SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

139° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
2 ^a - Giustizia	»	31
3 ^a - Affari esteri	>>	49
4 ^a - Difesa	»	53
5 ^a - Bilancio	»	57
7 ^a - Istruzione	>>	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	>>	68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	71
10 ^a - Industria	»	76
11 ^a - Lavoro	>>	78
12 ^a - Igiene e sanità	»	86
Comitato paritetico		
11ª (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	Pag.	92
Commissioni riunite		
5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro)	Pag.	4
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Riforme costituzionali	Pag.	94
Questioni regionali	» »	112
Mafia	»	119
Finanza pubblica	»	131
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	134
5 ^a - Bilancio - Pareri	r ug.	139
7 ^a - Istruzione - Pareri		
	»	146
CONVOCAZIONI	Pag.	147

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

51^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 4, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonchè dei signori Alessandro Voci, Gianni Fausto, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997 (R135 000, C21^a, 0001^a)

Il PRESIDENTE, riassunti i termini della questione, ricorda che il 16 gennaio 1997 l'Assemblea ha deliberato di rinviare alla Giunta gli atti del procedimento in questione per il riesame delle risultanze ai fini di un approfondimento istruttorio.

Prendono quindi la parola i senatori RUSSO, BERTONI, CORTELLONI e FASSONE, il quale osserva che sarebbe opportuno incaricare uno dei componenti della Giunta, che in Assemblea si sono espressi in senso favorevole al rinvio degli atti, di svolgere l'ulteriore istruttoria e riferire alla Giunta stessa.

Il PRESIDENTE si dichiara favorevole ad accogliere il suggerimento dal senatore Fassone e comunica che indicherà quanto prima il destinatario dell'incarico.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame del Doc. IV-bis n. 4, nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

42^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 10,40. (R030 000, R77^a, 0001°)

Il presidente COVIELLO, dopo aver constatato che le Commissioni riunite non sono in numero legale per l'esame del disegno di legge n. 2404, e apprezzate le circostanze, toglie la seduta rinviando il seguito dell'esame del suddetto disegno di legge alla seduta pomeridiana delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 16.

La seduta termina alle ore 10,45.

43^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione ANGIUS

Intervengono i Sottosegretari di Stato alle finanze Vigevani ed al tesoro Macciotta.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

- Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
- Il Presidente ANGIUS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VENTUCCI ricorda preliminarmente che il giudizio negativo formulato in sede comunitaria sulla manovra di aggiustamento dei conti pubblici trova giustificazione non in un approccio di tipo ragionieristico, bensì in un'attenta valutazione degli scarsi riflessi di natura economica e finanziaria che l'insieme delle misure avranno, atteso il carattere congiunturale di molti interventi. Proseguendo nel solco della manovra di bilancio per il 1997, anche il provvedimento in esame non affronta i nodi strutturali della spesa pubblica e reperisce maggiori entrate attraverso anticipi di imposta e misure *una tantum*. Alla inefficacia sul fronte del contenimento dei conti pubblici, si aggiunte il carattere vessatorio di molte misure fiscali nei confronti delle aziende già provate dalla difficile congiuntura.

Per non affrontare i nodi strutturali della spesa pubblica, cosa che di fatto è impedita dal *diktat* di Rifondazione Comunista nei confronti del Governo, si ricorre poi a misure fiscali quali condoni, sanatorie e riaperture di termini che furono aspramente osteggiate dalle forze dell'attuale maggioranza, allorquando, in misura limitata, furono predisposte dal Governo guidato da Berlusconi. Il giudizio negativo nel merito del provvedimento è reso ancor più netto se si considera la sostanziale inemendabilità del testo e tenuto conto che la richiesta della fiducia alla Camera ha impedito anche ad alcune componenti della maggioranza di discutere gli aspetti più controversi del decreto-legge.

Prende quindi la parola il senatore D'ALÌ, il quale condivide pienamente il giudizio negativo espresso dal senatore Ventucci ed esprime una vibrata protesta per i tempi e le modalità fissate per discutere il provvedimento in titolo. La sostanziale immodificabilità del testo licenziato dalla Camera dei deputati contrasta con la esigenza di intervenire profondamente sull'articolato, in primo luogo per eliminare il prelievo forzoso sul trattamento di fine rapporto che rischia di mettere definitivamente in ginocchio le imprese. Si ripropone quindi nei confronti del mondo produttivo quella netta differenziazione tra gli orientamenti della maggioranza di Governo, che continua a vessare i conti delle aziende con interventi fiscali e parafiscali, e gli obiettivi delle forze dell'opposizione, che considerano propedeutico allo sviluppo economico la riduzione della spesa pubblica e l'abbattimento della pressione fiscale.

Dall'analisi del testo, continua l'oratore, emergono contraddizioni, genericità e veri e propri errori che andrebbero corretti senza indugi:

all'articolo 3-bis appare molto discutibile aver previsto la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, in conseguenza di sentenze della Corte Costituzionale, in base ad un tasso di interesse annuo riferito alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo definito in sede ISTAT; in merito all'articolo 6, inoltre, il Governo non ha ancora fornito alcuna indicazione dei risparmi di spesa realizzati con l'introduzione del part-time nella pubblica amministrazione. Forti perplessità suscitano inoltre le misure recate dall'articolo 7 – programma straordinario di dismissione dei beni immobiliari – e, soprattutto, le disposizioni in materia di cessione dei crediti da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 8), la cui formulazione è assolutamente generica ed imprecisa. Oltre tutto, prosegue l'oratore, il gettito atteso dalla introduzione del factoring nella pubblica amministrazione è del tutto illusorio, trattandosi di stimare i ricavi attesi per la cessione di crediti inesigibili da parte della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale, le misure in materia di imposte di successione, ipotecarie e catastali, oltre a contraddire gli orientamenti sbandierati in campagna elettorale, si risolvono in una sostanziale penalizzazione dei contribuenti più deboli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

135^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore VILLONE rammenta che nella seduta del 7 maggio è stato illustrato l'ordine del giorno 0/1/1034-B/1, sul quale egli conferma la sua valutazione positiva, nei limiti indicati dallo stesso atto di indirizzo, rivolto ad aprire un confronto sui temi che vi sono enumerati.

Il ministro BASSANINI conferma la sua disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno negli stessi termini enunciati dal relatore trattandosi di un auspicio a rivedere alcune questioni di grande complessità e rilevanza, soprattutto in materia ambientale e per la tutela del patrimonio storico e artistico.

Su richiesta del senatore LUBRANO DI RICCO, l'ordine del giorno 0/1/1034-B/1 viene posto in votazione, risultando accolto.

Il relatore VILLONE, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ritenuta l'urgenza di pervenire senza ulteriori ritardi all'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1034-B;

considerato che la Camera dei deputati ha introdotto estese modifiche nel testo già approvato dal Senato e che si manifesta l'opportunità di orientare l'interpretazione e l'attuazione della normativa in esame:

impegna il Governo

ad attuare l'articolo 22, comma 3, della legge n. 59 del 1997, come modificato dall'articolo 7, lettera q) del disegno di legge in discussione, nel senso che le opzioni ivi previste per le gestioni rimangano possibili quali che siano gli enti e gli assetti proprietari relativi ai beni e ai patrimoni trasferiti;

a realizzare la nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato competente sugli atti normativi, di cui all'articolo 17, comma 28, nell'ambito della funzione consultiva già esercitata, da riorganizzare senza aumenti di organico nè altri oneri a carico del bilancio dello Stato;

a riferire le richieste di parere sugli schemi di atti normativi dell'Unione europea, di cui allo stesso comma 28, agli strumenti normativi di attuazione nell'ordinamento interno;

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 29, non potendo le note sintetiche avere alcuna efficacia sul piano dell'interpretazione normativa, esclusivamente attraverso una rubricazione:

a precisare, nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, che il comma 83 dello stesso articolo, quanto all'inserimento nell'Albo provvisorio, va riferito, per il grado iniziale dei vicesegretari comunali, alla classe di comuni in cui sono state svolte le funzioni e alla relativa fascia professionale;

ad assicurare, inoltre, che le posizioni di carriera dei vicesegretari comunali e provinciali siano garantite senza comprimere la più ampia potestà del sindaco e del presidente della provincia di scegliere i segretari comunali e provinciali.

0/2/1034-B/1 IL RELATORE

Il RELATORE rammenta che le diverse indicazioni contenute nell'ordine del giorno da lui illustrato corrispondono ad altrettante segnalazioni formulate nel corso dell'esame.

Sull'ordine del giorno presentato dal relatore, il ministro BASSA-NINI manifesta la disponibilità del Governo.

La Commissione, quindi, accoglie l'ordine del giorno del relatore e successivamente conferisce allo stesso relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge e a richiedere l'autorizzazione per svolgere una relazione orale.

(782) PIERONI ed altri – Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre 1996.

Il relatore PARDINI ricorda di aver presentato a suo tempo un emendamento rivolto a modificare la clausola di copertura finanziaria; propone quindi di fissare un termine per la proposizione di eventuali altri emendamenti.

La Commissione conviene di fissare tale termine per le ore 14 di martedì 20 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C01^a, 0051^o)

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di integrare l'ordine del giorno della Commissione, per le sedute da convocare per la settimana successiva, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2287, recante proroga di termini.

La seduta termina alle ore 12.

136^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 6 maggio.

Il sottosegretario VIGNERI dà conto di una serie di emendamenti riferiti agli articoli concernenti lo *status* degli amministratori locali ed aventi per lo più un effetto di chiarimento normativo.

Il relatore VILLONE propone di procedere all'esame degli emendamenti concernenti gli articoli 13 e seguenti, come già convenuto in precedenza, eventualmente accantonando i nuovi emendamenti del Governo per i quali si rende necessaria una riflessione appropriata. Al riguardo propone anche di fissare per le ore 19 il termine per eventuali subemendamenti o per emendamenti connessi.

Conviene la Commissione.

Sugli emendamenti 13.5 e 13.6, di contenuto identico, il senatore BESOSTRI esprime una valutazione negativa, rilevando che la disciplina vigente circa lo *status* degli amministratori locali è fonte di gravi incertezze, che esigono soluzioni tempestive in sede di revisione della legge n. 142 del 1990.

La senatrice PASQUALI, avendo considerato con maggiore ponderazione la proposta di stralcio, ritira l'emendamento 13.6.

L'emendamento 13.5 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 13.7, proposto dal Governo, il sottosegretario VIGNERI precisa che esso riflette l'ordinamento vigente e corrisponde a una richiesta avanzata dagli organismi rappresentativi degli enti locali. Quanto ai presidenti dei Consigli comunali, si tratta di riconoscerne l'autonoma rilevanza.

Il relatore VILLONE esprime un parere favorevole.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta di emendamento ma richiama l'attenzione su un'eventuale esigenza di coordinamento derivante da successive determinazioni in tema di aree metropolitane.

Il senatore SPERONI ritiene preferibile una formula generale, efficace come norma di interpretazione autentica della normativa vigente, e si dichiara non contrario a citare esplicitamente i presidenti dei consigili comunali e provinciali.

Il senatore MAGNALBÒ suggerisce una formulazione sintetica comprendente i sindaci, anche delle aree metropolitane.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene comunque applicabile anche ai sindaci e agli assessori metropolitani la normativa di cui si tratta.

Il sottosegretario VIGNERI concorda, ma ritiene preferibile una precisazione testuale.

Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di definire l'ambito di applicazione in un comma apposito, che comprenda anche il riferimento alle aree metropolitane.

L'emendamento 13.7 viene momentaneamente accantonato.

Gli emendamenti 13.2 e 13.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore SPERONI, quindi, motiva l'emendamento 13.3, che il sottosegretario VIGNERI considera non pertinente alla materia regolata dagli articoli in esame. Su richiesta del relatore VILLONE, il senatore SPERONI riformula l'emendamento quale articolo aggiuntivo e si dichiara disponibile ad accantonarlo.

L'emendamento 13.3 (nuovo testo), viene quindi accantonato.

In proposito, il senatore MAGGIORE preannuncia una sua riserva fondata sul rilievo che l'articolo 40 della legge n. 142 del 1990, si riferisce anche a gravi motivi di ordine pubblico, che implicano necessariamente la competenza prefettizia.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, presenta un nuovo testo dell'emendamento 13.7, conforme alle indicazioni formulate da ultimo da parte del relatore. In proposito, intervengono nuovamente il senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE e lo stesso sottosegretario VIGNERI.

La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 13.4 è dichiarato decaduto per l'assenza della proponente.

La Commissione approva l'articolo 13 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Quanto all'emendamento 14.2, il relatore VILLONE si dichiara contrario, rammentando che in tema di autonomia dei consigli la Commissione ha già accolto l'emendamento 6.36 (nuovo testo). Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento, mentre l'emendamento 14.1, riferito alla stessa questione, viene dichiarato assorbito dall'emendamento 6.36 (nuovo testo), dianzi menzionato.

Sugli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.7, di contenuto identico, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, così come il sottosegretario VIGNERI. Il senatore ANDREOLLI ritira il 14.7, la senatrice PASQUALI ritira il 14.6 e l'emendamento 14.5 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 14.3, il sottosegretario VIGNERI pronuncia un parere contrario e anche il relatore VILLONE si esprime negativamente. Il senatore SPERONI osserva che la tutela per il caso di licenziamento è già assicurata dalla legge n. 300 del 1970. Posto in votazione, l'emendamento 14.3 non risulta accolto.

L'emendamento 14.4 viene fatto proprio dai senatori MAGGIORE e MUNGARI in assenza dei proponenti.

Il senatore MUNGARI precisa che l'emendamento consente di rimuovere le cause di incompatibilità anche dopo l'inizio di un procedimento di natura contenziosa e corrisponde a un'iniziativa legislativa assunta a suo tempo da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che in tema di ineleggibilità e incompatibilità sono aperte diverse questioni, che il Governo non ha inteso affrontare con il disegno di legge in esame. Non sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, introdurre un'innovazione parziale in un contesto improprio. Se la Commissione si orientasse nel senso di esaminare e risolvere anche le questioni inerenti all'ineleggibilità e all'incompatibilità, il Governo si riserverebbe di formulare una proposta integrativa del testo in esame.

Il senatore BESOSTRI invita i proponenti a trasformare l'emendamento in un articolo aggiuntivo, al fine di poter concludere intanto l'esame dell'articolo 14. Ritiene, in ogni caso, che la formulazione dell'emendamento non sia completamente risolutiva delle attuali incertezze normative, perchè sarebbe comunque necessario fissare un termine dalla notificazione del ricorso.

Il senatore MUNGARI riformula l'emendamento quale articolo aggiuntivo, lo integra in riferimento alla notificazione del ricorso nel senso indicato dal senatore Besostri (14.4 nuovo testo) e si dichiara disponibile ad accantonare la proposta di modifica.

L'emendamento 14.4 (nuovo testo) viene quindi accantonato.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 14.

L'emendamento 14.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3.

Sull'emendamento 15.2, il relatore VILLONE si dichiara favorevole. La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto per l'assenza della proponente.

La Commissione approva l'articolo 15 nel testo modificato.

Quanto all'emendamento 16.15, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede chia-

rimenti sul mancato riferimento agli assessori circoscrizionali, che invece sono citati nel disegno di legge. Il sottosegretario VIGNERI considera implicito tale riferimento anche nella formulazione proposta con l'emendamento. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO paventa incertezze interpretative che potrebbero escludere l'applicazione della normativa ai componenti gli organi esecutivi delle circoscrizioni. Il relatore VILLONE propone di integrare l'emendamento con un riferimento alle articolazioni dei comuni, ove previste. Concorda il sottosegretario VI-GNERI, che presenta l'emendamento 16.15 (nuovo testo). La Commissione approva l'emendamento. L'emendamento 16.11 è dichiarato assorbito.

Sull'emendamento 16.7, il relatore VILONE si esprime in senso negativo mentre il sottosegretario VIGNERI pronuncia un parere favorevole. Il senatore SPERONI ricorda la normativa vigente per le cariche parlamentari ed esclude la possibilità di casi residui di aspettativa retribuita per le cariche elettive negli enti locali. Il relatore VILLONE riconsidera la sua valutazione e, avendo fatto proprio l'emendamento 16.7 in assenza della proponente, esprime il suo consenso alla proposta di modifica, che successivamente viene accolta dalla Commissione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si riserva di proporre subemendamenti, inerenti all'emendamento 16.17, presentato dal Governo e chiede che tale emendamento non sia considerato nella seduta già convocata per le 20,30 alla quale ella non potrà partecipare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(483) DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno

(1068) AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (Seguito della discussione congiunta e rimessione alla sede referente)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 16 aprile.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara che il Governo è contrario a ripristinare la festività del 2 giugno, in conformità all'orientamento già manifestato in Commissione bilancio per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in titolo. Osserva, in proposito, che nell'anno in corso il paese è impegnato a rispettare i rigorosi parametri di convergenza per l'Unione monetaria europea e l'introduzione di un ulteriore giorno di vacanza sarebbe quanto mai inopportuna. Il Governo, peraltro, è disponibile a riconsiderare il proprio orientamento dinanzi a una proposta compensativa, che postuli la soppressione di un'altra festività; in caso diverso, verrebbe meno anche il consenso alla prosecuzione della procedura in sede deliberante.

Il presidente VILLONE prende atto delle dichiarazioni appena formulate dal rappresentante del Governo e, su richiesta del senatore BE-SOSTRI, precisa che tali dichiarazioni devono essere interpretate anche come una implicita richiesta di deferimento alla sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

137^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendosi alla trattazione degli emendamenti sulla misura dei compensi per i consiglieri degli enti locali.

Il relatore VILLONE esprime una valutazione negativa sull'emendamento 16.12, considerando troppo alto il limite dei sette decimi. Concorda il sottosegretario VIGNERI, che richiama l'attenzione sull'emendamento 16.17, presentato dal Governo, diretto a fissare nel limite di un quarto il limite massimo dei compensi in questione; osserva, in proposito, che si tratta comunque di definizioni quantitative suscettibili di una revisione complessiva. Il senatore PINGGERA ritiene che indennità molto elevate non risolverebbero il problema di reperire persone disposte ad impegnarsi negli enti locali, soprattutto nei comuni di minori dimensioni; dichiara la sua preferenza, comunque, per il limite di un terzo. Il senatore GUERZONI sollecita una maggiore attenzione alle possibili reazioni dell'opinione pubblica dinanzi a incrementi sensibili delle indennità e dei gettoni di presenza. Il relatore VILLONE precisa che il sistema attuale è particolarmente oneroso per gli enti locali. Il senatore

MARCHETTI considera non indispensabile la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2. Il sottosegretario VIGNERI, a tale riguardo, si rimette alla valutazione della Commissione. Il relatore VIL-LONE rileva che una soluzione alternativa potrebbe essere l'integrazione del comma 8, che affidi al decreto ministeriale anche la determinazione della misura massima; osserva, inoltre, che il sistema delle indennità è preferibile a quello dei gettoni di presenza perchè non si presta agli stessi abusi. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che la normativa vigente prescrive un limite massimo, mentre il disegno di legge è fondato sulla determinazione di un limite minimo, con una soluzione di equilibrio rispetto alle richieste provenienti dalle autonomie, rivolte ad una definizione in cifra fissa. Il relatore VILLONE, nel registrare un orientamento prevalente per modificare il limite minimo, prospetta l'opportunità di fissarlo nella misura di un terzo. Il senatore PINGGERA considera utile la disponibilità di dati relativi alle indennità percepite attualmente dagli amministratori locali. Il sottosegretario VIGNERI precisa che, secondo le classi demografiche dei comuni, il rapporto tra l'indennità degli assessori e quella dei sindaci è di circa il 60 per cento. Conferma, quindi, la proposta del Governo per un limite minimo nella misura di un quarto, che ritiene congruo per il caso dei consiglieri. Concordano i senatori BESOSTRI e PELLEGRINO.

Si procede alla votazione degli emendamenti concernenti il comma 2.

Una volta ritirati dai proponenti gli emendamenti 16.12, 16.16 e 16.10, sono dichiarati decaduti il 16.3, il 16.9, il 16.1 e il 16.5, per l'assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 16.17, proposto dal Governo.

Quanto all'emendamento 16.13, il sottosegretario VIGNERI considera problematica la commisurazione delle indennità alle presenze e anche il relatore VILLONE esprime una riserva in proposito. Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento.

Sono posti congiuntamente in votazione, e approvati, l'emendamento 16.8, fatto proprio dal RELATORE in assenza della proponente, e l'emendamento 16.18, di contenuto identico al primo.

Sull'emendamento 16.6 il sottosegretario VIGNERI e il relatore VILLONE esprimono un parere favorevole limitatamente alla prima parte.

La senatrice PASQUALI riformula l'emendamento omettendone la seconda parte (16.6 nuovo testo) e la Commissione approva la proposta nel testo così modificato.

Si procede all'esame dell'emendamento 16.19, proposto dal Governo. Ad avviso del relatore VILLONE, l'emendamento è da considerare superfluo. Il sottosegretario VIGNERI riformula la proposta in modo da eliminare il riferimento alla natura elettiva dei mandati, contenuto nel comma 5 (16.19 nuovo testo). Il senatore GUERZONI paventa il rischio che si incentivi il cumulo di incarichi esecutivi. Il senatore BESOSTRI considera inopportuno determinare casi di incompatibilità di fatto attraverso prescrizioni restrittive sul trattamento economico. Segue quindi una discussione, determinata da un quesito posto dal senatore PINGGERA in ordine all'interpretazione del comma 7, nella quale intervengono ripetutamente i senatori MARCHETTI, BESOSTRI, PASQUALI, PELLEGRINO e GUERZONI, il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI: al termine, il RELATORE propone di sopprimere il comma 7 (emendamento 16.100).

L'emendamento 16.19 (nuovo testo) è ritirato dalla rappresentante del Governo, mentre la Commissione approva l'emendamento 16.20, previo parere favorevole del relatore VILLONE.

Con il parere favorevole del sottosegretario VIGNERI, viene poi approvato anche l'emendamento 16.100.

L'emendamento 16.4 è dichiarato decaduto in assenza della proponente.

Sull'emendamento 16.21, il senatore BESOSTRI esprime perplessità in ragione dei parametri di determinazione contenuti nella seconda parte, quanto agli assessori delle comunità montane. Secondo il senatore MARCHETTI, la prima parte dell'emendamento è da ritenere superflua. Il relatore VILLONE ritiene opportuno integrare anche l'alinea del comma 8, prevedendo il parere della Conferenza Stato-Città-autonomie. Il sottosegretario VIGNERI riformula l'emendamento (16.21 nuovo testo), che successivamente viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 16.2 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Viene quindi approvato l'emendamento 16.22.

L'emendamento 16.14 è ritirato dal senatore PINGGERA.

La Commissione approva l'articolo 16 nel testo modificato.

Si conviene quindi di accantonare l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

Sull'emendamento 18.2, il relatore VILLONE chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo. Secondo il senatore GUERZONI, l'emendamento avrebbe l'effetto di comprendere anche associazioni non

considerate dalla normativa vigente: al riguardo, egli esprime una valutazione positiva. Il sottosegretario VIGNERI precisa il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 35-ter del decreto-legge n. 55 del 1983. Il senatore BESOSTRI considera opportuno rivedere anche la disposizione normativa appena citata. Secondo il senatore MARCHETTI è preferibile sopprimere l'articolo 35-ter, dianzi richiamato, e riformulare la normativa in sede di revisione della legge n. 142 del 1990.

L'emendamento 18.2 viene quindi accantonato, con una riserva di riformulazione da parte del sottosegretario VIGNERI.

Sull'emendamento 18.3, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole. Favorevole è anche l'opinione dei senatori BESOSTRI, ANDREOLLI e GUERZONI, mentre il senatore MARCHETTI si dichiara contrario. La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 18.1 è ritirato dal senatore PINGGERA.

È quindi approvato l'emendamento 19.4, con il parere favorevole del relatore VILLONE.

Gli emendamenti 19.1 e 19.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione approva l'articolo 19 nel testo modificato.

Sono accantonati gli emendamenti recanti disposizioni aggiuntive dopo l'articolo 19.

Il senatore ANDREOLLI riformula l'emendamento 20.1 quale proposta di articolo aggiuntivo. Nello stesso senso si risolve il senatore PINGGERA quanto all'emendamento 20.3.

Accantonati i predetti emendamenti, la Commissione approva l'articolo 20 senza modifiche.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Art. 13.

Stralciare gli articoli da 13 a 19.

13.5

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

13.6 (Identico all'em. 13.5)

Pasquali, Magnalbò, Schifani

Al comma 2, dopo le parole: «presidenti delle province», inserire le seguenti: «I sindaci metropolitani»; dopo le parole: «gli assessori dei comuni, delle province», inserire le seguenti: «e delle città metropolitane, i presidenti dei consigli comunali e provinciali».

13.7 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri e gli assessori dei comuni anche metropolitani, e delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonchè i membri degli organi di decentramento».

13.7 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e il presidente delle circoscrizioni e i consiglieri delle città con più di 500.000 abitanti».

13.2

Mazzuca Poggiolini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della presente legge sono equiparati ai lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita, i disoccupati e gli iscritti nelle liste di collocamento in attesa di occupazione. Per il calcolo degli oneri relativi agli amministratori disoccupati, si fa riferimento a quelli inerenti la qualifica di funzionario dell'ente. Al termine del mandato spetta la liquidazione del trattamento di fine rapporto».

13.1 RIPAMONTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- «2-bis. All' articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: "della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno", sono sostituite con le seguenti: "della regione";
- b) Al comma 2, le parole: "il prefetto", sono sostituite con le parole: "il Presidente della regione"».

13.3 Speroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

- 1. All' articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: "della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno", sono sostituite con le seguenti: "della regione";
- b) Al comma 2, le parole: "il prefetto", sono sostituite con le parole: "il Presidente della regione"».

13.3 (Nuovo testo)

Speroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- «2-bis. L'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
- "Art. 25. (Incompatibilità con la carica di assessore comunale e provinciale) 1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia"».

13.4 Dentamaro

Art. 14.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Gli statuti dei comuni con più di 15.000 abitanti e delle province possono prevedere disposizioni volte ad assicurare ai gruppi consiliari, costituiti a norma di regolamento, idonee strutture e mezzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-bis. Tutti gli enti locali, con le modalità fissate dal regolamento del proprio Consiglio, possono provvedere a garantire assistenza, tramite i propri uffici, ai singoli consiglieri per un adeguato esercizio del loro mandato.

3-ter Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis provvedono gli enti interessati mediante le risorse dei loro bilanci, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato».

14.2 Lubrano di Ricco

Al comma 3, dopo la parola: «fornire», aggiungere le seguenti: «mezzi finanziari».

14.5 D'

D'Onofrio, Fumagalli Carulli

14.6 (Identico all'em. 14.5)

Pasquali, Magnalbò, Schifani

14.7 (Identico all'em. 14.5)

Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa e con regolamento disciplinano la gestione delle risorse finanziarie ed umane ad essi attribuite per il proprio funzionamento».

14.1 Pieroni

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «se non per consenso espresso», fino alla fine del periodo con le seguenti: «durante l'esercizio del mandato, se non per consenso espresso, a trasferimenti o licenziamenti, a meno che, nel caso dei dipendenti privati, l'azienda di riferimento cessi l'attività. Qualora tale azienda sia parte di un gruppo il dipendente sarà riassorbito in altra azienda di tale gruppo, così come il dipendente pubblico in caso di soppressione di ministeri, enti o aziende territoriali».

14.3 Pasquali

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale».

14.4 DE LUCA Michele, LA LOGGIA, SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio».

14.4 (Nuovo testo)

Mungari, Maggiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le amministrazioni locali attuano il principio di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di distinguere con norme di immediata applicazione tra la responsabilità civile, amministrativa

e contabile dei dirigenti e la responsabilità prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo degli amministratori locali, attraverso:

- *a)* l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale, nonchè delle relative competenze e risorse;
- b) l'individuazione dei procedimenti e dei relativi atti conclusivi riservati alla competenza dei dirigenti;
- c) la disciplina dell'esercizio del potere di indirizzo politico, con particolare riguardo, in attuazione dei principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, all'assegnazione agli uffici delle risorse finanziarie, alla predeterminazione degli obiettivi da raggiungere, al controllo periodico nonchè alla valutazione dei risultati raggiunti».

14.0.1 RIPAMONTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potere sostitutivo)

- 1. L'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- "Art. 48 1. Qualora le province e i comuni ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della provincia per i comuni ed il Presidente della regione per le province, assegna agli stessi un congruo termine per provvedere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
- 2. Trascorso tale termine senza che l'Ente diffidato provveda, il Presidente della regione o della provincia in base agli statuti e ai regolamenti mette in atto azione di surroga"».

14.0.2 Speroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 4-quinquies, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: "sentenza di condanna", sono aggiunte le seguenti: "anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta delle parti"».

14.0.3 Speroni, Lago

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «i lavoratori dipendenti che fanno parte degli organi esecutivi e assembleare degli enti locali», con le seguenti: «gli amministratori locali, lavoratori dipendenti».

15.2 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i dipendenti pubblici che fanno parte degli organi esecutivi ed assembleari delle province e dei comuni capoluogo di provincia può essere disposto a richiesta il collocamento in aspettativa retribuita».

15.1 Dentamaro

Art. 16.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'amministrazione locale determina una indennità di funzione nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, e delle altre forme associative».

16.15 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'amministrazione locale determina una indennità di funzione nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, e delle altre forme associative».

16.15 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «per il sindaco, il presidente della provincia,» aggiungere le seguenti: «il presidente o il vicepresidente della comunità montana».

16.11 Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita».

16.7 Dentamaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza. Per i lavoratori dipendenti che abbiano richiesto l'aspettativa e per i lavoratori non dipendenti il gettone di presenza è raddoppiato. L'ammontare percepito nell'ambito di un mese non può comunque superare la percentuale di sette decimi dell'indennità prevista per il Sindaco o Presidente».

16.12 Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I consiglieri comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali e delle comunità montane ed i membri delle assemblee dei consorzi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno. Quando l'adunanza del Consiglio si protrae al giorno successivo per più di tre ore da quello nel quale la stessa ha avuto inizio, viene corrisposto il gettone di presenza anche per il secondo giorno. Il gettone di presenza viene corrisposto per non più di una Commissione e di una seduta al giorno, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate».

16.16 IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gettone di presenza», inserire le seguenti: «che tenga conto anche di eventuale indennità chilometrica ai sensi di legge, qualora la distanza per raggiungere la sede dell'ente sia superiore a 3 chilometri».

16.3 Minardo

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «In nessun caso» fino alla fine del comma.

16.9

D'Onofrio, Fumagalli Carulli

16.10 (identico all'em. 16.9)

Pasquali, Magnalbò, Schifani

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di un quinto» con le parole: «del 50 per cento».

16.1 Pieroni

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un quinto » con le seguenti: «la metà».

16.5

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la percentuale di un quinto», con le seguenti: «l'importo pari ad un quarto».

16.17 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere, in luogo del gettone di presenza, una indennità commisurata alle presenze delle sedute degli organi collegiali. Sarà possibile istituire fondi di solidarietà».

16.13

Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aspettativa», inserire le seguenti: «non retribuita».

16.8

DENTAMARO

16.18 (identico all'em. 16.8)

IL GOVERNO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «comporti per l'ente» inserire le seguenti: «pari o». Al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «in caso di», inserire le seguenti: «non motivata».

16.6 Pasquali

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «comporti per l'ente» inserire le seguenti: «pari o».

16.6 (Nuovo testo)

PASQUALI

Al comma 5, dopo le parole: «dalla stessa persona», aggiungere le seguenti: «in enti diversi».

16.19 IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere la parola: «elettivi».

16.19 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire le parole: «di presenza», con le seguenti: «di funzione».

Al medesimo comma, sostituire le parole: «alcuna indennità di presenza», con le seguenti: «alcun gettone»; e sostituire le parole: «articolazione esterna», con le seguenti: «articolazioni interne ed esterne».

16.20 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 7.

16.100 IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere la parola: «minima» ed inserire, dopo la parola: «determinata» le seguenti parole: «rapportandola per le città con oltre 200.000 abitanti e le province con oltre 500.000 abitanti, alle indennità dei consiglieri regionali, degli assessori e presidenti».

16.4 Mazzuca Poggiolini

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «all'interno del singolo ente», con le seguenti: «aventi la stessa carica in seno a ciascun ente».

Al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione in misura proporzionale a quella di un comune avente popolazione pari a quella montana della comunità montana».

16.21 IL GOVERNO

Al comma 8, alinea, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Città-autonomie».

Al medesimo comma, nella lettera a), sopprimere le parole: «all'interno del singolo ente».

Al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana».

16.21 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) articolazione dell'indennità in rapporto alle esigenze di spesa per oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali dei lavoratori autonomi e dei disoccupati».

16.2 UCCHIELLI, BONAVITA, GAMBINI, BUCCIARELLI, CAPARDI

Al comma 9, dopo le parole: «del costo della vita», aggiungere le seguenti: «applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatisi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica relativa ai mesi di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio».

16.22 IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nulla è innovato dal presente articolo alle disposizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 della regione autonoma Trentino-Alto Adige».

16.14 PINGGERA

Art. 18.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le spese che, in attuazione dell'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e attività degli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della CISPEL, della Lega delle Autonomia locali, compresi i permessi retribuiti necessari per tale partecipazione ed aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 17 fanno carico ai bilanci degli enti stessi».

18.2 IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «è stabilita con deliberazione esecutiva della giunta», con le seguenti: «effettuata dal dirigente competente».

Al medesimo comma, sopprimere le parole: «sostenute e di», ed inserire le seguenti: «soggiorno, effettivamente sostenute».

18.3 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nulla è innovato dagli articoli 17 e 18 della presente legge per gli enti locali nella regione Trentino-Alto Adige».

18.1 PINGGERA

Art. 19.

Al comma 3, sostituire le parole: «le indennità di carica e di presenza», con le seguenti: «le indennità di funzione e i gettoni di presenza».

19.4 IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni e le province devono assicurare i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato. Possono altresì assicurare i dirigenti e i responsabili dei servizi anche se gli stessi non sono formalmente riconosciuti tali, ma svolgono le inerenti funzioni nell'interesse dell'ente».

19.1

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, dopo le parole: «e responsabili dei servizi» inserire le seguenti: «e dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

19.3 Pasquali

Art. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono fatti altresì salvi gli atti ed i procedimenti posti in essere dalle regioni sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di delimitazione delle aree metropolitane.

1-ter. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni sono ultimate sulla base delle disposizioni legislative già adottate».

20.1

Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 20-bis.

- 1. Sono fatti altresì salvi gli atti ed i procedimenti posti in essere dalle regioni sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di delimitazione delle aree metropolitane.
- 2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni sono ultimate sulla base delle disposizioni legislative già adottate».

20.1 (Nuovo testo)

Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano nelle regioni autonome a statuto speciale Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

20.3 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 20-bis.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nelle regioni autonome a statuto speciale Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

20.3 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

125^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 11,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

- (1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professiona-
- (100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
- (1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra
- (2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio 1997.

Si procede con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1799 assunto come testo-base. Si riprende l'esame dell'emendamento 9.9, iniziato nella precedente seduta. Esso viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati precedentemente accantonati gli emendamenti 8.1, 8.7, 8.8, 9.1, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12 e 9.13, pubblicati nel resoconto del 7 maggio scorso.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 9.11, in assenza della proponente, senatrice Scopelliti.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario, in quanto, se approvato, l'emendamento implicherebbe l'eliminazione della possibilità di una valutazione intermedia attraverso la formulazione del giudizio non positivo, mentre il mantenimento di tale possibilità appare opportuno al fine di evitare un eccesso di valutazioni positive.

Il presidente CIRAMI sottolinea l'opportunità di conservare l'attuale formulazione del comma 9 dell'articolo 9.

Il senatore CENTARO rileva che l'emendamento 9.11 intende eliminare quella che sarebbe una vera e propria zona grigia, la quale potrebbe lasciare spazio ad un'eccessiva discrezionalità tale da implicare problemi non trascurabili sul piano applicativo.

Si dichiara contrario il sottosegretario AYALA e quindi l'emendamento 9.11, posto ai voti, è respinto.

Il presidente CIRAMI dispone quindi l'accantonamento della votazione degli ulteriori emendamenti all'articolo 9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 10.1 e lo modifica, formulandone un nuovo testo.

Il relatore FASSONE, dopo alcune considerazioni sulla mancanza di coordinamento formale fra l'emendamento 10.1 (nuovo testo) e l'articolo 6 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, che si verrebbe a modificare, esprime perplessità anche sulla sostanza della modifica proposta che lascerebbe il sistema privo di un organo titolare delle funzioni dei consigli giudiziari diverse da quelle di carattere valutativo. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 10.1 (nuovo testo).

Il senatore CENTARO rileva che con l'approvazione dell'emendamento 10.1 (nuovo testo) tutte le competenze previste dal citato articolo 6 verrebbero affidate alla commissione esaminatrice prevista da tale emendamento. In sostanza il problema su cui la commissione deve pronunciarsi è se prevedere un ampliamento della composizione degli attuali consigli giudiziari attraverso l'inserimento in essi di membri laici, in particolare di appartenenti all'ordine forense.

Il senatore BUCCIERO evidenzia come sia fortemente sentita la necessità di un'integrazione in questo senso della composizione dei consigli giudiziari, mentre al fine di risolvere il problema sollevato dal relatore Fassone, si potrebbe prevedere sia una commissione esaminatrice nella composizione di cui all'emendamento 10.1 (nuovo testo) sia un

consiglio giudiziario – la cui composizione rimarrebbe invariata rispetto a quanto previsto nell'articolo 10 del disegno di legge n. 1799 – attribuendo a quest'ultimo tutte le funzioni diverse da quelle di carattere valutativo sulla professionalità dei magistrati.

Dopo un intervento del senatore CALLEGARO che sostanzialmente concorda con il senatore Bucciero, il senatore RUSSO rileva invece come la proposta contenuta nell'emendamento 10.1 (nuovo testo) non appaia condivisibile. Infatti, l'inserimento di esponenti del mondo dell'avvocatura nell'ambito dei consigli giudiziari sarebbe opportuna in generale, ma non può essere presa in considerazione laddove i consigli giudiziari esprimono pareri che si inseriscono in una procedura volta alla valutazione e all'esame della professionalità dei magistrati. Nè varrebbe osservare che nel Consiglio superiore della magistratura siedono membri laici, che sono comunque un numero inferiore ai togati. Ancora maggiori perplessità suscita poi il fatto che l'emendamento 10.1 (nuovo testo) attribuisca al Ministro di grazia e giustizia la competenza a nominare i quattro professori ordinari che dovrebbero far parte della commissione esaminatrice.

Il senatore GRECO osserva come la finalità dell'emendamento 10.1 (nuovo testo) sia ampiamente condivisibile e sottolinea la necessità di tener conto dell'importanza del ruolo svolto dall'avvocatura nell'ambito della giurisdizione, ruolo che, in conseguenza delle future riforme costituzionali, potrebbe diventare ancora più rilevante.

Il presidente CIRAMI è contrario in particolare in considerazione del fatto che – ancorchè si verrebbero ad inserire negli stessi elementi validissimi, provenienti dall'avvocatura – i consigli giudiziari sono organi che partecipano all'autogoverno della magistratura. In quest'ottica appare poi completamente fuor di luogo l'attribuzione al Ministro di grazia e giustizia del potere di nominare i quattro professori universitari che dovrebbero far parte della commissione esaminatrice prevista dall'emendamento citato, mentre, da un diverso punto di vista, risulta inopportuno tener conto in questa sede di modifiche costituzionali che dovranno essere prese in considerazione solo una volta effettivamente intervenute.

Il senatore BUCCIERO rileva invece che la soluzione prospettata nell'emendamento 10.1 (nuovo testo) non appare in contrasto con i principi dell'ordinamento statale, atteso che la stessa Costituzione prevede la partecipazione di membri laici al Consiglio superiore della magistratura.

Peraltro l'attribuzione al Ministro del potere di nominare alcuni componenti dei consigli giudiziari appare non condivisibile, mentre ai fini di una più adeguata formulazione dell'emendamento, si potrebbe specificare che i membri laici del consiglio giudiziario eserciteranno unicamente un ruolo consultivo. Fa comunque presente che se il

problema non verrà risolto in Commissione, è sua intenzione sollevarlo nuovamente in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore CALLEGARO presenta, insieme al senatore BATTA-GLIA, l'emendamento 10.5, la cui formulazione gli appare preferibile e che fa comunque salvo il principio dell'inserimento di un rappresentante degli ordini degli avvocati nei consigli giudiziari.

Il senatore BUCCIERO ritiene che si dovrebbe accantonare l'emendamento 10.1 (nuovo testo).

Il relatore FASSONE fa presente che l'esigenza di un'integrazione dei consigli degli ordini professionali si pone in termini generali e va affrontata in altra sede. Solo in un simile contesto si potrebbe ragione-volmente prendere in considerazione anche la possibilità di un'integrazione dei consigli giudiziari con membri esterni all'ordine giudiziario stesso. Per quanto riguarda quindi l'emendamento 10.1 (nuovo testo) non può non rilevarsi che esso nella sua formulazione appare inaccettabile. Ribadisce pertanto il suo parere contrario, riservandosi di valutare eventualmente una sua migliore formulazione. Ricorda, comunque, che, i consigli giudiziari, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *e*) del provvedimento possono già acquisire le segnalazioni presentate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati nel procedimento di valutazione delle professionalità dei magistrati.

Il senatore BUCCIERO richiama ancora una volta l'attenzione sulla possibilità che ai membri esterni chiamati a far parte dei consigli giudiziari vengano attribuite funzioni consultive; non ritiene, poi, che la fattispecie di cui all'articolo 8 citata sia pertinente, poichè è riferita a singoli casi e non al giudizio complessivo.

Dopo interventi del sottosegretario AYALA e del senatore GRE-CO, il presidente CIRAMI non accoglie la proposta di accantonamento dell'emendamento 10.1 (nuovo testo) avanzata dal senatore Bucciero.

Il senatore BUCCIERO solleva perplessità circa la decisione assunta dal presidente Cirami.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 10.1 (nuovo testo) e richiama le ragioni che hanno indotto il Governo ad effettuare le scelte contenute negli articoli 8 e 9 del disegno di legge n. 1799.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 10.1 (nuovo testo).

I senatori BUCCIERO e GRECO aggiungono la propria firma all'emendamento 10.5.

La senatrice BONFIETTI – cui si uniscono i senatori RUSSO e SENESE – chiede chiarimenti sulla presentazione dell'emendamento 10.5, che le appare tardiva.

Il presidente CIRAMI precisa che la sua decisione di prendere in esame l'emendamento è legata sia alla presentazione dell'emendamento 10.1 (nuovo testo), che alla disponibilità espressa dal relatore a prendere eventualmente in considerazione una riformulazione del secondo e terzo capoverso dell'articolo 10, come modificativo dell'articolo 6 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTAN-TE del Governo e con il voto favorevole dei senatori BATTAGLIA, CALLEGARO, BUCCIERO e GRECO, è quindi respinto l'emendamento 10.5.

Il presidente CIRAMI, preso atto che, con il rigetto degli emendamenti 10.1 (nuovo testo) e 10.5 si intende che sia stata superata la questione della sostituzione di una commissione esaminatrice al consiglio giudiziario, dichiara preclusi i correlati emendamenti agli articoli 8 e 9 di iniziativa della senatrice Scopelliti, precedentemente accantonati (8.1, 8.7, 8.8, 9.1, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12 e 9.13, pubblicati nel resoconto del 7 maggio scorso).

L'emendamento 10.2 è del pari dichiarato precluso, così come gli emendamenti 10.3 e 10.4 (pubblicati nel resoconto del 7 maggio scorso).

L'emendamento 10.1 è ritirato dal senatore CENTARO.

L'articolo 10 è, quindi, approvato senza modifiche con il voto contrario dei senatori BUCCIERO e CALLEGARO.

Il PRESIDENTE mette poi in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, che risulta approvato in un testo modificato.

È altresì posto ai voti ed approvato con modificazioni l'articolo 9, con il voto contrario del senatore BUCCIERO.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

In relazione alla decisione assunta dalla Commissione per gli emendamenti 10.1 (nuovo testo) e 10.5, il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 11.2 e 11.4, di iniziativa della senatrice Scopelliti (pubblicati nel resoconto del 7 maggio scorso).

Senza discussione sono accolti gli emendamenti 11.1, 11.3 e 11.5.

L'emendamento 11.7, in assenza della presentatrice senatrice Scopelliti, viene fatto proprio e poi ritirato dal senatore BUCCIERO.

Sono quindi accolti gli emendamenti 11.6, 11.8 e 11.9.

L'emendamento 11.10 è considerato invece pericoloso dal senatore BUCCIERO il quale ritiene preferibile mantenere il comma 6 dell'articolo 11 nella formulazione proposta: infatti – rileva il senatore Bucciero – tutti i parametri di valutazione debbono essere mantenuti singolarmente sufficienti.

I senatori BERTONI e GRECO sono del pari contrari all'emendamento.

Il relatore FASSONE sottolinea che nel parere reso sul disegno di legge in titolo la 1^a Commissione ha fatto rilevare una contraddizione fra il comma 6 e il successivo comma 7 dell'articolo in esame.

Il senatore SENESE propone pertanto una riformulazione del comma 7 che, fatta propria dal RELATORE, tende a sostituire al comma 7 la parola «alcuni» con le altre «uno o più».

Tale riformulazione è accolta dalla Commissione, che respinge conseguentemente l'emendamento 11.10.

L'emendamento 11.11 è dichiarato decaduto per l'assenza della presentatrice senatrice Scopelliti.

Sono invece accolti senza dibattito gli emendamenti 11.12 e 11.13.

All'unanimità è approvato l'emendamento 11.14, unitamente all'emendamento 11.15.

L'articolo 11 è poi approvato nel suo complesso con le modifiche apportate.

In sede di esame dell'articolo 12, in assenza della presentatrice senatrice Scopelliti, il senatore BUCCIERO fa proprio l'emendamento 12.1.

L'emendamento 12.1 è, poi, ritirato dal senatore BUCCIERO dopo che il relatore FASSONE ha accettato una riformulazione prospettata dal senatore BUCCIERO tendente a prolungare ad un anno il periodo che deve trascorrere fra il giudizio non positivo del Consiglio Superiore della Magistratura e la nuova valutazione di professionalità, modificando conseguentemente anche il comma 2 del medesimo articolo 12 con la sostituzione delle parole «del sesto mese» con le parole «dell'anno».

La Commissione accoglie, senza dibattito l'emendamento 12.2.

Il relatore FASSONE illustra il proprio emendamento 12.3, chiarendo che esso si propone di circoscrivere l'ambito della seconda valutazione di professionalità dopo un giudizio non positivo alla sola espressione di un giudizio positivo o negativo, senza valutazioni intermedie.

Il presidente CIRAMI e il senatore CENTARO aggiungono la propria firma all'emendamento 12.3.

L'emendamento è, quindi, accolto in una riformulazione testuale, che ne prevede la collocazione alla fine del comma 1 (12.3 nuovo testo).

L'articolo 12 è poi approvato nel suo complesso con le modifiche apportate.

All'articolo 13, senza discussione, è accolto l'emendamento 13.1.

È altresì approvato l'emendamento 13.2, dopo che il presidente CI-RAMI – che ne è il presentatore – ha fornito chiarimenti al relatore FASSONE in merito alla incidenza sulle capacità professionali dei corsi di riqualificazione previsti dall'articolo in esame.

Senza dibattito è accolto emendamento 13.3.

L'emendamento 13.4 è accantonato, su richiesta del relatore FAS-SONE, in attesa di trattare il correlato emendamento 18.1.

Sull'emendamento 13.5 il senatore BUCCIERO esprime perplessità non apparendogli opportuno introdurre un procedimento *ad hoc* per disciplinare l'audizione del magistrato in caso di giudizio negativo sulla professionalità in aggiunta a quanto già previsto dallo stesso articolo 13.

Il senatore CENTARO, dopo aver rilevato che l'articolo 13 istituzionalizza il principio della incompatibilità con specifiche funzioni, ritiene più opportuna la collocazione della procedura proposta dall'emendamento 13.5 nella sede dell'articolo 2 della «legge sulle guarentigie della magistratura» di cui al R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, norma che già disciplina il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni.

Il senatore GRECO è favorevole all'emendamento, avuto riguardo alla natura delle conseguenze il che giudizio negativo comporta, precipuamente la perdita del diritto all'aumento periodico. Non condivide, invece, la prospettata presenza di un magistrato per assistere il collega nel corso del giudizio, non trattandosi di un giudizio disciplinare.

Il senatore RUSSO è anch'egli favorevole all'emendamento proposto nonchè alla previsione dell'assistenza effettuata da un magistrato: tali osservazioni riferisce non solo al comma 3 dell'articolo 13, ma anche al comma 1, che pure prospetta in caso di giudizio negativo sulla pro-

fessionalità la conseguenza di un eventuale cambio di funzione del magistrato.

Il senatore CENTARO ribadisce che le proprie osservazioni non intendono mettere in discussione il merito dell'emendamento, ma hanno riguardo ad un problema di sistematica e di collocazione delle norme stesse.

Il presidente CIRAMI è del pari favorevole all'emendamento, considerando che l'articolo 13 disciplina una fattispecie in cui le garanzie del magistrato vanno dilatate il più possibile.

Il senatore BERTONI è favorevole all'emendamento e rileva come esso proponga una opportuna procedimentalizzazione delle norme sostanziali già contenute nell'articolo in esame.

Conclude prefigurando una modifica dell'ultima parte dell'emendamento 13.5 per maggiormente concentrare i tempi del procedimento in questione.

Il senatore RUSSO, su tale ultimo aspetto, ritiene opportuno prevedere anche l'eventualità che vi siano impedimenti non solo del magistrato designato, ma anche del magistrato interessato. Propone di aggiungere alla fine dell'emendamento 13.5 le parole «per l'assistenza» dopo la parola «designato».

Concorda il senatore BERTONI, che rinuncia alla sua proposta di riformulazione.

Il senatore SENESE, premesso di essere totalmente favorevole alla filosofia del disegno di legge ed alla esigenza di procedere con rigore alla valutazione di professionalità del magistrato, ritiene necessario provvedere a tale valutazione con le più ampie garanzie, anche per non offrire il destro a forme di controllo che si rivelino punitive. Dopo aver ricordato i motivi che hanno indotto prima il Consiglio superiore della magistratura e poi il legislatore ad estendere la presenza del difensore dal procedimento disciplinare al procedimento relativo ai casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento giudiziario o negli altri casi indicati dalla legge, il senatore Senese sottolinea come ognuna delle menzionate ipotesi fa riferimento al principio della inamovibilità del magistrato che, costituzionalmente previsto, non poteva essere messo in discussione senza rispettare pienamente il principio del contraddittorio. È pertanto del tutto favorevole all'emendamento, con le modifiche proposte, considerando che anche nei casi previsti dall'articolo 13 si va ad incidere con un procedimento amministrativo su tale principio costituzionale.

Il senatore BUCCIERO interviene nuovamente per richiamare l'attenzione della Commissione sul rischio di introdurre un ulteriore procedimento per la valutazione di professionalità, che amplierebbe in modo disomogeneo i già numerosi procedimenti amministrativi previsti per i magistrati. Ribadisce l'inopportunità della prevista assistenza del magistrato.

Il relatore FASSONE è favorevole all'emendamento, considerando non solo che l'articolo 129 del testo unico sul pubblico impiego già contempla una procedura garantita per l'impiegato in sede di dispensa per insufficiente rendimento, ma anche perchè la Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 1994 ha dichiarato illegittimo l'articolo 33, secondo comma, della «legge sulle guarentigie» nella parte in cui non consente alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di disporre di ufficio la nomina di un magistrato difensore se la parte non può avvalersi del magistrato nominato.

La Commissione accoglie, quindi, l'emendamento 13.5 nel testo riformulato.

In attesa di esaminare l'emendamento 13.4, accantonato, si conviene di passare all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

126^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità

(100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati

(1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1799, assunto come testo-base.

Sono presi in esame gli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il relatore FASSONE, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1; il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

Il senatore RUSSO rileva come l'approvazione dell'emendamento 14.1 appaia opportuna a fini di maggior chiarezza.

L'emendamento 14.1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il relatore FASSONE, nell'esprimere nella sostanza parere favorevole sull'emendamento 14.2, ne prospetta una riformulazione.

Il sottosegretario MIRONE concorda con il relatore.

Il senatore CIRAMI richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 14 del disegno di legge n. 1799 non chiarisce a quale organo competa l'espressione del parere da esso previsto nel caso di magistrati che siano stati eletti al Parlamento.

Il senatore RUSSO osserva che, in questo caso, il parere, ai sensi dell'articolo 14, sarà espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma.

Il senatore CIRAMI rileva che l'articolo 14 prevede altresì che la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo debba essere effettuata sulla base dei parametri contenuti negli articoli da 3 a 7 e che la formulazionte testuale di tali parametri, se riferiti all'attività svolta dai magistrati fuori ruolo, implicherebbe senz'altro problemi di carattere applicativo.

Il senatore BUCCIERO sottolinea poi le perplessità suscitate dal fatto che – a suo avviso – l'emendamento 14.2 prevede un rapporto informativo da parte dei capi degli uffici di provenienza dei magistrati collocati fuori ruolo. Più in generale, non ritiene opportune nè le soluzioni contenute nell'articolo 14 del disegno di legge n. 1799, nè quelle contenute nell'emendamento 14.2.

Dopo interventi delle senatrici SCOPELLITI e BONFIETTI, il senatore RUSSO propone una riformulazione del testo dell'articolo 14 che tiene conto delle indicazioni contenute nell'emendamento 14.2 e che distingue chiaramente l'ipotesi dell'acquisizione del parere del consiglio di amministrazione per la valutazione di professionalità nei confronti dei magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia dall'ipotesi dell'acquisizione del parere del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma per la valutazione di professionalità nei confronti di tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo. Ritiene poi che il primo periodo dell'articolo 14 potrebbe essere riformulato sostituendo il riferimento agli articoli da 3 a 7 con l'esplicita menzione dei parametri di capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza indicati nelle rubriche degli stessi articoli. Dovrebbe altresì essere esplicitato che tali parametri dovranno essere riferiti all'attività svolta dal magistrato in posizione di fuori ruolo.

Il sottosegretario MIRONE fa presente che il riferimento ai parametri contenuti negli articoli da 3 a 7, all'attività svolta dal magistrato in posizione di fuori ruolo emerge già implicitamente dall'attuale testo dell'articolo 14.

La senatrice SCOPELLITI osserva che costituisce indubbiamente un privilegio il fatto che l'attività svolta da un magistrato presso un Ministero, e quindi non nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sia considerata ai fini della valutazione di professionalità.

Il senatore RUSSO osserva che ciò vale anche per qualsiasi pubblico impiegato che sia collocato fuori ruolo presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Il relatore FASSONE rileva che non può essere penalizzato il magistrato collocato fuori ruolo sulla base di una disposizione di legge che lo prevede. Ritiene poi opportuna la precisazione del senatore Russo che ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di chiarire che i parametri indicati dal primo periodo dell'articolo 14 trovino applicazione in riferimento all'attività svolta dal magistrato durante il periodo in cui è stato collocato fuori ruolo.

Ritiene in conclusione che, con questa osservazione, l'emendamento 14.2 sia senz'altro condivisibile.

Il senatore CIRAMI osserva che per i magistrati eletti parlamentari si dovrebbe tener conto dell'attività da essi svolta in tale veste.

La senatrice SCOPELLITI dissente perchè non vi è specificità nell'attività dei magistrati parlamentari: pertanto è singolare il tenerne conto ai fini di una valutazione di professionalità.

Il senatore BERTONI osserva come la promuovibilità dei magistrati membri del Parlamento sia desumibile chiaramente dal testo dell'articolo 98, comma 2, della Costituzione il quale ammette che i pubblici dipendenti e quindi anche i magistrati, che hanno rivestito tale qualifica, possono conseguire promozioni per anzianità. Tale disposizione costituzionale è stata interpretata nel senso di escludere la possibilità di promozioni di magistrati sulla base di valutazioni per merito comparativo. Ciò ha quindi consentito l'applicazione della normativa vigente in quanto si è ritenuto che le valutazioni da essa previste abbiano carattere assoluto. Il problema è quindi quello di stabilire se le valutazioni previste dall'articolo 14 del disegno di legge n. 1799 implicano giudizi comparativi tali da impedirne l'applicazione ai fini della promozione di magistrati che siano stati membri del Parlamento.

Rileva in ultimo come, pur essendo senz'altro opportuna una riduzione del numero dei magistrati collocati fuori ruolo – direzione peraltro nella quale il Governo si è già mosso e intende continuare a muoversi – appaia condivisibile che nei confronti di quelli che continueranno a trovarsi in questa posizione l'attività svolta in tale sede sia considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 14.

Il senatore BUCCIERO propone che si pervenga ad una riformulazione dell'articolo 14 che faciliti l'applicazione dei parametri di cui agli articoli da 3 a 7 ai magistrati collocati in posizione di fuori ruolo. Ribadisce poi come appaia incongruo che il rapporto informativo di cui all'emendamento 14.2 venga espresso dal capo dell'ufficio di provenienza del magistrato collocato fuori ruolo.

Il sottosegretario MIRONE fa presente come dalla lettera dell'emendamento 14.2 emerga invece che il rapporto informativo in questione dovrà essere reso dal capo dell'ufficio non giudiziario presso cui è avvenuto il collocamento fuori ruolo.

Il senatore BERTONI e il presidente CIRAMI ritengono senz'altro corretta l'interpretazione prospettata dal rappresentante del Governo.

Il senatore BUCCIERO ritiene pertanto superata la sua osservazione al riguardo.

Dopo interventi del relatore FASSONE e del senatore RUSSO, su proposta del presidente CIRAMI, si propone di accantonare l'emendamento 14.2.

Il senatore BUCCIERO chiede, quindi, chiarimenti circa l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 14, in merito alle caratteristiche della documentazione che il magistrato interessato può produrre, in aggiunta alla relazione dell'autorità presso cui presta servizio in posizione di fuori ruolo.

Seguono al riguardo interventi del senatore RUSSO – che ritiene di dover interpretare la disposizione nel senso che il requisito della pertinenza alla professionalità debba essere riferito alla documentazione, at-

teso che per la valutazione debbono valere i parametri indicati negli articoli da 3 a 7 – e del presidente CIRAMI – il quale ricorda come l'articolo 8 del disegno di legge all'esame, alla lettera a) già preveda la facoltà del magistrato di descrivere nella propria relazione sul lavoro svolto anche quant'altro egli ritenga utile per la valutazione di professionalità.

Il senatore RUSSO e il presidente CIRAMI invitano comunque il relatore ad una riformulazione dell'articolo 14 che tenga conto del dibattito.

La senatrice SCOPELLITI tiene a precisare di non condividere la scelta di affidare la redazione del rapporto informativo al consiglio di amministrazione in una composizione limitata al suo Presidente e ai soli membri che rivestono la qualità di magistrato. Ritiene la disposizione limitativa nei confronti del consiglio di amministrazione nella sua espressione collegiale oltrechè frutto di una istanza corporativistica.

Su proposta del presidente CIRAMI l'articolo 14 viene, quindi accantonato, con l'intesa che il relatore procederà ad una migliore formulazione del testo secondo le indicazioni emerse dal dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

Art. 9.

Al comma 9, sopprimere le parole: «non positivo».

9.11 Scopelliti

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

10.1 Scopelliti

Al comma 1, primo e secondo capoverso le parole da: «Presso ogni corte» fino a: «generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presso ogni corte d'appello è costituita una commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice è presieduta dal presidente della Corte d'appello e composta dal procuratore generale della Repubblica, dal presidente dell'ordine degli avvocati e da quattro professori ordinari in materie giuridiche nominati dal Ministro di grazia e giustizia».

10.1 (Nuovo testo) Scopelliti

Al comma 6, dopo le parole: «Repubblica presso la corte medesima» aggiungere le seguenti: «dal Presidente dell'Ordine nazionale degli avvocati e da quattro professori ordinari di università di materie giuridiche nominati con decreto dal Ministro di grazia e giustizia».

10.2 Scopelliti

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «della Repubblica», aggiungere le parole: «del Presidente del Consiglio degli ordini del distretto e da un suo delegato».

10.5 CALLEGARO, BATTAGLIA

Art. 11.

Al comma 1, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.1 CIRAMI

Al comma 2, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.3 CIRAMI

Al comma 4, dopo la parola: «valutazioni» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.5 CIRAMI

Al comma 5, dopo la parola: «giudizio» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.6 CIRAMI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e ai fini» a: «professionalità».

11.7 Scopelliti

Al comma 5, dopo la parola: «indirettamente» aggiungere le seguenti: «alla attitudine e».

11.8 CIRAMI

Al comma 6, dopo la parola: «giudizio» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.9 CIRAMI

Al comma 6, dopo la parola: «modo» inserire la seguente: «complessivamente» e sopprimere la parola: «tutti».

11.10 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 7.

11.11 Scopelliti

Al comma 7, dopo la parola: «giudizio» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.12 CIRAMI

Al comma 8, dopo la parola: «giudizio» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

11.13 CIRAMI

Al comma 8, sostituire la parola: «requisiti» con l'altra: «parametri».

11.14 FASSONE

Nel titolo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere la seguente: «di attitudine e».

11.15 CIRAMI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1 Scopelliti

Al comma 1, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

12.2 CIRAMI

Al comma 2, premettere al testo le seguenti parole: «Tale nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

12.3 FASSONE

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

12.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

13.1 CIRAMI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «riqualificazione» aggiungere la seguente: «attitudinale e».

13.2 CIRAMI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di professionalità».

13.3 CIRAMI

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

- «2. Il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio sino alla successiva valutazione positiva.
- 3. La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

13.4 Fassone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. Prima dell'audizione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e la audizione devono intercorrere un termine non inferiore a 60 giorni. Il magistrato, ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da altro magistrato nel corso della stessa. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento della audizione per impedimento del magistrato designato».

13.5 IL GOVERNO

Art. 14.

Al comma 1, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

14.1 CIRAMI

Al comma 1, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono, composto oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualità di magistrato» e sono soppresse le parole: «nella composizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 25 luglio 1966, n. 570».

14.2 IL GOVERNO

Art. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi previsti dal comma 1, non si considerano i periodi temporali di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge».

18.1 IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

55^a Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Armando Sanguini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri

(R048 000, C03^a, 0001°)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente MIGONE porge il benvenuto all'ospite, la cui recente nomina alla direzione generale per le relazioni culturali testimonia il nuovo corso che vede una maggior centralità della cultura nella politica estera italiana, cui sta seguendo un lento passaggio operativo.

Il ministro plenipotenziario SANGUINI, facendo riferimento alla relazione distribuita ai membri della Commissione, in cui si evidenzia il limite delle proprie valutazioni dato il breve arco di tempo trascorso dall'assunzione dell'incarico ricoperto, effettua una ricognizione di massima sulle singole aree e le linee progettuali di esse. Sottolineando in primo luogo che la politica estera di un paese come l'Italia non può non riconoscere nella dimensione culturale e della ricerca scientifica un fattore costitutivo e qualificante di primaria importanza, rileva che un particolare accento va posto sull'esigenza di rafforzare e rilanciare questa fondamentale componente a beneficio del paese nel suo complesso in termini non solo di immagine ma anche di specifici e concreti interessi. Per conseguire questo obiettivo sono necessari, tra l'altro, una rinnovata

capacità di progettazione, una logica di sistema alla quale ispirare tutti i processi di analisi, programmazione ed attuazione, ed infine un processo continuo di razionalizzazione sia sotto il profilo organizzativo che su quello delle risorse umane e strumentali, tenendo presenti le correlazioni tra il mondo della cultura e quello degli interessi. Particolare attenzione va dedicata aggiornando e proseguendo nei rapporti con le altre strutture dello Stato impegnate in quest'area e in settori ad essa collegati sul piano razionale, rafforzando le interelazioni e offrendo il circuito internazionale a questa priorità. Il momento formale è costituito dagli accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano con gli altri paesi, che occorre personalizzare e mirare, con dotazioni finanziarie corrispondenti e privilegiando le aree di interesse per l'Italia. Occorre affiancare certezze normative e certezze di portafoglio, oltre a richiedere maggiori risorse finanziarie e umane necessarie per raggiungere un piano virtuoso che avvicini l'Italia alla politica culturale svolta dai partners di paesi comparabili: non è da sottacere infatti l'esiguità sia delle dotazioni che degli addetti a questo settore.

Per quanto riguarda la diffusione della lingua italiana essa costituisce un'area di prioritario impegno sia certificando una qualità di corsi di insegnamento articolato su cinque livelli, sia mediante impiego dello strumento radiotelevisivo a complemento del rapporto diretto: sono in corso progetti relativi a corsi per bambini e adulti e collaborazioni a programmi virtuali su tutti i campi della cultura italiana. Oltre a mantenere contatti più serrati con centri accademici stranieri, sottolinea l'importanza della promozione dell'editoria italiana e della diffusione di materiale all'estero, che risente purtroppo di una forte penalizzazione a causa dei vincoli amministrativi e finanziari vigenti oltre che, soprattutto, della scarsità delle risorse disponibili. Per quanto riguarda le scuole italiane all'estero la linea da seguire appare quella di privilegiare quelle di livello eccellente, dando al contempo un forte impulso ad evolvere verso un modello bilingue; per gli istituti di cultura, che risentono di forti carenze di personale nonchè di una cronica scarsezza di risorse, si pone un'imprescindibile esigenza di riequilibrio quale condizione per procedere alla razionalizzazione della rete in modo da consentire presenza ed efficacia operativa in talune aree di interesse preminente. La partecipazione a eventi culturali sarà mirata al fine di una presenza significativa ai grandi eventi per non disperdere le già scarse risorse.

Infine brevemente il ministro Sanguini accenna agli strumenti essenziali costituiti dalle borse di studio per studenti stranieri, dagli scambi giovanili, dalla partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali, a cominciare dall'UNESCO, cui l'Italia assicura un importante sostegno finanziario; come pure nel campo della cooperazione scientifica e tecnologica al fine di valorizzare il polo di Trieste e Venezia per realizzare maggiori saldature con il sistema della ricerca in Italia e per giungere alla partecipazione qualificata a programmi scientifici e a progetti multilaterali.

Il senatore PIANETTA dichiara anzitutto di condividere la concezione dell'attività di promozione culturale come un investimento per il

paese. In primo luogo tale attività dovrebbe rivolgersi alle persone di origine italiana che vivono in tutti i continenti: si tratta di oltre sessanta milioni di individui, che potrebbero trasformarsi in veri ambasciatori della cultura italiana. Ciò richiede però l'impiego di nuovi strumenti multimediali, non essendo pensabile raggiungere una platea di persone così vasta attraverso i canali tradizionali.

Il ministro SANGUINI concorda sull'esigenza di raggiungere i connazionali all'estero con modalità innovative, tanto più che molte comunità di origine italiana non ruotano intorno alle rappresentanze diplomatiche e agli altri uffici italiani all'estero.

Il senatore TABLADINI rileva che le scuole italiane all'estero costano molto all'erario e hanno pochi allievi, tra cui solitamente non figurano i figli dei diplomatici. Sull'alto livello dei costi incidono in misura abnorme gli emolumenti degli insegnanti, i quali, anche tenendo conto delle spese per il soggiorno all'estero, sono retribuiti in proporzione molto di più dei colleghi che insegnano in Italia. Chiede poi se corrisponde al vero che meno di un quinto degli insegnanti inviati all'estero provenga dalle regioni del Nord.

Infine fa presente che, durante un suo soggiorno a San Francisco, il console generale gli mostrò una rivista italiana che si distingueva per gli insulti verso la Lega Nord: domanda se tale rivista riceva per caso finanziamenti dal Ministero.

Il ministro SANGUINI informa che le scuole italiane all'estero sono soltanto otto e che ad esse fanno capo in tutto 23 sezioni; non risulta che siano scarsamente frequentate, mentre una carenza di allievi può verificarsi nelle scuole italiane private, che il Ministero sostiene con contributi finanziari ovvero con l'invio di alcuni insegnanti. L'orientamento prevalente è di trasformare le scuole statali, rendendole bilingui, mentre per le scuole private è in corso un'analisi costi-benefici i cui risultati saranno sottoposti anche alle competenti Commissioni permanenti.

Per quanto riguarda gli emolumenti degli insegnanti, non ritiene possibile il confronto tra le spese sostenute all'estero e quelle connesse al servizio in Italia; comunque nell'esercizio della delega sul riordino degli assegni di sede saranno riconsiderati anche quelli riguardanti il personale delle scuole all'estero. Infine chiede al senatore Tabladini maggiori informazioni sulla rivista da lui letta a San Francisco, al fine di poter verificare se percepisce finanziamenti da parte del Ministero.

Il presidente MIGONE prende atto che il Ministero invierà alla Commissione i risultati delle analisi costi-benefici sulle scuole private all'estero. Rileva poi che la questione sollevata dal senatore Tabladini in ordine alla provenienza geografica degli insegnanti ha un fondamento reale, che riguarda in realtà anche i diplomatici: ha potuto accertare che, dei trecento diplomatici assunti con gli ultimi concorsi, l'ottanta per cento proviene dalle università di Roma e di Napoli, nonchè dalla facoltà Cesare Alfieri di Firenze. Ciò in altri periodi poteva essere com-

prensibile, ma nell'attuale situazione, caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione intellettuale, è essenziale un riequilibrio anche nella provenienza geografica della burocrazia.

Dopo un'interruzione del senatore Andreotti, che invita a considerare anche la provenienza geografica dei partecipanti ai concorsi, il presidente Migone ammette che la percentuale tra le varie regioni rilevata tra i partecipanti ai concorsi corrisponde in linea di massima a quella rilevata tra i vincitori. In ogni caso per il concorso diplomatico è necessario rimettere in discussione l'intera struttura del reclutamento, mentre per la selezione degli insegnanti il Ministero sconta un pesante retaggio clientelare.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che l'analisi testè svolta dal Presidente sarebbe incompleta se non si tenesse conto di un aspetto storico: il Piemonte è la sola regione settentrionale ad aver dato quadri dirigenti allo Stato, mentre la borghesia del Lombardo-Veneto ha abdicato da sempre a svolgere una funzione di classe dirigente. Non si può dunque criticare chi ha cercato l'impiego pubblico, ma occorre piuttosto stigmatizzare le responsabilità di chi lo ha sempre evitato. La questione settentrionale non si comprenderebbe pienamente ignorando questa lunga assenza di Milano, che di tanto in tanto si scuote e, scoprendo che lo Stato non funziona, produce prima il fascismo e poi il leghismo.

Il senatore TABLADINI dichiara di convidivere in parte l'analisi storica del senatore Vertone Grimaldi, ma gli fa osservare che da ben dieci anni la Lega Nord ha portato in Parlamento l'esigenza di un riequilibrio nella composizione della classe dirigente italiana.

Il presidente MIGONE, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Fa poi presente al ministro Sanguini che la Commissione è consapevole dell'urgenza di approvare il disegno di legge sul finanziamento delle istituzioni culturali, la cui discussione proseguirà nella seduta di domani.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

58^a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(682) BONFIETTI. – Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il Presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione e si era conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola al sottosegretario Brutti per la replica.

Il sottosegretario BRUTTI esprime apprezzamento sulla *ratio* del disegno di legge e ringrazia il relatore per aver impostato, a suo avviso, correttamente le questioni sottese al provvedimento. Tuttavia il Governo suggerisce alcune proposte di modifica per rendere più razionale l'impianto: in primo luogo, occorrerebbe estendere l'applicazione della normativa contenuta nel disegno di legge anche ad altre attività che possono considerarsi pericolose quali l'uso delle armi da fuoco, la bonifica dei poligoni e il controllo dello spazio aereo. Occorrerebbe poi valutare più opportunamente le norme relative alle eventuali spese processuali del conduttore di mezzi militari imputato in procedimenti penali per dolo o colpa grave; ricorda a questo proposito che esistono norme nell'ordinamento cui fare riferimento, quali quelle relative alla responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge n. 117 del 1988.

In conclusione il Sottosegretario Brutti manifesta il favore del Governo ad approvare in tempi rapidi il provvedimento con le modifiche suggerite.

Il PRESIDENTE dà quindi conto del parere favorevole con condizioni espresso dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) e di quello favorevole della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il relatore DE GUIDI, replicando agli intervenuti, ricorda che i rappresentanti di tutte le parti politiche hanno espresso consenso all'impianto generale del provvedimento ed hanno convenuto sulla necessità di approvarlo in tempi brevi pur con modificazioni.

Rispondendo al senatore Manca, che nel corso della discussione generale aveva avanzato l'ipotesi di differenziare la valenza della copertura in relazione al mezzo militare utilizzato, rileva che tale diversificazione potrà essere fatta valere in sede di stipula dei contratti assicurativi da parte del Ministero della difesa. Quanto poi alla responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato, richiamata dal senatore Danieli, il disegno di legge già dà risposte esaurienti all'articolo 5.

Il relatore si sofferma poi sul parere espresso dalla 2ª Commissione permanente che ha avanzato alcuni rilievi in materia di responsabilità civile in riferimento al dipendente che ha causato il danno: assicura che è sua intenzione tener conto di tali rilievi presentando appositi emendamenti.

Quanto poi alle modifiche suggerite dal sottosegretario Brutti in ordine all'allargamento della copertura anche ad altre attività che possono ritenersi pericolose, rileva che la questione potrà essere utilmente affrontata in una ulteriore proposta legislativa, una volta verificata la operatività della normativa che il Senato si appresta ad approvare. Ritiene invece che si possa fin d'ora inserire nel disegno di legge tra le attività pericolose anche quella relativa all'uso di mezzi cingolati e blindati e preannuncia un emendamento in tal senso.

Il relatore, infine, fa presente che l'articolo 6 estende la normativa alle Forze di polizia; egli ritiene che per ora sia opportuno limitare la regolamentazione alle Forze armate poichè un eventuale estensione alle Forze di polizia imporrebbe la modifica delle clausole di copertura finanziaria estendendole anche a tutti i dicasteri cui fanno capo le diverse Forze di polizia operanti in Italia.

Il presidente GUALTIERI propone quindi di fissare per Venerdì 16 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Suggerisce poi di limitare la normativa alle sole Forze armate per rendere possibile una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore MANCA condivide l'esigenza prospettata dal Presidente di approvare in tempi brevi il disegno di legge; chiede tuttavia un chiarimento al sottosegretario Brutti in ordine alle spese processuali dei conduttori di aeromobili e di navi, imputati in procedimenti penali.

Il sottosegretario BRUTTI ribadisce che il Governo è favorevole a modificare quella parte del provvedimento.

Il senatore UCCHIELLI ritiene a sua volta opportuno limitare la regolamentazione della materia per dare risposta con tempestività ai problemi che hanno originato la presentazione del disegno di legge. Chiede poi alcuni chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria e sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato il passaggio alla sede deliberante.

Il presidente GUALTIERI risponde che, per quanto riguarda la copertura finanziaria, la Commissione bilancio deve ancora esprimersi e, ricordate le norme regolamentari relative al trasferimento alla sede deliberante, osserva che la Commissione potrà senz'altro valutare successivamente tale eventualità.

Il senatore PALOMBO si dichiara d'accordo a circoscrivere alle sole Forze armate la materia regolata dal disegno di legge in titolo e concorda con l'esigenza di procedere con la massima celerità.

Il senatore MANFREDI segnala che, qualora il Parlamento approvasse un disegno di legge limitato al solo Ministero della difesa, le questioni trascurate –e relative alla responsabilità di tutte le Forze di polizia- emergeranno, imponendo alle Camere di procedere ad ulteriori atti normativi per non penalizzare coloro che, pur svolgendo le medesime attività contemplate nel disegno di legge in titolo, non godranno della medesima copertura.

La Commissione quindi conviene sulla proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a Venerdì 16 maggio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(360-B) LORETO ed altri. – Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione)

Il presidente GUALTIERI, considerata l'assenza del relatore designato, riferisce sulle modifiche apportate in seconda lettura dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Dette modifiche si sostanziano nella rimodulazione della copertura finanziaria, in forza della quale l'articolo 2 contempla uno stanziamento per l'anno 1997 nell'ordine di cinque miliardi.

Dà quindi notizia del prescritto parere, non ostativo, della Commissione bilancio e conclude auspicando la sollecita approvazione del provvedimento in esame.

Interviene in discussione generale il senatore AGOSTINI aderendo alle soluzioni prospettate e preannunciando voto favorevole alla modifica introdotta presso l'altro ramo del Parlamento.

Poichè nessun altro chiede di intervenire e poichè il rappresentante del Governo rinuncia a replicare, il presidente GUALTIERI pone in votazione l'articolo 2, come modificato dalla Camera dei deputati, ed è approvato. Pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di beneficienza «Vittorio Emanuele III» (n. 33)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) (2014 078, C04ª, 0002°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 1997.

Il presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta precedente si era esaurita la discussione; occorre quindi passare alla votazione relativa alla proposta di nominare il generale Vincenzo Parente Presidente dell'Istituto nazionale di beneficienza «Vittorio Emanuele III».

Si passa quindi alla votazione alla quale prendono parte i senatori AGOSTINI, BARBIERI, in sostituzione del senatore Forcieri, BERTONI, in sostituzione del senatore Arlacchi, BONFIETTI, in sostituzione della senatrice D'Alessandro Prisco, DE GUIDI, DOLAZZA, GUALTIERI, MANCA, MANFREDI, PALOMBO, PETRUCCI, PREIONI, in sostituzione del senatore Ceccato, RUSSO, in sostituzione del senatore Loreto, e UCCHIELLI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti a favore.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

60^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il Tesoro Cavazzuti e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI informa la Commissione che il Presidente del consiglio ha inviato al Presidente del Senato una risposta, in merito ai chiarimenti richiesti riguardo alla copertura finanziaria del disegno di legge in titolo. In particolare, il Presidente del consiglio chiarisce che l'utilizzo per l'intervento in Albania di una parte dei fondi di cui agli articoli 47 e 48 della legge n.222 del 1985 (quota di competenza statale dell'8 per mille dell'Irpef) non può essere ritenuto giuridicamente e politicamente precluso dalla posizione contraria assunta dall'Assemblea del Senato con riguardo a una risoluzione del Gruppo parlamentare Forza Italia, che proponeva l'utilizzazione dei fondi dell'8 per mille per interventi in Albania.

Il relatore FERRANTE fa presente che sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano il 6.0.2 e il 6.0.3, che utilizzano una modalità di copertura (mediante capitolo ordinario di bilancio) non più consentita dalla normativa contabile. Con riguardo all'emendamento 6.0.1, occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro sulla

congruità della quantificazione dell'onere associato alla deroga ivi prevista al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Occorrerebbe inoltre acquisire il parere del Tesoro sulle possibili implicazioni finanziarie degli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7 (di contenuto identico), che estendono ai medici militari e della polizia di Stato impegnati nella missione in Albania le disposizioni di cui alla legge n. 740 del 1970. Per quanto riguarda infine l'emendamento 5.2, segnala che la sua approvazione è condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a quella dell'emendamento 7.2, che fornisce la copertura finanziaria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, sia per motivi di merito che per la modalità di copertura utilizzata. Il parere del Tesoro è altresì contrario sull'emendamento 6.0.1, il cui onere è sottostimato, essendo valutabile in lire 2,6 miliardi in ragione d'anno. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, mentre, con riguardo all'emendamento 5.2, si associa alle considerazioni svolte dal relatore. Relativamente poi ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 6 maggio in merito all'articolo 6 del provvedimento, fa presente che la modifica del decreto-legge n. 60 del 1997 è intesa a consentire l'effettuazione di alcune spese da parte del Ministero dell'interno sul capitolo 4239 del proprio stato di previsione, integrato nel frattempo, con apposito provvedimento di prelevamento dal fondo per le spese impreviste, con una dotazione finanziaria di 40 miliardi. Allo stesso capitolo dovranno affluire le somme impegnate e mantenute in bilancio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 60, per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto.

Il senatore MORO sottolinea che il costo complessivo dell'operazione è stimato nella relazione tecnica in lire 111 miliardi, mentre la copertura finanziaria è pari ad un importo di 65 miliardi.

Il presidente MORANDO fa presente che la copertura finanziaria del provvedimento si riferisce unicamente all'onere aggiuntivo, rimanendo la parte restante della spesa a carico degli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa.

Il relatore FERRANTE, preso atto del contenuto della lettera inviata dal Presidente del consiglio al Presidente del Senato, nonchè dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, sottolineando che l'utilizzo di una quota dell'8 per mille dell'Irpef di competenza statale per la copertura degli interventi previsti dal provvedimento in esame si pone in linea con lo spirito della legge n. 222 del 1985. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta

sull'emendamento 5.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 7.2.

Il senatore MARINO dichiara di astenersi dal voto, richiamandosi alle considerazioni svolte nella seduta del 6 maggio.

Il senatore MORO dichiara voto contrario a nome del Gruppo Lega Nord.

La Commissione accoglie infine, a maggioranza, la proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

95^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente BISCARDI

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile scorso.

Il presidente relatore BISCARDI avverte in primo luogo che il dibattito sul testo da lui predisposto, previsto per stamane, è rinviato ad altra seduta, a seguito di una richiesta avanzata da taluni senatori per ragioni personali. Propone inoltre che, alla luce dell'esito delle audizioni informali testè effettuate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per oggi alle ore 18, venga posticipato a domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 13.

Senza discussione, la Commissione conviene e il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine)

(R139 b00, C07^a, 0009°)

Il presidente BISCARDI propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine dell'emissione del parere – fissato per lunedì 19 maggio – ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, così come prospettato dal relatore alla Commissione Monticone nella seduta dello scorso 8 maggio.

Senza discussione la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,55.

96^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI
indi del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- (1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
- (1084) BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità
- (1988) LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso, nella quale – ricorda il presidente OSSICINI – erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 2 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1823.

La relatrice PAGANO esprime parere contrario sull'emendamento 2.1. Suggerisce invece una nuova formulazione per gli emendamenti 2.2 e 2.3, secondo la quale per essere ammessi agli esami di Stato gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute debbono aver frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni o abbia funzionato per almeno tre anni consecutivi. Esprime poi parere contrario sugli

emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8 e favorevole sul 2.5 (identico al 2.6). Sull'emendamento 2.8 specifica peraltro che la contrarietà è motivata soprattutto dalla prima delle due parti di cui consta l'emendamento, che comporterebbe inutili complicazioni al sistema scolastico e fornirebbe nuova materia di contenzioso. Più condivisibile sembrerebbe invece la seconda parte, soprattutto per quanto riguarda la questione della idoneità intermedia, per la quale si potrebbe trovare una formulazione adeguata. A fronte del rischio di introdurre ulteriori elementi di complicazione e appesantimento, ritiene comunque preferibile mantenere inalterato il testo del comma 3.

Il sottosegretario MASINI si associa ai pareri espressi dal relatore.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Sulla formulazione degli emendamenti 2.2 e 2.3, interviene il senatore BERGONZI, il quale mette in guardia dai rischi di un testo che consentirebbe l'ammissione agli esami di Stato di alunni di una scuola non statale che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso che solo in un lontano passato abbia funzionato in modo completo (o, peggio ancora, per un solo triennio) e del quale sia stata mantenuta solo l'attivazione dell'ultimo anno.

A giudizio del senatore BISCARDI tale preoccupazione è più formale che sostanziale.

Dopo interventi del senatore MASULLO e nuovamente del senatore BISCARDI, il senatore BERGONZI ribadisce la propria contrarietà agli emendamenti in questione. Suggerisce pertanto di sopprimere quanto meno dal testo la fattispecie per la quale il requisito di completezza possa essere stato presente anche solo in passato.

Il presidente BISCARDI ricorda che il testo è volto a garantire il carattere di serietà degli istituti scolastici e non fa riferimento al percorso formativo dell'alunno. Si tratta d'altronde di un punto che si pone in rapporto di delicato equilibrio con la composizione delle commissioni d'esame e può pertanto essere modificato solo con estrema cautela.

Il senatore BRIGNONE si esprime in senso contrario all'introduzione del principio di consecutività del triennio. Tale caratteristica non è infatti riscontrabile ad esempio nei corsi serali svolti presso istituti scolastici statali, che pure garantiscono l'ammissione agli esami di Stato. Ricorda poi che la previsione dei corsi di studio in via di esaurimento è prevalentemente legata alle maxi-sperimentazioni, ormai quasi del tutto superate in numerosi istituti anche statali.

Il senatore BEVILACQUA si esprime a favore dell'ipotesi di riformulazione della relatrice, dal momento che a suo giudizio è sufficiente che una scuola abbia presentato caratteristiche di continuità anche solo in passato.

Il senatore BERGONZI ricorda che molte scuole potrebbero mantenere l'attivazione dell'ultimo anno del corso di studi strumentalmente, ai soli fini degli esami di maturità, per evidenti motivi economici.

Il senatore RESCAGLIO fa tuttavia presente che vi sono anche molte scuole di qualità che, per motivi oggettivi, si trovano ad avere corsi in via di esaurimento e che sarebbe ingiusto penalizzare.

Si apre quindi un approfondito dibattito sulla formulazione del testo: il senatore MELE si esprime in favore della soppressione delle parole «o abbia funzionato» dalla lettera *b*) del comma 1; il senatore BRI-GNONE suggerisce di collegare l'eventualità che il corso di studi non sia completo alla fattispecie dell'esaurimento; il senatore OCCHIPINTI propone di limitare ad un recente passato la rispondenza ai requisiti di completezza.

Il senatore BRIENZA sottolinea peraltro il rischio di una discriminazione a danno delle scuole statali, qualora ai corsi tenuti dagli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti siano garantite condizioni di preferenza rispetto ai corsi serali delle scuole statali. Si esprime quindi in senso contrario alla consecutività del triennio ipotizzata dalla relatrice. D'altronde, il provvedimento in esame potrebbe rappresentare a suo giudizio una ottima occasione per gettare le basi del futuro disegno di legge sulla parità tra scuola pubblica e scuola privata, anche se la norma in questione non sembra porsi in questa linea.

Dopo brevi interventi del presidente BISCARDI (il quale ricorda come la parità non sia però ancora stata sancita legislativamente) e del senatore RONCONI (il quale osserva che proprio per questo motivo l'opposizione aveva chiesto di rinviare l'esame del provvedimento), prende la parola la relatrice PAGANO. Premesso che il provvedimento in discussione, per la prima volta nella storia repubblicana, si prefigge esplicitamente l'obiettivo di raccordarsi con il futuro provvedimento sulla parità (che rappresenta pertanto un chiaro impegno politico della maggioranza), ella ricorda che lo strumento principale individuato dal testo predisposto dal Comitato ristretto per contrastare il fenomeno dei «diplomifici» è rappresentato dalla norma che impedisce il conferimento di idoneità non consecutive. In quest'ottica, il carattere di completezza del corso di studi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato riveste un'importanza relativa e pertanto la maggioranza si è dimostrata disponibile a venire incontro alle necessità, evidenziate da alcune parti politiche, di quelle scuole che, per difficoltà oggettive, si trovino costrette a dover disattivare alcune classi del corso di studi. L'obiettivo è dunque quello di mantenere ferma la lotta ai «diplomifici», senza nel contempo

penalizzare le scuole di qualità. D'altronde, è a tutti noto come i cosiddetti «diplomifici» non abbiano alcuna difficoltà ad attivare tutte le classi dei più diversi corsi di studi, mentre assai maggiori difficoltà incontrano in tal senso le scuole che sono in regola con i bilanci, la gestione del personale e la qualità didattica offerta agli studenti. Ella si dichiara comunque disponibile a ricercare una migliore formulazione della lettera *b*) del comma 1.

Seguono ulteriori interventi del senatore BERGONZI, del presidente BISCARDI (che suggerisce di menzionare espressamente il carattere di completezza e la fattispecie del corso in via di esaurimento), del senatore CAMPUS (che ricorda come lo Stato possa sempre revocare il riconoscimento conferito a quegli istituti che notoriamente siano diventati dei «diplomifici»), del senatore BRIENZA (che si associa alle considerazioni della relatrice relative alla maggiore incisività delle norme che vietano il conferimento di idoneità non consecutive) e del senatore BEVILACQUA (che conviene sulla opportunità di limitare il requisito ad un triennio, peraltro a suo giudizio non necessariamente consecutivo).

Interviene quindi il sottosegretario SOLIANI: ella ritiene che la previsione di un triennio sia sufficiente ai fini di garantire la serietà dei corsi di studi svolti nelle scuole private. Come è stato da più parti rilevato, altre e più cogenti disposizioni saranno d'altronde previste in altra sede del testo.

Recependo le indicazioni emerse dal dibattito, la RELATRI-CE suggerisce quindi una riformulazione dell'emendamento 2.3 (emendamento 2.3 nuovo testo), che è accolta dal presentatore, senatore RESCAGLIO, e cui aderiscono i senatori BRIGNONE (che conseguentemente ritira l'emendamento 2.2), BEVILACQUA, BRIENZA, OCCHIPINTI e RONCONI.

Previa dichiarazione del senatore BERGONZI, che – pur prendendo atto dell'opportuna modifica – dichiara di non poter votare a favore dell'emendamento 2.3 (nuovo testo), ritenendo ad esso preferibile il mantenimento del carattere di completezza del corso di studi, l'emendamento 2.3 (nuovo testo) è infine posto ai voti ed accolto, con l'intesa che in sede di coordinamento la relatrice potrà provvedere a scomporre la lettera *b*) del comma 1, ai fini di una maggiore comprensibilità del testo.

La Commissione respinge invece l'emendamento 2.4.

Sull'emendamento 2.5, il senatore BERGONZI chiede chiarimenti alla relatrice in ordine al parere favorevole espresso.

La RELATRICE precisa che l'emendamento è conforme all'ordinamento vigente, secondo il quale la promozione conseguita in un istituto pareggiato o legalmente riconosciuto è già valida a tutti gli effetti. Previa dichiarazione di astensione del senatore BERGONZI e di voto favorevole del senatore BEVILACQUA (che ricorda di aver sottoscritto tale emendamento nella seduta del 7 maggio scorso), l'emendamento 2.5 (identico al 2.6) è infine posto ai voti ed accolto.

La Commissione respinge infine, con separate votazioni, gli emendamenti 2.7 e 2.8. Approva invece l'articolo 2, come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1823

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5. Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di 50 giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati privatisti».

2.1 Manis, Meluzzi, De Anna

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «corso di studi che funzioni» inserire le seguenti: «per almeno tre classi del corso quinquennale».

2.2 Brignone, Lorenzi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in modo completo» con le seguenti: «per un triennio».

2.3 Rescaglio, Monticone

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che funzioni o abbia funzionato in modo completo, ancorchè» con le seguenti: «che funzioni almeno per un triennio, oppure»; conseguentemente sopprimere le parole: «di completezza».

2.3 (Nuovo testo) RESCAGLIO, BRIGNONE, BEVILACQUA, BRIENZA, OCCHI-PINTI, PAGANO, RONCONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di 50 giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati privatisti».

2.4 Ronconi

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «conseguita in un istituto statale».

2.5 Ronconi, Bevilacqua

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «conseguita in un istituto statale».

2.6 Manis, Meluzzi, De Anna

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si tiene conto anche della formazione professionale eventualmente acquisita».

2.7 Manis, Meluzzi, De Anna

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «se dalle prove emerge una valutazione sufficiente secondo i criteri adottati dal collegio dei docenti per valutare gli alunni interni negli scrutini finali. La commissione deve, inoltre, deliberare un giudizio di idoneità ad una delle classi per cui il candidato ha sostenuto l'esame».

2.8 Ronconi

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

88^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2206) Interventi nel settore dei trasporti (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha per primo la parola il senatore TERRACINI che esprime sul provvedimento un giudizio negativo in quanto molte risorse vengono destinate ad opere della cui necessità è dato dubitare. Molte perplessità sollevano gli investimenti destinati al settore aeroportuale ed in particolare quelli destinati agli aeroporti di Bari, Catania e Cagliari tra di loro piuttosto disomogenei, ricorda inoltre che la materia è disciplinata nel decreto legge n. 67 del 1997, già approvato in prima lettura dal Senato. Chiede poi chiarimenti sulla questione relativa ai prepensionamenti dei dipendenti dell'Alitalia e sugli investimenti destinati alla ricapitalizzazione di questa società sui quali occorrerebbe una più approfondita riflessione, anche in considerazione delle decisioni dell'Unione Europea. Intervenendo poi sul tema del trasporto pubblico locale sottolinea la contraddittorietà del meccanismo che prevede la possibilità, da parte delle regioni di contrarre mutui indebitandosi, al fine di ripianare i loro deficit di bilancio. Chiede inoltre chiarimenti sulla realizzazione dell'idrovia padano-veneta e sullo stato di avanzamento della linea ferroviaria Torino-Milano e di quella del Brennero

e infine giudica piuttosto discutibile l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 725 del 1994.

Interviene quindi il senatore CASTELLI che si dichiara deluso dalle politiche dell'attuale Governo nel settore dei trasporti in quanto, nella precedente legislatura, aveva avuto modo di lavorare su questi temi con esponenti di alcuni dei partiti della maggioranza che avevano mostrato maggiore apertura sul tema dell'autonomia locale nel settore dei trasporti. Il disegno di legge va invece nella direzione opposta ed è insufficiente a modernizzare la rete del trasporto nel Paese. Entrando poi nel merito del provvedimento sottolinea la necessità, da parte del Governo, di elaborare un emendamento che sopprima la parte dell'articolo 1, relativa agli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania la cui disciplina è contenuta nel decreto-legge n. 67 del 1997, approvato in prima lettura dal Senato qualche giorno fa. Ritiene poi necessario affrontare il tema degli esuberi del personale dell'Alitalia con un'ottica diversa da quella del prepensionamento in quanto tale operazione è inaccettabile per tutti quei lavoratori che svolgono lavori pesanti e a cui è fatto divieto di andare in pensione prima dei sessanta anni di età. Quanto poi al finanziamento destinato al ripiano di bilancio della società ritiene che tale operazione debba essere sospesa in considerazione delle posizioni espresse fino a questo momento dagli organismi dell'Unione Europea non del tutto favorevoli. Sull'articolo 2, riguardante il trasporto pubblico locale, fa quindi presente che il disegno di legge riesuma una situazione precedente alla legge n. 204 del 1994, riportando in auge la vecchia logica imperante nel passato di scarsa trasparenza nella gestione di finanziamenti degli enti locali e del ripiano dei loro disavanzi. Ritiene inoltre che la norma che obbliga le regioni all'acquisto di autobus sia incongrua rispetto alle necessità delle regioni stesse che potrebbero avere esigenze diverse nel rinnovo dei loro mezzi di trasporto. Relativamente al sistema idroviario padano-veneto chiede quindi al Governo se ritiene che questa sia un'opera fondamentale su cui investire le risorse del Paese, ciò infatti avrebbe effetti assai positivi sull'intero sistema viario. Esprime infine un giudizio negativo sull'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 725 del 1994 in quanto ritiene che ciò comporti un consistente regalo alla TAV e per quanto la sua parte politica sia favorevole allo sviluppo dell'alta velocità pensa tuttavia che non possa essere questo il modo di procedere.

Il senatore BORNACIN sottolinea come il Governo si mostri ogni volta incapace di intervenire nel settore dei trasporti attraverso provvedimenti organici, che abbiano una visione di insieme sullo sviluppo di questo settore. Anche il provvedimento in esame appare più volto a sanare situazioni particolari che non ad intervenire con una logica d'insieme nei diversi settori del trasporto. Fa quindi presente la necessità da parte del Governo di chiarire quali siano i criteri utilizzati per definire i finanziamenti relativi al settore aeroportuale. Infatti, tali criteri sono diversi in relazione agli interventi nei differenti aeroporti; ricorda inoltre la necessità di modificare l'articolo 1 in relazione a quanto stabilito dal

decreto-legge n. 67 del 1997 attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Chiede poi al Governo per quale motivo soltanto gli interventi in alcuni aeroporti siano stati inseriti nel decreto-legge n. 67 ed esprime forti perplessità in particolare sugli interventi destinati ad aeroporti come quello di Salerno, se è vero che sarebbe necessario privilegiare le aree di maggior traffico di passeggeri. Dopo aver chiesto chiarimenti relativamente agli aiuti che lo Stato dovrebbe concedere all'Alitalia per il ripiano del bilancio della società, dichiara di condividere quanto affermato dal senatore Castelli in relazione al trasporto pubblico locale e allo sviluppo del sistema di alta velocità.

Il senatore VERALDI esprime, a nome del gruppo dei Popolari, un giudizio favorevole sul provvedimento che appare guidato da una logica unitaria di intervento volta al miglioramento dei diversi settori del trasporto, da quello aeroportuale a quello ferroviario a quello pubblico locale. Su quest'ultimo tema ritiene tuttavia necessario richiamare l'attenzione del Governo in quanto appare opportuno definire meglio la composizione dei disavanzi delle regioni, in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 204 del 1994, affinchè siano tenute in debita considerazione le differenti realtà locali nelle quali le risorse devono essere investite. Richiama inoltre il problema della viabilità che ha aspetti assai diversi nelle differenti aree del Paese annunciando che il suo Gruppo, su questi punti, presenterà emendamenti. Qualche modifica volta a precisare il testo del disegno di legge sarà inoltre presentata in relazione al ripiano dei disavanzi delle gestioni commissariali disciplinato dal comma 2 dell'articolo 2.

Interviene infine il senatore LAURO che ricorda, in primo luogo, di aver rivolto una serie di interrogazioni al Governo proprio sui temi affrontati dal provvedimento in esame, atti che finora non hanno avuto risposta. Si riferisce in particolare al settore degli aeroporti e delle ferrovie in concessione sui quali la sua parte politica presenterà emendamenti contenenti proposte alternative a quelle avanzate dall'Esecutivo nel disegno di legge. Chiede quindi al rappresentante del Governo chiarimenti relativamente al problema del ripiano del bilancio dell'Alitalia e fa presente la necessità che sia rigorosamente rispettata la normativa europea, a tutela della quale la sua parte politica si appellerà, se necessario, al Presidente della Repubblica oltrechè agli organismi comunitari. Chiede infine di sapere se vi siano emendamenti da parte del Governo in relazione al ripiano dei disavanzi delle regioni relativamente al trasporto pubblico locale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

83^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09^a, 0038^o)

Il Presidente SCIVOLETTO dà preliminarmente conto della risposta, trasmessa dal Presidente del Senato, al quesito procedurale sottopostogli, in relazione alla possibilità di procedere, alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari, all'audizione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte (istituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81). Al riguardo precisa che il Presidente del Senato ha ritenuto sussistenti i presupposti affinchè la Commissione agricoltura - ove così convenga – possa chiedere, in relazione all'esame dei disegni di legge in materia e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, che i componenti della Commissione di indagine (che ha natura di organo amministrativo) forniscano notizie o elementi di carattere amministrativo o tecnico, anche sulla scorta della corrente prassi interpretativa della citata disposizione regolamentare. Peraltro - prosegue il Presidente Scivoletto - alla luce della particolare delicatezza delle funzioni affidate dalla legge alla Commissione di indagine (i cui compiti non si sono esauriti con il deposito della relazione, ma sono stati ulteriormente prorogati con uno strumento di decretazione d'urgenza (in itinere) il Presidente del Senato ha raccomandato di rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio e al Ministro delle risorse agricole, i quali, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza, potranno valutare se vi siano ragioni tali da suggerire un accantonamento od un differimento dell'audizione.

Il Presidente Scivoletto conclusivamente precisa – tenuto conto dell'ampio dibattito già svoltosi nella seduta del 6 maggio scorso in cui è stata da più senatori prospettata l'opportunità di procedere alla citata audizione e alla luce della positiva valutazione sulla procedibilità, ai sensi dell'articolo 47, della prospettata audizione della Commissione di indagine – che spetta ora alla Commissione formalizzare la decisione di procedere all'audizione, i cui tempi potranno successivamente essere definiti anche in Ufficio di Presidenza.

Il senatore RECCIA ritiene necessari dei chiarimenti, in quanto, se si rende necessaria una ulteriore informativa ai fini dell'assenso dell'Esecutivo, ha ragione chi, nella seduta del 6 maggio, aveva sostenuto l'inopportunità di procedere all'audizione, tanto più che, a suo avviso, sussistono già tutti gli elementi per decidere sin d'ora, evitando il rischio di inutili dilazioni. Sottolinea inoltre che, senza tenere conto delle discussioni già svolte nella passata legislatura, la Commissione agricoltura ha da circa un anno affrontato l'esame dei problemi delle quote latte: è pertanto sua ferma opinione che spetti ora al Parlamento l'onere di fornire risposte urgenti ai problemi dei produttori, lavorando con ritmi accelerati alle ipotesi di riforma e rinviando ad un momento successivo la valutazione sull'opportunità di eventuali, ulteriori chiarimenti.

Il PRESIDENTE, ricordato che nel dibattito già svoltosi molti senatori si sono pronunciati in senso favorevole sull'opportunità di procedere a degli approfondimenti sulla materia, attraverso la prospettata audizione (una volta chiarito il quadro procedurale), ribadisce che spetta alla Commissione la decisione in merito.

Il senatore BETTAMIO, ricordato l'orientamento favorevole sia ad una celere illustrazione degli emendamenti all'A.S. 1994, sia alla possibilità di un'audizione della Commissione di indagine (che non potrà presumibilmente fornire risposte «eclatanti»), si esprime favorevolmente allo svolgimento dell'audizione e all'accelerazione dei tempi di illustrazione degli emendamenti.

Dopo che il senatore CARCARINO ha chiesto un chiarimento al senatore Bettamio in ordine alla valutazione sulle risultanze della relazione della Commissione di indagine, ha la parola il senatore PIATTI, il quale, ricordata l'esigenza comunemente avvertita di un approfondimento della portata della relazione, dichiara di convenire sulla opportunità di procedere all'audizione, con le modalità indicate dalla Presidenza del Senato, al fine di acquisire i necessari elementi informativi, come previsto dall'articolo 47; dichiara altresì di convenire sull'esigenza di procedere nell'*iter* di esame dei disegni di legge di riforma della legge n. 468, oltre che dell'AIMA, ferma restando la possibilità di perfezionamenti migliorativi alle proposte emendative già presentate.

Il senatore FUSILLO conviene sulla esigenza di accelerare i tempi di riforma della legge n. 468 e dell'AIMA, esprimendosi anche in senso favorevole sulla audizione della Commissione di indagine, nell'auspicio che possano emergere elementi utili per il lavoro parlamentare.

Il senatore MINARDO, nel convenire sull'esigenza di proseguire, come sottolineato dal senatore Piatti, l'*iter* di esame della riforma della legge n. 468, si esprime altresì in senso favorevole sull'audizione della Commissione di indagine.

La Commissione conviene quindi di procedere all'audizione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 11, dando mandato al Presidente di rivolgersi direttamente, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle risorse agricole per le valutazioni del caso, nell'ambito della rispettiva competenza.

Il PRESIDENTE, precisato che i tempi dell'audizione potranno essere successivamente definiti, prende atto della sostanziale convergenza a procedere nella riforma della legge n. 468, con l'illustrazione degli emendamenti, salva la eventuale decisione sulla riapertura dei termini in relazione a modifiche che si rendessero necessarie rispetto alle proposte emendative già presentate.

Il senatore CARCARINO sottolinea l'esigenza di accelerare anche i lavori di riforma dell'AIMA.

Il PRESIDENTE fa rilevare che la volontà in tal senso della Commissione è confermata dalla convocazione, per la settimana in corso, di tre riunioni del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge di riforma (A.S. 141 e connessi).

IN SEDE REFERENTE

- (139) PIATTI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (995) FUSILLO e BEDIN. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (1587) MELUZZI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario
- (2076) BUCCI ed altri. Nuove norme per il settore lattiero-caseario
- (2133) CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione delle quote latte (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 del disegno di legge n. 1994, assunto come testo base, pubblicati in allegato al resoconto del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 3.13, precisando che si tratta di una riformulazione di carattere tecnico in ordine alla titolarità delle quote.

Dopo che il senatore PREDA ha illustrato l'emendamento 3.17, volto a introdurre un opportuno riferimento alla normativa comunitaria, ha la parola il senatore FUSILLO, il quale illustra l'emendamento 3.18, sottolineando l'opportunità di prevedere, per i provvedimenti regionali, una congrua motivazione, oltre che la possibilità per i produttori di ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione di cui alla legge n. 15 del 1968, alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale sulla materia; dà altresì per illustrato l'emendamento 3.19.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 3.4, volto ad introdurre opportune specificazioni in materia di certificati indicanti le quote e l'emendamento 3.5, relativo ad una riformulazione tecnica del comma 5.

Il senatore PIATTI illustra l'emendamento 3.14 e l'emendamento 3.27, sottolineando in particolare, con riferimento all'emendamento 3.15, l'esigenza di prevedere anche l'ipotesi di una pluralità di acquirenti per la consegna dei certificati; illustra infine l'emendamento 3.26, relativo alla previsione di una istanza di riesame della posizione dei produttori, con previsione della fattispecie del silenzio accoglimento.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 3.20, che prevede un congruo termine per la trasmissione dei certificati individuali e l'emendamento 3.21, relativo alla possibile presentazione di una istanza di riesame della posizione da parte dei produttori, con previsione del meccanismo del silenzio accoglimento.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha dato per illustrati gli emendamenti 3.24 e 3.25, a firma del senatore Magnalbò, il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.1, volto ad evitare problemi in materia di affidabilità dei dati, nonchè il correlato emendamento 3.2; dà quindi per illustrato l'emendamento 3.3.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.8, 3.12 e 3.9, sottolineando in particolare che non sembrano più proponibili, alla luce dei dati resi noti, ipotesi di riduzione delle quote.

Dopo che il senatore BETTAMIO ha dato per illustrato l'emendamento 3.22, specificando che si ottempera così alle previsioni della nor-

mativa comunitaria in materia di compensazione, il senatore BUCCI dà per illustrato l'emendamento 3.23, soppressivo del comma 5.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 3.16, sottolineando che la previsione di cessione temporanea delle quote non utilizzate privilegia i giovani e i piani di sviluppo già approvati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 3.0.1, precisando che nel piano di ristrutturazione, si prevede, ai fini della riassegnazione delle quote rese disponibili, la prioritaria assegnazione ai titolari di quota B ridotta, ai giovani, alla montagna e ad altri particolari fattispecie.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha dato per illustrato l'emendamento 3.0.2 (a firma del senatore Magnalbò), il senatore PIATTI, dichiarandovi di aggiungervi la propria firma, dà per illustrati gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Il senatore FUSILLO dichiara quindi di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.0.3.

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

74^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (n. 36)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: esame e rinvio) (C014 078, C10 $^{\rm a}$, 0012 $^{\rm o}$)

Il relatore LARIZZA, dopo avere effettuato alcune considerazioni sulla rappresentanza delle categorie produttive nell'ambito del Consiglio di amministrazione, rifacendosi al riguardo a quanto previsto dalla legge di riforma dell'ICE e ricordando come la nomina dei membri di detto Consiglio esuli comunque dalle competenze del Parlamento, si sofferma dettagliatamente sul *curriculum* del professor Fabrizio Onida, designato a presidente di tale ente, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore ASCIUTTI, nel manifestare il dissenso della sua parte politica, motiva tale orientamento con valutazioni non concernenti il curriculum o le capacità del designato presidente, ma piuttosto la contrarietà dal medesimo espressa rispetto alla riforma dell'ICE recentemente votata dal Parlamento. Quanto alla rappresentanza delle categorie produttive nel Consiglio di amministrazione, si richiama a quanto deciso dal Parlamento in sede di riforma dell'Ente.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che nella documentazione pervenuta al Parlamento, manca qualsiasi riferimento alla strategia

che l'ICE intende adottare per valorizzare una funzione fondamentale per l'economia del paese. A prescindere dalle capacità del designato presidente, egli non ritiene quindi di poter esprimere un parere favorevole.

Il senatore NAVA, nel sottolineare l'importanza del commercio estero per lo sviluppo dell'economia nazionale, dichiara di condividere l'esigenza manifestata dal gruppo di Forza Italia di far emergere un segnale di novità già a partire dalle nomine.

Il senatore DE CAROLIS, nell'esprimere parere favorevole alla nomina, invita il Governo a tener conto dell'esigenza delle categorie economiche di far sentire la loro voce riguardo alle strategie di un Ente che svolge un ruolo fondamentale per l'economia del paese.

Il senatore Athos DE LUCA si esprime a sua volta a favore della prospettata nomina, ritenendo che i frutti della riforma recentemente approvata dal Parlamento possano vedersi solo in un prossimo futuro. Invita comunque il Governo a far sì che le istanze delle categorie economiche possono essere comunque recepite.

Il senatore PAPPALARDO stigmatizza l'atteggiamento dei gruppi dell'opposizione, le cui perplessità non gli appare possano essere concretamente ricondotte alle nomine già effettuate dal Governo ed a quella attualmente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

116^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 30 aprile 1997.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella seduta del 30 aprile la Commissione aveva accolto la richiesta di un breve rinvio della trattazione dei disegni di legge in titolo, avanzata a nome del Governo dalla sottosegretaria Gasparrini, la quale aveva sottolineato l'esigenza di disporre del tempo necessario ad approfondire i profili finanziari derivanti dai due provvedimenti. Pertanto, il seguito dell'esame congiunto era stato rinviato alla seduta odierna. Dà quindi la parola alla Sottosegretaria.

La Sottosegretaria GASPARRINI fa presente che il Governo non dispone ancora di tutti i dati necessari a valutare l'impatto finanziario dei disegni di legge all'esame, e pertanto ha bisogno ancora di un breve rinvio. Rispondendo ad una domanda della senatrice PILONI, relatrice sui provvedimenti, fa presente che, tra l'altro, occorre verificare la congruità dei contenuti normativi dei testi all'esame congiunto con alcune

recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di integrazione al trattamento minimo.

La relatrice PILONI prende atto delle dichiarazioni della rappresentante del Governo e chiede al Presidente di indicare una data per la ripresa dell'esame congiunto.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della richiesta di rinvio avanzata dalla Sottosegretaria, propone di riprendere l'esame congiunto Martedì 20 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª: favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il relatore DUVA, il quale ricorda preliminarmente che con il provvedimento in titolo il Governo si propone di effettuare una manovra di riequilibrio della finanza pubblica finalizzata a colmare lo scostamento dei risultati relativi all'andamento del fabbisogno del settore statale nel 1996 e nel 1997 dalle previsioni formulate nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 1997-1999 e nella relativa Nota di aggiornamento. Si tratta, infatti, di colmare uno scostamento di 0,8 punti percentuali rispetto alle previsioni, in modo da riportare l'indebitamento netto della pubblica amministrazione su valori coerenti con i criteri di convergenza fissati dal Trattato di Maastricht. Con riguardo a quest'ultimo aggregato che, come è noto, è quello rilevante ai fini dell'ammissione alla prima fase dell'Unione economica monetaria, lo scarto dello 0,8 dal valore di convergenza, fissato al 3 per cento del PIL, è attribuito in parte agli effetti di trascinamento del 1996 e, in altra parte, a una più realistica valutazione degli effetti di contenimento della manovra approvata a fine anno e alla minore crescita dell'economia rispetto a quella stimata dalla Relazione previsionale e programmatica.

Nel decreto-legge n. 79 il Governo ha delineato una serie di misure che tengono conto dell'evoluzione della situazione congiunturale e, al tempo stesso, dell'esigenza di non trascurare gli effetti economici e sociali delle misure di contenimento della finanza pubblica: tali misure non hanno carattere strutturale e tuttavia, poichè comportano effetti destinati a protrarsi anche nel 1998, si pongono come elemento di raccordo in direzione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1998-2000, in corso di predisposizione, e, al tempo stesso, sono coerenti con la strategia di risanamento dei conti pubblici

adottata dal Governo e con l'obiettivo prioritario di non mancare all'appuntamento con l'Unione economica e monetaria e di partecipare a pieno titolo alla sua realizzazione. Di conseguenza, il provvedimento all'esame si inquadra coerentemente nell'ambito delle scelte di politica economica del Governo, scelte che si sono concretizzate in rilevanti interventi di carattere strutturale – destinati a produrre effetti di razionalizzazione, anche sotto il profilo finanziario, sempre più consistenti nel tempo -quali quelli relativi alla riforma tributaria, impostata con le deleghe che figurano nella legge di accompagnamento alla legge finanziaria del 1997; alla riforma della pubblica amministrazione, delineata dalla legge n. 59 del 1997 e alla riforma del bilancio. In questo quadro non va tralasciato il tema della riforma previdenziale, poichè vi è l'esigenza di procedere ad una verifica tempestiva dei risultati della legge n. 335 del 1995 e degli interventi correttivi che andrebbero adottati ove si constatasse un persistente squilibrio nel medio periodo del sistema pensionistico, e che dovrebbero comunque inserirsi nel più ampio tema della riforma dello Stato sociale.

Il relatore, ricordata quindi la quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal provvedimento all'esame, indicata dall'articolo 1 e non modificata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, passa ad esaminare le parti di competenza della Commissione, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 2, riguardante la disciplina della ritenuta fiscale sull'ammontare maturato al 31 dicembre 1996 sul trattamento di fine rapporto. Su tale norma si è concentrata una parte significativa del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati: senza riprendere nel dettaglio i temi di tale discussione, il relatore ricorda che, rispetto alla originaria proposta del Governo, viene previsto un regime più articolato delle esclusioni: in particolare, la Camera dei deputati ha introdotto disposizioni che escludono le imprese con non più di cinquanta dipendenti dal pagamento dell'acconto, limitatamente a 3,89 punti percentuali degli importi maturati al 31 dicembre 1996 e relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione. Altri emendamenti introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento specificano che il versamento dell'acconto non è dovuto per le assunzioni effettuate successivamente al 30 ottobre 1996, ad incremento del numero dei dipendenti dell'azienda ed escludono dall'obbligo di versamento dell'acconto le quote di accantonamento annuale per il trattamento di fine rapporto destinate, in base ad accordi, al finanziamento di forme pensionistiche complementari. Le modifiche ricordate vanno considerate nel complesso in modo positivo, poichè il quadro normativo che ne deriva risulta tale da attenuare in modo significativo gli effetti penalizzanti che le misure originariamente recate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 79 avrebbero potuto comportare nei confronti dell'apparato produttivo, e in particolare nei confronti della piccola impresa. Al tempo stesso, le eventuali riduzioni del gettito appaiono del tutto compatibili con le finalità del provvedimento, tenuto presente anche che i saldi finali, di cui all'articolo 1, non subiscono variazioni.

Importanti misure di razionalizzazione vengono adottate all'articolo 3, che definisce i termini per l'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici e reca nuove disposizioni, di carattere sostanzialmente restrittivo, in ordine al trattamento di fine servizio. Con l'articolo 3-bis, introdotto con un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, vengono modificati i commi 181 e 182 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, e si dispone che il pagamento degli arretrati pensionistici dovuti per effetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale sia effettuato non più mediante emissioni di titoli del debito pubblico, ma in contanti, da parte dei competenti enti previdenziali, ferma restando la ripartizione degli oneri in sei annualità: vengono così definite importanti questioni di giustizia ed equità sollevate da pronunce della Corte costituzionale rimaste per lungo tempo prive di attuazione, e al tempo stesso si individua una soluzione idonea anche a contenere gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle richiamate sentenze.

Per quel che riguarda l'articolo 4, recante norme in materia di condono previdenziale, il relatore in primo luogo osserva che la formulazione del comma 4-bis andrebbe meglio precisata, nel senso che devono considerarsi estinte le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi relativi ai periodi indicati al comma 4 dello stesso articolo 4 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore del decreto-legge all'esame. Più in generale, fatte salve le riserve più volte espresse, e anche in questo caso da riconfermare, sull'istituto del condono, non si può non considerare con favore la circostanza che con le disposizioni di cui all'articolo in discussione si consegue l'apprezzabile obiettivo di recuperare l'evasione contributiva e di aumentare le entrate previdenziali.

Una perplessità sorge invece in considerazione del fatto che, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera all'articolo 14, solo le entrate tributarie derivanti dal decreto-legge all'esame sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria: ne consegue che le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7 – riguardante il programma straordinario di dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici – affluiranno all'entrata dei bilanci degli enti medesimi: a tale proposito si fa rilevare che una tale finalizzazione può essere comprensibile per il condono, mentre le dismissioni non incidono sui bilanci degli enti previdenziali ma sul loro patrimonio e pertanto non si vede per quale motivo le eventuali entrate debbano essere distolte dal conseguimento dell'obiettivo del risanamento della finanza pubblica.

All'articolo 6 figurano importanti disposizioni finalizzate a rendere più rigorose e incisive le norme introdotte con la legge n. 662 del 1996 sulla disciplina del lavoro a tempo parziale per i dipendenti pubblici, in particolare per quel che riguarda le sanzioni previste a carico dei datori di lavoro che non comunichino l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro con pubblici dipendenti all'amministrazione di appartenenza e

per quel che riguarda l'obbligo della pubblica amministrazione di definire puntualmente le situazioni di incompatibilità derivante da conflitti di interessi. La relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 79 non quantifica gli ulteriori risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6: per questi motivi sarebbe opportuno chiedere al Governo di fornire quanto prima alle Camere i dati relativi ai risparmi conseguiti per effetto della applicazione delle disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale per i dipendenti pubblici, al fine di verificare se tali misure hanno conseguito risultati significativi sul versante del contenimento della spesa e predisporre, in caso contrario, i necessari correttivi.

Con tali osservazioni, il relatore propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 79.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANFROI esprime una valutazione negativa sugli articoli di competenza della Commissione, osservando che buona parte degli interventi adottati dal Governo hanno carattere non strutturale e quindi non sono tali da consentire il rispetto effettivo dei parametri di Maastricht, oltre a produrre una conseguenza finanziaria negativa nel prossimo anno, al quale è stata differita l'erogazione delle liquidazioni dei lavoratori dipendenti. L'adesione alla moneta unica europea, in realtà, non è ostacolata soltanto da problemi di carattere finanziario: l'Europa diffida di uno Stato, quello italiano, allo sbando e in cui ha ancora un peso decisivo un partito che si ispira all'ideologia comunista. Le misure adottate, inoltre, sono destinate ad avere effetti negativi anche sull'economia reale; basti pensare a quelle relative al trattamento di fine rapporto che avranno sicuramente delle conseguenze recessive, dato che gli accantonamenti per le liquidazioni sono notoriamente uno strumento di autofinanziamento delle imprese. Non ci si deve dunque meravigliare che tutti gli indici economici mostrino come, in conseguenza delle misure adottate dal Governo Prodi negli ultimi tempi, gli effetti recessivi siano abbondantemente in atto.

Il senatore Manfroi osserva poi che la necessità e l'urgenza di una riforma complessiva dello Stato sociale non debbono far velo sul fatto che le misure che si stanno prospettando penalizzeranno soprattutto i lavoratori e i pensionati del Nord, dove più numerose sono le pensioni di anzianità e vecchiaia, piuttosto che quelli del Sud, dove prevalgono soprattutto le pensioni di carattere assistenziale e di invalidità. Rileva infine che il condono previdenziale non ha provocato questa volta le esecrezioni dei partiti di sinistra, ora al Governo, che era dato ascoltare puntualmente ogni volta che in passato, assai spesso purtroppo, si è deciso di ricorrere ad una tale misura di finanza straordinaria.

Il senatore ZANOLETTI giudica negativamente il provvedimento, pieno di norme affastellate e frammentarie e dagli effetti solamente temporanei, quando non del tutto negativi. Sono da condannare, in particolare, l'ennesimo ricorso al condono previdenziale, ormai trasformato in normale prassi governativa, e la manovra sul trattamento di fine rapporto che aggrava la situazione delle imprese e acuisce le difficoltà del mondo produttivo e dell'*export*, che avrebbero avuto bisogno, invece, di misure di agevolazione degli investimenti. La sua parte politica condanna dunque la manovra di corto respiro del Governo ed auspica che siano finalmente adottate le indispensabili misure strutturali ed organiche di riforma in relazione alle quali è disponibile al confronto e all'approfondimento.

Il senatore MULAS rileva che, come il relatore ha osservato, la manovra in esame si è resa necessaria a causa di una crescita economica inferiore a quella originariamente prevista dal Governo, un cui evidente errore dovrà essere dunque pagato dai contribuenti. In particolare, Alleanza Nazionale è contraria all'anticipo di imposta sui trattamenti di fine rapporto contenuto nell'articolo 2 e alla differenziazione tra dipendenti pubblici e privati relativamente alle misure sul trattamento di fine servizio previste dall'articolo 3.

Il senatore MANZI afferma che sarebbe sbagliato sottovalutare un dato positivo che emerge dal provvedimento e che merita invece la massima valorizzazione poichè dimostra che, nel riequilibrio delle finanze pubbliche, si possono sperimentare strade diverse da quelle intraprese nel passato dai precedenti Governi o anche negli altri paesi europei, che non penalizzino cioè soltanto le fasce deboli dei lavoratori e chiamino tutti i cittadini a contribuire al risanamento in ragione delle loro possibilità, così come sancisce, troppo spesso inefficacemente, la Costituzione. Rifondazione comunista, che voterà a favore del provvedimento, avrebbe peraltro preferito che si fosse mantenuto il testo originario proposto dal Governo in ordine alle misure sul trattamento di fine rapporto e giudicava e continua a giudicare del tutto sbagliate le proposte alternative che si concretizzavano in un pericoloso blocco del turn over in servizi importanti, come quello sanitario o quello assicurato dai Vigili del fuoco. Vi è un tipo di assistenzialismo statale mai segnalato e che ha come destinatarie le grandi, e soltanto le grandi imprese le quali lo reclamano proclamando la nobile finalità della occupazione, la stessa finalità che ora hanno chiamato in causa per opporsi all'intervento sui trattamenti di fine rapporto, nella speranza forse che si sia dimenticato che gli accantonamenti per le liquidazioni corrispondono a retribuzioni differite e sono dunque soldi dei lavoratori che le imprese, dopo averli detratti dai ricavi del conto economico, utilizzano come fonti di finanziamento a costo zero.

Il senatore PELELLA osserva che sul provvedimento si è registrato un clamore eccessivo e politicamente immotivato, mentre esso deve essere giudicato soltanto per ciò che effettivamente contiene, e cioè una serie di misure che, benchè non strutturali, hanno come fine quello del riequilibrio delle finanze pubbliche. È questo il caso, ad esempio, dell'intervento sul trattamento di fine rapporto che ha, all'inizio, suscitato clamorose proteste, e che nel corso dell'esame parlamentare, grazie

ad un egregio lavoro, è stato nel complesso ridimensionato. Anche le misure di carattere previdenziale devono essere giudicate positivamente poichè consentiranno un recupero di gettito, ma anche un rientro nella legalità di un numero elevato di operatori. In generale, il provvedimento non intacca il livello dei redditi di gran parte dei cittadini medi e non una delle misure predisposte colpisce in qualche misura gli interessi popolari. Per questo condivide l'equilibrata relazione svolta dal senatore Duva e auspica che il testo venga approvato il più celermente possibile nella versione licenziata dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE propone quindi di dare mandato al relatore di predisporre un parere favorevole con le osservazioni da lui formulate nel corso della relazione.

La Commissione approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(2017) MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»

(2088) MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2291) SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 7 maggio 1997.

Il presidente SMURAGLIA informa che le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno fatto pervenire una lettera con la quale – rilevato che la questione dell'inquadramento professionale degli ispettori del lavoro può trovare soluzione nell'ambito del riordinamento di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, attraverso le procedure previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *s*) della stessa legge – chiedono di essere ascoltati dalla Commissione.

Il sottosegretario PIZZINATO, richiamandosi ai contenuti dell'intervento da lui già svolto nel corso della discussione generale, fa rilevare che, ad avviso del Governo, la soluzione dei problemi relativi all'inquadramento degli ispettori del lavoro va perseguita in primo luogo nell'ambito del riassetto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – e delle relative carriere del personale – da attuare attraverso l'esercizio delle deleghe legislative per il riordino della pubblica amministrazione, conferite ai sensi della legge n. 59 del 1997. A tale proposito, fa presente che il relativo schema di decreto legislativo è in via di predisposizione e che in esso, tra l'altro, si tiene conto del disegno di legge a suo tempo licenziato dalla Commissione sulla riforma del mercato del lavoro. Strettamente collegato al riassetto dell'amministrazione centrale è l'avvio della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, previsto per il mese di settembre. La contrattazione è infatti la sede nella quale è possibile delineare una soluzione in positivo ai problemi dell'inquadramento degli ispettori del lavoro e alle altre questioni connesse alla specifica professionalità della categoria.

In tal senso, il Sottosegretario riconferma un orientamento già illustrato ai sindacati di categoria e sintetizzabile nel principio per cui la via maestra per la soluzione del problema degli ispettori passa attraverso la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico e la conseguente applicazione ai dipendenti pubblici dello Statuto dei lavoratori. Tale peraltro è anche il senso della lettera richiamata dal Presidente.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di svolgere informalmente, nei prossimi giorni, insieme al senatore Ripamonti, relatore sui disegni di legge in titolo, l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali, al fine di acquisire da esse tutti gli elementi utili per il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

87^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(478) NAPOLI Roberto ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Seguito dell'esame e rinvio)

(1590) DE ANNA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Esame e rinvio)

(2150) SALVATO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 478 rinviato nella seduta del 23 ottobre 1996.

Il presidente CARELLA, dopo aver ricordato che sul disegno di legge n. 478 erano state svolte le repliche del relatore e del Governoe sono stati altresì presentati emendamenti, fa presente che sono stati da ultimo assegnati all'esame della Commissione due ulteriori disegni di legge, il n. 1590 e il n. 2150 sui quali riferirà il relatore.

Il relatore Roberto Napoli, dopo aver brevemente ricordato che il disegno di legge n. 478 prendeva spunto dalla necessità di attuare l'articolo 31 della legge n. 833 del 1978, dà brevemente conto dei disegni di legge n. 1590 e 2150 da ultimo presentati.

L'articolato del disegno di legge n. 1590 non differisce sostanzialmente da quello del disegno di legge n. 478; invece, il disegno di legge

presentato dalla senatrice Salvato si discosta da quest'ultimo per taluni aspetti che sono però ripresi dagli emendamenti presentati al disegno di legge n. 478. Per tale motivo propone alla Commissione di proseguire congiuntamente l'esame dei disegni di legge in questione, assumendo quale testo base il disegno di legge n. 478, in modo da poter giungere quanto prima alla definizione di una normativa in materia.

Il presidente CARELLA chiede ai membri della Commissione di pronunciarsi sulla proposta testè avanzata dal relatore.

La senatrice BERNASCONI, dissentendo dalla proposta del relatore, ritiene opportuno che la materia relativa all'informazione scientifica sul farmaco debba essere esaminata in un quadro più generale, nell'ambito di un'attenta riflessione sulla politica del farmaco, che ha già preso l'avvio con l'esame in sede di comitato ristretto dei disegni di legge sul riordino delle commissioni nel settore farmaceutico. Ricorda inoltre che, già in sede di discussione generale sui disegni di legge in esame, erano emerse delle perplessità in ordine al testo dell'articolato, in quanto da parte di alcuni Gruppi era emerso un dissenso sulla istituzione dell'albo degli informatori scientifici. Va infine ricordato che l'articolo 31 della legge n. 833 del 1978 prevede che l'informazione scientifica sul farmaco debba essere garantita dal Servizio sanitario nazionale, mentre attualmente a tale finalità provvedono le industrie farmaceutiche: pertanto gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 478, nonchè da ultimo i disegni di legge nn. 1590 e 2150, sottintendono la finalità di riportare l'informazione farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice Bernasconi propone quindi che la Commissione sottoponga all'Assemblea la questione circa la sospensione dell'esame dei disegni di legge in titolo ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, così da poterne valutare l'opportunità alla luce di un più complessivo riordino della materia farmaceutica.

La senatrice SALVATO concorda con la necessità rilevata dal relatore di procedere in tempi brevi per la definizione della normativa da lungo attesa dagli informatori scientifici. Pertanto in considerazione dell'obiettivo da raggiungere potrebbe essere utile, come suggerito dal relatore, assumere quale testo base il disegno di legge n. 478, modificandolo con opportuni emendamenti; a tale scopo ella chiede un breve rinvio al fine di esaminare la congruità degli emendamenti presentati.

Quanto alla proposta di sospensiva avanzata dalla senatrice Bernasconi, la senatrice Salvato è dell'avviso che la definizione di un quadro normativo organico in materia di politica del farmaco, comprensiva anche degli aspetti relativi all'informazione scientifica, comporti dei tempi di esame eccessivamente lunghi rispetto all'esigenza di definire norme certe e da lungo tempo attese sugli informatori scientifici.

Il senatore PAPINI concorda con la proposta di sospensiva avanzata dalla senatrice Bernasconi, ritenendo senz'altro opportuno esaminare la problematica dell'informazione scientifica del farmaco nell'ambito di una riflessione più generale e approfondita sulla politica del settore in Italia. Ricorda peraltro che la discussione generale sul disegno di legge n. 478 aveva posto in luce l'esistenza di numerose perplessità e che è stato anche presentato un gran numero di emendamenti.

Il senatore DE ANNA, ritiene condivisibile l'esigenza sostenuta dai rappresentanti della categoria degli informatori scientifici del farmaco di ottenere un riconoscimento normativo della loro professionalità, mediante l'istituzione di un apposito albo. Peraltro, attraverso tale strumento non soltanto si conseguirebbe la preparazione professionale degli operatori, ma anche l'obiettivo dell'aggiornamento dei medici nel campo farmaceutico. Da ultimo, nella funzione di promozione del farmaco verrebbe esaltato il profilo scientifico rispetto alle finalità meramente commerciali.

Il senatore CAMERINI sottolinea il fatto che la disposizione della legge n. 833 del 1978 che affidava al Servizio sanitario nazionale i compiti relativi alla divulgazione dell'informazione scientifica sul farmaco non è mai stata attuata in pieno. I disegni di legge ora in esame tendono a individuare un quadro normativo che riconosca il requisito della professionalità agli operatori del settore, in modo tale che gli stessi non siano più dei semplici venditori di prodotti delle ditte farmaceutiche. In particolare, il disegno di legge presentato dalla senatrice Salvato sembra affrontare la problematica in modo più ampio rispetto alle altre proposte legislative, in quanto coinvolge anche le regioni, gli enti locali e le aziende nella organizzazione del servizio di informazione scientifica sul farmaco. Va peraltro considerato che la Commissione si sta attualmente occupando di un progetto di riforma del settore farmaceutico che coinvolgerà anche gli aspetti relativi all'informazione scientifica sul farmaco. In conclusione ritiene opportuno accedere alla proposta della senatrice Bernasconi, ritenendo che sia preferibile elaborare un quadro normativo che comprenda le varie problematiche sui farmaci, piuttosto che varare singoli provvedimenti legislativi a carattere settoriale.

Il senatore TOMASSINI, dopo aver ricordato che già in sede di discussione generale sul disegno di legge n. 478 erano emerse posizioni difformi dei gruppi e perplessità che si sono poi concretizzate nella presentazione di numerosi emendamenti, osserva che non è in discussione l'utilità di stabilire una normativa specifica sull'informazione farmaceutica, ma si tratta di individuare lo strumento più idoneo per conseguire l'obiettivo di una corretta informazione sui farmaci. A tale proposito ricorda la posizione del proprio Gruppo contraria ad istituire albi professionali al di fuori delle professioni liberali (e quindi di sostegno alla proposta referendaria di abrogazione dell'albo professionale dei giornalisti). Da ultimo, va tenuto presente che il Ministro della sanità di recente ha preannunciato l'intenzione di intervenire nell'ambito dell'informazione farmaceutica, prevedendo ad esempio un prelievo percentuale a carico delle industrie farmaceutiche, da destinare all'obiettivo dell'informazione. Per tutti questi

motivi egli dichiara di condividere la proposta della senatrice Bernasconi che appare assolutamente giustificata.

Il relatore Roberto NAPOLI interviene per rilevare che la proposta di sospensiva testè avanzata dalla senatrice Bernasconi e alla quale hanno dichiarato di aderire i gruppi che fanno parte dell'attuale maggioranza di sinistra, ripropone situazioni che si sono già verificate in occasione dei disegni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale in esame presso la 13^a Commissione del Senato nonchè, in questa Commissione, sui disegni di legge in materia di manifestazione di volontà per i trapianti. In questi casi, come ora, l'esame di un disegno di legge del Gruppo cui egli appartiene è stato sospeso in modo da permettere ai gruppi di maggioranza di presentare una loro iniziativa legislativa. La valutazione politica che egli desume dagli esempi citati è che sostanzialmente il centro-sinistra tende ad ostacolare l'iter delle iniziative legislative proposte dall'opposizione ed in particolare dal Centro cristiano democratico. Da tale atteggiamento di ostilità della maggioranza di Governo nei confronti dei gruppi minori di opposizione, discende la necessità di utilizzare ogni strumento regolamentare per contrastare tale atteggiamento politico. Infine si dichiara contrario alla proposta della senatrice Bernasconi.

Il senatore DE ANNA, integrando il proprio precedente intervento, ribadisce di aver riconosciuto legittima l'esigenza prospettata dai rappresentanti degli informatori scientifici di avere un riconoscimento normativo della loro professionalità. Pertanto, dissentendo dalla posizione del proprio gruppo e riconoscendo valide le ragioni per la istituzione di un albo degli informatori scientifici ha ritenuto di presentare autonomamente il disegno di legge n. 1590. Si dichiara quindi, contrario alla proposta della senatrive Bernasconi.

La senatrice SALVATO sottolinea a sua volta che il disegno di legge n. 2150, da lei presentato, è motivato dalla convinzione che l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini possa essere conseguito anche mediante un adeguato riconoscimento normativo della professionalità di coloro che operano nel settore dell'informazione farmaceutica. Ella pertanto, dopo aver acquisito le valutazioni degli esperti della materia e degli addetti nel settore, ha riconosciuto valide le ragioni della necessità di individuare un quadro normativo per gli informatori scientifici, anche se la propria posizione riguardo agli albi professionali, non è mai stata di totale consenso. Certamente sono valide le ragioni addotte dalla senatrice Bernasconi in merito alla proposta di sospendere l'esame dei disegni di leggi sugli informatori scientifici, riconducendo la problematica in un dibattito più ampio sulla politica del farmaco. Tuttavia ella ribadisce la convinzione che, ove si accedesse alla suddetta proposta, si allungherebbero notevolmente i tempi dell'iter legislativo sull'informazione scientifica del farmaco. Quanto alle osservazione critiche sull'atteggiamento politico dei gruppi di maggioranza formulate dal senatore Roberto Napoli,

ella concorda circa la necessità di ricondurre il dibattito fra tutti i Gruppi politici ad un criterio di correttezza istituzionale.

La senatrice BERNASCONI ribadisce che la proposta di sospensiva non ha alcuna intenzione dilatoria, ma muove dalla precisa esigenza di ricondurre il problema dell'informazione scientifica sul farmaco nell'ambito di una visione di carattere generale sulla politica del farmaco in Italia. A suo avviso, inoltre, se si limitasse il dibattito alla questione relativa all'istituzione dell'albo professionale, si rischierebbe di emanare una normativa di carattere settoriale, che potrebbe essere peraltro superata da provvedimenti di iniziativa governativa preannunciati dal Ministro della sanità.

Il senatore PAPINI, intervenendo ulteriormente, osserva che la valutazione politica del senatore Roberto Napoli ha innescato un ulteriore dibattito sul merito dei provvedimenti in esame. A suo avviso peraltro non è condivisibile proprio la critica squisitamente politica che il senatore Roberto Napoli ha rivolto nei confronti dei Gruppi di maggioranza, dato che le posizioni emerse nell'ambito della Commissione sui disegni di legge in esame non consentono di rilevare la formazione di due schieramenti opposti politicamente omogenei, poichè le valutazioni sulla proposta di sospensiva avanzata dalla senatrice Bernasconi non solo sono trasversali alla maggioranza e all'opposizione, ma hanno fatto emergere anche posizioni di dissenso all'interno di uno stesso Gruppo.

Il senatore LAVAGNINI, dopo aver auspicato che il dibattito possa essere ricondotto ad un clima più sereno ed equilibrato, osserva che sia i provvedimenti sugli informatori scientifici sia le iniziative legislative sul consenso per i trapianti hanno formato oggetto di esame e di approvazione da parte del Senato già nella scorsa legislatura e pertanto i relativi disegni di legge sono stati ripresentati, spesso nello stesso testo, nell'attuale legislatura. Pertanto è possibile registrare una collaborazione diffusa fra tutti i Gruppi per la definizione della normativa in taluni settori ritenuti di particolare interesse.

Per quanto riguarda i disegni di legge sugli informatori scientifici il senatore Lavagnini osserva che il relatore è lo stesso primo firmatario del disegno di legge n. 478: questa evenienza non si era mai verificata in passato neanche in altri disegni di legge. Peraltro, la presentazione di numerosi emendamenti dimostra che sulla materia esistono notevoli perplessità da parte dei diversi Gruppi. A suo avviso infatti l'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, ha un numero esorbitante di informatori scientifici, non sempre adeguatamente preparati e pertanto l'esigenza di disciplinare questo settore nell'ambito di una problematica più ampia costituisce un'esigenza reale. Si dichaira quindi favorevole alla proposta della senatrice Bernasconi.

Il senatore DI ORIO, dopo aver auspicato che il dibattito ritorni nell'ambito di toni più pacati, ricorda che nella scorsa legislatura il Presidente dell'allora maggioranza di centro-destra non affidò mai ad un esponente della minoranza la relazione sui disegni di legge all'esame della Commissione, orientamento questo che fu in parte modificato solo in seguito al cambio della compagine governativa.

Per quanto riguarda i disegni di legge sugli informatori scientifici, il senatore Di Orio fa poi presente di aver ribadito l'esigenza di inserire tale problematica in una riflessione di più ampio spessore, anche in occasione di una iniziativa intrapresa dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati in merito alla problematica della individuazione dei criteri per il prezzo dei farmaci. Peraltro va sottolineato come sia ampiamente riconosciuto il dato che l'incremento della spesa farmaceutica è senz'altro maggiore di quello della spesa ospedaliera, con la conseguenza che il dibattito sulla politica del farmaco non può non prendere in considerazione anche le questioni relative all'informazione sui farmaci. In merito il senatore Di Orio osserva che il Parlamento si è sempre occupato di provvedimenti sui farmaci a carattere però frammentario, senza pervenire ad un quadro organico in materia farmaceutica di riordino dell'intero settore.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

11^a (Lavoro e previdenza sociale)

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

11^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vito FOÀ, presidente della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP) accompagnato dal dottor Danilo COTTICA, dall'ingegner Carlo ZOCCHETTI e dalla dottoressa Anna CIPOLLA ALEMANI, ed il professor Sebastiano BAGNARA, presidente della Società italiana di ergonomia, accompagnato dalla professoressa Gabriella CATERINA.

La seduta inizia alle ore 12,10.

Audizione del Presidente della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP)

(R048 000, R18^a, 0001°)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, il professor FOÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Dopo un intervento del dottor COTTICA, seguono domande e richieste di chiarimenti da parte del senatore NAPOLI, dei deputati STELLUTI e DE LUCA, del senatore PELELLA, del deputato POLIZZI e del presidente SMURAGLIA, alle quali risponde il professor FOÀ.

Dopo una breve precisazione del dottor COTTICA, il PRESIDEN-TE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione della CIIP, invitando il professor Foà e i suoi collaboratori a trattenersi per il prosieguo della seduta.

Audizione del Presidente della Società italiana di ergonomia

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, prende la parola il professor BAGNARA, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine, alla quale fa seguito un intervento della professoressa CATERINA.

A richieste di chiarimenti del presidente SMURAGLIA e dei deputati POLIZZI e SANTORI rispondono quindi il professor BAGNARA e la professoressa CATERINA; alle risposte seguono alcuni osservazioni del professor FOÀ.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Presidente Giuseppe TATARELLA

La seduta inizia alle ore 17,15. (R050 001, B73^a, 0001°)

Giuseppe TATARELLA, Presidente, ricorda che nell'ultima seduta del Comitato, svoltasi il 5 maggio scorso, il relatore ha presentato due diversi schemi per la discussione, uno riferito al semipresidenzialismo e l'altro concernente l'ipotesi del Governo del Primo ministro, su cui si è svolto un dibattito.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore, fa presente che, tenendo conto delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta del 5 maggio scorso, ha predisposto talune precisazioni degli schemi di discussione riferiti al semipresidenzialismo e al Governo del Primo ministro sottoposti al Comitato nell'ultima seduta (vedi allegati 4, 5 e 6). Tali schemi di costituivano infatti una griglia di questioni da sciogliere al cui interno erano indicate diverse varianti, per alcune delle quali, dopo la discussione dell'ultima seduta, ritiene di poter proporre al Comitato soluzioni che possano avvicinare la costruzione di un consenso maggioritario. Per quanto riguarda l'ipotesi del Governo del premier, per la quale, nella seduta del 5 maggio scorso, aveva indicato tre varianti, ricorda che la soluzione che aveva incontrato i maggiori consensi era quella dell'indicazione formale preventiva del candidato premier con voto unico per premier e Parlamento. Tale sistema è caratterizzato da una dichiarazione preventiva di collegamento tra candidati al Parlamento e candidati alla carica di Primo ministro, risultante formalmente sulla scheda elettorale e da un voto unico da parte dell'elettore. Circa la nomina del *premier*, propone un meccanismo caratterizzato dall'automatismo della nomina per il quale si possono prevedere due sottovarianti: la prima, per la quale esprime la sua personale preferenza, prevede che il Presidente della Repubblica nomini Primo ministro il candidato al quale sia collegata la maggioranza dei parlamentari eletti anche in caso di maggioranza relativa; la seconda prevede l'automatismo della nomina solo in caso di maggioranza assoluta dei seggi e, qualora nessun candidato Primo ministro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede all'elezione del Primo ministro da parte del Parlamento. In ordine ai meccanismi di verifica della fiducia, propone di optare per l'ipotesi della fiducia presunta, ferma restando la possibilità per un determinato numero di parlamentari di chiederne la verifica. In caso di presentazione della mozione di sfiducia che deve contenere l'indicazione del nuovo Primo ministro si possono immaginare due soluzioni: quella per cui il Primo ministro possa procedere allo scioglimento del Parlamento e quella secondo cui egli abbia solo il potere di proposta al Presidente della Repubblica dello scioglimento del Parlamento. Infine quanto alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica è possibile adottare due sistemi: quello in base al quale il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento e quello secondo cui sarebbe eletto da un collegio elettorale più ampio composto dal Parlamento e da membri aggiuntivi in rappresentanza delle regioni e delle autonomie.

Quanto all'ipotesi del semipresidenzialismo, fa presente che anche per questa, a seguito del dibattito svoltosi nella seduta del 5 maggio, propone di sciogliere talune questioni. In particolare, quanto alla durata del mandato presidenziale, ritiene che possa essere fissata in cinque anni, venendo incontro così alle preoccupazioni di coloro che hanno ritenuto troppo lungo un mandato di sette anni. Al numero tre dell'ipotesi relativa al semipresidenzialismo da lui predisposta si indicano i punti essenziali del modello semipresidenzialista alla francese. Quanto ai poteri del Presidente della Repubblica la sua ipotesi prevede che il Capo dello Stato non possa indire il referendum – a differenza di quanto previsto nel sistema francese – e possa presiedere il Consiglio dei ministri o per determinate materie oppure - come si prevede nella Costituzione portoghese - su invito del Primo ministro. Circa il potere di scioglimento nell'ipotesi da lui predisposta il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento, ma non nei primi dodici mesi di vita dell'Assemblea, termine che diviene di ventiquattro mesi, qualora il Parlamento sia stato eletto dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Ricorda inoltre che nell'ultima seduta non sono state approfondite talune questioni che si pongono sia nell'ipotesi del Governo del *premier*, sia in quella del semipresidenzialismo: in particolare la questione dei poteri del Governo in Parlamento, dello statuto dei poteri dell'opposizione, della parità di condizioni nelle competizioni elettorali, con riferimento alle risorse finanziarie e alle presenze televisive, della incompatibilità tra cariche di Governo e determinate situazioni pubbliche e private, dei rapporti tra Governo e pubblica amministrazione, del numero dei ministri e dell'organizzazione dei ministeri. Ricorda infine che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-

tanti dei gruppi della Commissione si è concordato sull'opportunità di avviare il dibattito sul sistema elettorale.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, ritiene che il dibattito sul sistema elettorale debba avviarsi in una fase successiva rispetto a quello relativo alla forma di Governo: se infatti si iniziasse ora a discutere della riforma del sistema elettorale, certamente il dibattito sulla forma di Governo ne sarebbe condizionato.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, osserva che mentre all'ipotesi del semipresidenzialismo appare connaturale la scelta di un sistema elettorale di tipo francese, con una circoscritta quota proporzionale, all'ipotesi del Governo del *premier* sono collegabili diversi meccanismi elettorali.

L'onorevole Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) sottopone al Comitato una proposta in materia elettorale che dovrebbe essere inserita nel testo costituzionale e che formula come proposta integrativa all'ipotesi del Governo del *premier* poc'anzi illustrata dal relatore (vedi allegato 7). Ricorda che tale proposta è emersa nel corso dell'audizione del professor Barbera oltre che nel dibattito politico, ma non è stata mai formalizzata. Ritiene quindi sia opportuno sottoporla al Comitato per arricchire il dibattito, pur ribadendo che per parte sua preferisce il sistema semipresidenzialista alla francese.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, ritiene che si debba chiarire subito se procedere o meno a discutere ora del sistema elettorale: non è ammissibile infatti discutere in questa fase solo delle proposte formalizzate come proposte di modifica al testo costituzionale.

Giuseppe TATARELLA, Presidente, premesso che condivide l'osservazione da ultimo espressa dal *relatore*, ribadisce che si discuterà del sistema elettorale soltanto dopo il dibattito sulla forma di Governo.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) ricorda che il professor Cheli ebbe ad osservare che l'ipotesi del governo del *premier* implica una riforma elettorale in senso «ipermaggioritario».

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) riguardo al punto 4 dell'ipotesi di governo del *premier* chiede al relatore di chiarire se il Primo ministro abbia il potere di sciogliere le Camere anche nel caso che sia stata approvata la mozione di sfiducia costruttiva.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, precisa che il punto richiamato dal senatore Fisichella è da sviluppare. Il sistema che si è sforzato di delineare tuttavia prevede che la mozione di sfiducia possa essere presentata solo da un numero prestabi-

lito di parlamentari e che non possa essere posta in votazione prima di alcuni giorni. Durante tale periodo di tempo il Primo ministro può sciogliere le Camere. Il potere di scioglimento quindi non avrebbe alcun carattere di automaticità e, qualora il Primo ministro non se ne avvalesse, si farebbe luogo alla votazione delle sfiducia costruttiva.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) intende limitare il suo intervento alla ipotesi del Governo del *premier*. Ritiene che preliminarmente debba essere sciolto un nodo riguardante l'ipotesi del governo di minoranza in un sistema elettorale maggioritario. Qualora si immagini la possibilità che dalle consultazioni elettorali emerga una compagine che non esprime la maggioranza assoluta dei suffragi, allora si dovrebbe prevedere un meccanismo che consenta comunque la stabilità dell'Esecutivo. Se invece si ritiene che nel sistema maggioritario il Governo debba essere sempre sostenuto da una compagine che raccolto la maggioranza dei suffragi, allora è necessario introdurre la previsione di un premio di maggioranza che consenta di soddisfare comunque tale requisito.

Sulla base di tali premesse, giudica inutile la previsione di una verifica parlamentare della maggioranza che sostiene il Governo all'atto dell'insediamento di quest'ultimo, contenuta nell'ipotesi del relatore: il Parlamento potrà esercitare il suo potere di controllo e di indirizzo successivamente.

Considera poi bizzarro mescolare l'istituto della sfiducia costruttiva con il potere di scioglimento delle Camere da parte del Primo ministro: così si rischia di alimentare una guerra civile. In particolare ritiene che nell'attuale sistema politico italiano, caratterizzato da una rilevante frammentarietà, sia necessario introdurre incentivi di coalizione per assicurare la governabilità del Paese in un sistema bipolare. Ma se è vero che in un sistema politico frammentario è possibile, ed anzi coerente, attribuire al Primo ministro il potere di scioglimento in presenza di una maggioranza che si sfalda, non sembra da scartare la possibilità che si verifichi un cambiamento nella maggioranza parlamentare espresso attraverso la sfiducia costruttiva, cui peraltro dovrebbe conseguire una abbreviazione della durata della legislatura in modo da sottoporre al giudizio del corpo elettorale entro breve termine il nuovo orientamento politico affermatosi in Parlamento. I due istituti quindi possono ben coesistere, ma ne debbono essere precisati i rapporti.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, chiede al deputato De Mita di chiarire se sia favorevole a riconoscere al Primo ministro il potere di scioglimento del Parlamento.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) è favorevole a riconoscere al Primo ministro tale potere, ma precisando che se in Parlamento, attraverso la sfiducia costruttiva, si è realizzata una maggioranza alternativa a quella che sosteneva il Governo lo scioglimento sarebbe illegittimo.

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede al deputato De Mita in quale fase debba dunque consentirsi lo scioglimento delle Camere.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che lo scioglimento anticipato si giustifichi allorchè la maggioranza di Governo dia segni di sfaldamento e non vi sia una maggioranza alternativa. Il potere di scioglimento infatti ha lo scopo di garantire al Primo ministro il dominio della maggioranza e non quello di aprire un contrasto con le Camere.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che l'ipotesi del *premier*ato non comporti necessariamente una modifica elettorale in senso «ipermaggioritario».

Riguardo alla proposta del relatore giudica necessario sciogliere in primo luogo il nodo del Governo di minoranza. Quanto ai poteri di scioglimento ritiene, a differenza del deputato De Mita, che un conflitto tra Primo ministro, che è espressione del corpo elettorale, e la maggioranza parlamentare emersa dalla sfiducia costruttiva sia legittimo, in quanto il mutamento della compagine governativa segnerebbe la rottura del patto elettorale.

Ciò non significa che in ogni caso di mutamento della maggioranza di Governo si debba procedere allo scioglimento anticipato, che si giustifica solo se vi sia stato un mutamento radicale dell'indirizzo politico.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ribadisce che a suo giudizio il potere di scioglimento da parte del premier può essere esercitato allorchè egli constati lo sfaldamento della maggioranza di Governo. Se invece nel Parlamento emerge un orientamento politico alternativo si potrà far luogo alla sfiducia costruttiva con conseguente abbreviazione del termine finale della legislatura.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che un Parlamento «a termine» è un Parlamento dimezzato. È questo il caso del punto quattro dell'ipotesi sul semipresidenzialismo del relatore che prevede che il Presidente della Repubblica, espressione di una maggioranza superata da nuove elezioni, possa sciogliere il nuovo Parlamento dopo ventiquattro mesi. Tale previsione incontra la sua netta contrarietà.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) si dichiara contrario al punto quattro dell'ipotesi sul Governo del *premier* formulata dal relatore. In caso di contrasto fra un Primo ministro indicato direttamente dal corpo elettorale e un Parlamento che abbia individuato attraverso la sfiducia costruttiva una diversa maggioranza è necessario individuare un nuovo punto di equilibrio. A questo scopo non riesce a trovare un soluzione preferibile a quella elaborata dalla prassi costituzionale inglese, in base alla quale si procede a nuove elezioni politiche entro

breve termine e in modo automatico. Riguardo al punto due della medesima ipotesi si dichiara contrario a prevedere la possibilità di un Governo di minoranza che incrinerebbe la coerenza del sistema. A tal proposito giudica che un sistema elettorale basato sul ballottaggio possa rappresentare una soluzione equilibrata, poichè consentirebbe in un primo turno di eleggere, con un'unica scheda, i parlamentari ed il *premier* ad essi collegato. Qualora nessuno degli schieramenti raggiungesse la maggioranza assoluta al primo turno, si procederebbe al ballottaggio per l'elezione del solo *premier*.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che nella discussione sull'ipotesi di Governo del *premier* ci si attardi sul problema del potere di scioglimento da riconoscere o meno al Primo ministro mentre la vera questione è rappresentata dalla esigenza di bipolarizzazione che tale sistema implica. C'è infatti da domandarsi quale possa essere il *premier* disposto a sciogliere quella stessa maggioranza, indicata dai partiti e ratificata da corpo elettorale, dalla quale dipende una sua futura rielezione. È evidente che il *premier* scioglierebbe il Parlamento solo per ridurre a più miti consigli una opposizione riottosa.

Ben diversa sarebbe la situazione in un sistema realmente bipolare in cui il leader del raggruppamento di maggioranza si identifica nel Primo ministro.

Quanto al Governo di minoranza ritiene che esso non possa essere costituzionalizzato, se non altro perchè segnerebbe il fallimento del sistema del Governo del *premier*. È quindi evidente come la costruzione di tale sistema si intrecci indissolubilmente con la questione della legge elettorale.

In conclusione ritiene che l'ipotesi di Governo del *premier*, man mano che si va precisando e approfondendo, porti con se problemi difficilmente risolvibili che, invece, non si porrebbero nemmeno qualora si decidesse di lavorare sull'ipotesi del semipresidenzialismo. Su quest'ultima ipotesi, nella quale il tema della legge elettorale avrebbe un rilievo trascurabile, purtroppo si deve registrare una pregiudiziale ideologica da parte di alcuni gruppi.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) invita ad acquisire agli atti del Comitato la proposta depositata quest'oggi dal deputato Calderisi, in connessione con l'ipotesi del Governo del *premier*.

Riguardo al punto 1 dell'ipotesi del relatore sul governo del *premier* rileva che il collegamento preventivo tra candidati al Parlamento e candidati alla carica di Primo ministro non risolve il problema della legittimazione a guidare la maggioranza. Giudica poi incompatibili la sfiducia costruttiva e il potere di scioglimento attribuito al Primo ministro. D'altro canto la sfiducia costruttiva è utilizzata assai di rado perfino nei pochi ordinamenti in cui è prevista.

Si domanda inoltre quale sia la funzione della disposizione in materia di governo di minoranza. L'ipotesi formulata dal deputato Calderisi invece è condivisibile poichè incentiva la realizzazione di un sistema bipolare. Il *premier* »forte» è tale infatti se ha una legittimazione elettora-

le; in caso contrario o si trova nell'impossibilità di agire o si pone in contrasto en la maggioranza e con il Parlamento nel suo complesso. La proposta del deputato Calderisi dunque è necessaria per dare concretezza al sistema; diversamente è piò opportuno passare all'ipotesi del semi-presidenzialismo. Riguardo al punto 4 dell'ipotesi del relatore sul semi-presidenzialismo ritiene che l'elencazione dei casi nei quali il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri sia poco convincente; sarebbe meglio prevedere che il Presidente della Repubblica deleghi per tali compiti il Primo Ministro. È inoltre contrario alla seconda ipotesi di scioglimento del Parlamento indicata nel medesimo punto 4.

In conclusione si riserva di presentare al Comitato una proposta di abbandonare l'ipotesi del governo del *premier* per proseguire i lavori sulla ipotesi del semipresidenzialismo a suo giudizio nettamente preferibile.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) sottolinea che il emipresidenzialismo può essere accompagnato anche da leggi elettorali diverse da quella vigente in Francia.

Il senatore Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene preliminarmente che la Commissione potrà concludere positivamente i suoi lavori solo se verrà affrontato il nodo della legge elettorale.

Precisa che limiterà il suo intervento all'ipotesi del governo del *premier* poichè giudica da non accogliere l'ipotesi del semipresidenzialismo.

La bozza di lavoro presentata dal relatore tuttavia desta alcune perplessità riguardo ai principi individuati in relazione all'ipotesi del governo del *premier*. Il punto 1 in particolare delinea una modalità di elezione del *premier* che si avvicina notevolmente a quella del Presidente eletto direttamente dal popolo e rappresenta un punto estremo cui si può giungere partendo dalla ipotesi del «premierato». Non vi è dubbio che il Presidente della Repubblica debba nominare Primo ministro il candidato che riportato il maggior numero di voti ma il Parlamento deve conferire la fiducia al Governo anche nel caso che la coalizione vincente abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi elettorali; è quindi contrario ad ogni ipotesi di fiducia presunta.

Si dichiara altresì contrario all'attribuzione al Primo ministro del potere di scioglimento del Parlamento ritenendo che l'unica ipotesi percorribile sia quella in base alla quale il Primo ministro propone lo scioglimento al Presidente della Repubblica qualora il Parlamento si trovi nell'impossibilità di accordare la propria fiducia ad una compagine governativa.

Giudica poi insanabile il contrasto fra la sfiducia costruttiva e il potere di scioglimento che non possono coesistere. Ribadisce a questo proposito che la sovranità del popolo si manifesta attraverso il Parlamento che è l'unico organo costituzionale direttamente eletto dal corpo elettorale.

In conclusione ritiene che il sistema di governo del *premier* delineato dal relatore presenti aspetti di contraddittorietà tali da rendere preferibile, paradossalmente, l'ipotesi semipresidenzialista, la quale pure incontra la più netta contrarietà della sua parte politica.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) si dichiara contrario all'ipotesi del semipresidenzialismo, pronunciandosi quindi a favore dell'ipotesi di governo del premier. Riferendosi, quindi, all'intervento svolto poc'anzi dal deputato Cossutta, rileva che questi ha fatto riferimento ad un'ipotesi di semipresidenzialismo completamente diversa da quella formulata dal relatore. Osserva altresì che negli interventi svolti si è manifestato a suo avviso un eccesso di preoccupazione sul potere di scioglimento del Parlamento: è evidente che il potere di scioglimento si riferisce ad un momento di crisi, per cui l'allarme che si è manifestato da parte di taluni appare eccessivo. Per parte sua ritiene che il Primo ministro possa chiedere ed ottenere lo scioglimento del Parlamento e non soltanto nell'ipotesi in cui venga presentata una mozione di sfiducia: lo scioglimento potrà infatti ricollegarsi al fatto che la maggioranza sta venendo meno oppure alla convenienza per la maggioranza stessa di andare nuovamente alle urne. Quanto alla proposta formulata dal relatore di prevedere un dichiarazione preventiva di collegamento tra candidati al Parlamento e candidati alla carica di Primo ministro risultante formalmente sulla scheda elettorale, con voto unico da parte dell'elettore, ritiene che tale soluzione attribuisca un effettivo potere di decisione agli elettori che possono scegliere tra i collegamenti proposti. In ordine alla nomina del premier ritiene che il Presidente della Repubblica debba nominare Primo ministro il candidato cui sia collegata la maggioranza assoluta, dei parlamentari eletti, in quanto è importante assicurare una maggioranza omogenea in Parlamento. Infine ritiene che il Presidente della Repubblica debba essere eletto da un collegio elettorale ampio e non soltanto dal Parlamento. Conclude quindi facendo presente che le osservazioni che ha espresso non inficiano certamente il suo consenso di fondo all'impianto dell'ipotesi di governo del premier oggi presentata dal relatore.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) si dichiara favorevole all'ipotesi del Governo del *premier*. Sull'ipotesi del semipresidenzialismo, infatti, ha molte obiezioni, la prima delle quali riguarda l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; il sistema semipresidenziale non risolve il problema della stabilità e dell'efficienza anche nell'ipotesi oggi prospettata dal relatore. Infatti nel caso in cui il Parlamento neghi la fiducia al Primo ministro, la situazione si risolve o rafforzando i poteri del Presidente della Repubblica – e svalutando così il ruolo del Parlamento – oppure mantenendo un ruolo centrale per il Parlamento e allora si ritorna all'instabilità che si voleva evitare. Quanto all'ipotesi di Governo del *premier*, esprime apprezzamento per il fatto che il relatore non abbia proposto un'elezione diretta del Primo ministro. Ritiene infatti che i cittadini debbano scegliere un candidato e contemporaneamente esprimere un'opzione per il Governo; per parte sua

preferisce che vi sia un'indicazione politica, piuttosto che un collegamento risultante formalmente sulla scheda elettorale, ma si dichiara disponibile anche verso la soluzione prospettata dal relatore che prevede una dichiarazione preventiva di collegamento tra candidati al Parlamento e candidati alla carica di Primo ministro risultante formalmente sulla scheda elettorale e un voto unico da parte dell'elettore. Quanto alla nomina del Primo ministro, ritiene che il Presidente della Repubblica debba nominare il candidato cui sia collegata la maggioranza assoluta dei parlamentari eletti e che se tale ipotesi non si dovesse realizzare, debba essere il Parlamento ad eleggere il Primo ministro. Si dichiara contrario a prevedere che il premier abbia un potere di scioglimento del Parlamento: occorre considerare infatti che i conflitti possono essere dovuti non soltanto ad una maggioranza che «tradisce» per così dire il patto contratto con il Primo ministro dinanzi all'elettorato, ma anche all'ipotesi in cui il premier non si dimostra fedele al programma sulla base del quale la maggioranza è stata eletta, per cui, a suo avviso, è importante garantire che il Parlamento abbia il potere di sfiducia costruttiva. Se infatti si prevedesse che il premier abbia un potere di scioglimento, si porrebbe il Parlamento in una condizione di soggezione rispetto al Primo ministro che avrebbe un potere eccessivo rispetto alla maggioranza parlamentare, in quanto quest'ultima non potrebbe sfiduciare il premier, se non a prezzo dello scioglimento del Parlamento. Pertanto ritiene che se il Parlamento è in grado di esprimere un nuovo Governo, è bene che lo faccia, rimanendo in carica. Nell'ipotesi di presentazione della mozione di sfiducia, ritiene corretto prevedere che il premier possa chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Parlamento. In tal modo il Capo dello Stato assume un ruolo di arbitrato nel conflitto tra il premier e la sua maggioranza. Infine si dichiara favorevole a prevedere che il Presidente della Repubblica venga eletto da un collegio costituito dal Parlamento e dai rappresentanti delle autonomie locali e ciò non soltanto per coerenza rispetto alle prospettive di riforma della forma di Stato che si stanno affermando, ma anche perchè ritiene che il Capo dello Stato non debba essere strettamente legato alla maggioranza parlamentare.

Il senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano) condivide le osservazioni formulate dal deputato Mattarella, precisando che la previsione di un potere di scioglimento del Parlamento da parte del *premier* costituisce un deterrente efficace: infatti nei sistemi in cui è previsto, come quello spagnolo e quello svedese, tale potere non è stato mai esercitato.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che si sta cercando di delineare una terza via tra il sistema semipresidenzialista e il sistema di governo parlamentare. Il sistema semisidenzialista offre il vantaggio della stabilità, ma presenta il rischio di
un «governo diviso»; quello parlamentare invece non presenta il rischio
di un «governo diviso» perchè caratterizzato da legame fiduciario tra
maggioranza e capo del Governo, ma presenta il rischio della instabilità.

Osserva altresì che il dibattito svoltosi dimostra che si sta partendo da un'ottica di breve periodo, sotto l'influenza del clima del momento. Sottolinea, quindi, che le ipotesi discusse sono fuori dalla forma di governo parlamentare. In particolare nell'ipotesi di governo del premier, viene depotenziato il ruolo del Presidente della Repubblica. A suo avviso tale ipotesi ha tratti di presidenzialismo ben più marcati della stessa ipotesi di sistema semipresidenzialista: infatti si prevede che il premier abbia un'investitura popolare e, in caso di sfiducia, di fatto si prevede il ricorso alle urne. Si tratta quindi di caratteristiche proprie del semipresidenzialismo. A suo avviso occorre chiedersi se l'ipotesi di governo del premier delineata dal relatore sia idonea ad assicurare la stabilità: le perplessità sollevate con riferimento alla presentazione della mozione di sfiducia dimostrano che è necessaria un'ulteriore riflessione. A suo avviso sul potere di scioglimento possono prevedersi due soluzioni: prevedere che tale potere sia esercitabile in qualsiasi momento – ma è discutibile che la maggioranza possa determinare lo scioglimento del Parlamento a suo piacimento e sotto l'onda dell'emotività dell'elettorato – oppure prevedere il potere di scioglimento nel caso di sfiducia che può essere semplice oppure costruttiva. Se il potere di scioglimento viene ricollegato alla sfiducia semplice, allora tanto vale affermare chiaramente che si vuole delineare un sistema completamente alternativo a quello parlamentare. Ma in ogni caso è doveroso chiedersi se sia opportuno attribuire al premier il potere di scioglimento del Parlamento; a suo avviso è bene attribuire tale potere al Presidente della Repubblica che, nell'ipotesi di governo del premier formulata oggi dal relatore, è assente, se si eccettua la previsione contenuta alla lettera b) del punto n. 4. Osserva, inoltre, che prevedere un divieto di governo di minoranza rappresenta un eccesso di rigidità, mentre a suo avviso è indispensabile mantenere un grado di flessibilità del sistema e prevedere un ruolo arbitrale del Presidente della Repubblica. Per parte sua preferisce l'ipotesi del governo semipresidenzialista, pur ritenendo accettabile anche l'ipotesi del governo del premier, ma con delle varianti rispetto a quella formulata dal relatore. Quanto all'ipotesi del semipresidenzialismo ritiene che sia sicuramente possibile prevedere norme idonee ad evitare che il Presidente della Repubblica abusi del potere di scioglimento.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) ritiene che l'ipotesi del semipresidenzialismo prospettata dal relatore possa essere modificata: sulla previsione indicata al n. 1 di tale ipotesi si dichiara d'accordo. Su quella contenuta al n. 2, propone di sostituire alla proposta di prevedere un mandato del Presidente della Repubblica di cinque anni, quella di un mandato di quattro anni; aggiunge che, a suo avviso, il Parlamento dovrebbe essere eletto in coincidenza con il secondo turno dell'elezione del Presidente della Repubblica. Quanto alla previsione contenuta al n. 3, condivide i punti indicati nel primo e nel secondo periodo, mentre propone di sostituire l'ultimo periodo, prevedendo che un determinato numero di parlamentari possa sempre chiedere la deliberazione parlamentare di revoca presidenziale del Primo Ministro o di uno o più ministri. Al punto n. 4 propone di prevedere che il Presidente

della Repubblica presieda il Consiglio dei ministri ove non abbia delegato la presidenza al Primo Ministro. Ritiene, inoltre, che occorrerebbe prevedere che gli atti deliberativi del governo siano esclusivamente gli atti collegiali del Consiglio dei ministri. Si dichiara contrario, inoltre, ad attribuire il potere di scioglimento del Parlamento al Presidente della Repubblica, come previsto dal punto n. 4 dell'ipotesi del semipresidenzialismo predisposta dal relatore. Aggiunge che, a suo avviso, non si dovrebbe adottare alcuna soluzione che pregiudichi la riforma elettorale: nel testo costituzionale ritiene che non sia opportuno inserire norme elettorali, proprio per consentire la riforma del sistema elettorale in ogni momento con legge ordinaria. Riferendosi all'intervento svolto dal senatore Cossutta, non condivide l'osservazione da lui formulata, secondo cui nel sistema attuale la scelta del capo del governo sarebbe una scelta discrezionale del Presidente della Repubblica: su tale scelta infatti pesano le indicazioni dei gruppi e la necessità di ottenere il voto di fiducia da parte del Parlamento. Rileva, altresì, che non si comprende la ragione per cui il relatore non abbia prospettato anche un'ipotesi di governo parlamentare. Riferendosi inoltre all'intervento del senatore Elia, osserva che il fatto che il potere di scioglimento costituisca un deterrente, non elimina il problema della paralisi conseguente al venir meno della maggioranza.

Quanto all'ipotesi di governo del *premier* formulata dal relatore, osserva, sulla previsione contenuta dal punto n. 1, che essa rende l'elettore partecipa della lottizzazione. Conclude rilevando che l'ipotesi di governo del *premier*, a suo parere o è inefficace o introduce un sistema autoritario.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) si dichiara favorevole all'ipotesi del semipresidenzialismo; l'ipotesi di Governo del premier, a suo avviso, può infatti produrre danni. Nel nostro sistema con ogni probabilità vi sarebbero almeno tre candidati premier. Pertanto se il premier fosse eletto dal Parlamento, si realizzerebbe un «mercato delle vacche» – per riprendere un'espressione utilizzata dal professor Sartori -, senza il giudizio degli elettori. Nell'ipotesi invece prospettata dal relatore, di nomina del candidato cui sia collegata la maggioranza degli eletti, anche se relativa, i problemi sorgono nel caso in cui la maggioranza che sostiene il premier venga meno: in tale eventualità si può prevedere che il premier abbia il potere di scioglimento del Parlamento – ma in tal caso non si comprende donde gli verrebbe la legittimazione a farlo – oppure che non abbia tale potere – e in tale ipotesi non si potrebbe parlare di un premier forte. Quindi è giocoforza ritenere che il premier debba avere una legittimazione forte, diretta. In sostanza si può anche continuare a discutere di governo del premier, ma è una strada pericolosa che comporta il rischio di compiere dei passi indietro, invece che in avanti. Quanto all'ipotesi del semipresidenzialismo chiede al relatore se il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica escluda la controfirma.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore, risponde affermativamente al quesito del deputato D'Amico.

Il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che l'ipotesi del semipresidenzialismo appare più limpida e presenta meno problemi rispetto all'ipotesi del governo del premier, tuttavia è opportuno riflettere e discutere anche su quest'ultima in quanto anch'essa può essere efficace, se ben definita. Il relatore ha ritenuto di escludere il modello israeliano, sulla base del dibattito svoltosi nell'ultima seduta, ma occorrerebbe anche escludere l'ipotesi - che pure serpeggia in molti interventi - di non modificare alcunchè rispetto alla situazione attuale. Di fatto, nelle ultime due tornate elettorali, vi è stata una indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio prima del voto, cui è seguito il voto di fiducia del Parlamento. Quando si parla di «premierato», si intende far riferimento al modello Westminster che si sta cercando di tradurre in norme costituzionali. La previsione contenuta nel punto n. 1 dell'ipotesi del governo del premier formulata dal relatore rappresenta un elemento di mutamento reale rispetto alla situazione attuale ed è pertanto condivisibile. Tuttavia l'ipotesi di governo del premier predisposta dal relatore ha in sè elementi di contraddittorietà: la sfiducia costruttiva prevista al punto n. 4 è infatti in contrasto con il potere di scioglimento. A suo avviso il potere di scioglimento deve essere attribuito al premier e non al Presidente della Repubblica che se avesse una tale potere assumerebbe un ruolo politico; in tale ultima ipotesi si uscirebbe dal sistema del «premierato». Quanto al punto n. 5 dell'ipotesi di governo del premier oggi proposta dal relatore, ritiene opportuno allargare il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica, sempre che questi non abbia un ruolo politico.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) osserva che l'ipotesi del governo del premier oggi proposta dal relatore, dimostra la difficoltà di tradurre nel sistema italiano tale forma di governo. Sottolinea che è fondamentale introdurre il principio di responsabilità politica che si realizza solo allorchè vi sia coincidenza fra leader e premier ed è noto che il modello Westminster è caratterizzato da tale coincidenza. Se si vuole quindi introdurre nel nostro sistema il suddetto principio e favorire il bipolarismo, occorre tener presente quel modello. Nell'ipotesi delineata dal relatore invece, il premier è «trascinato» e non indicato dagli elettori; in sostanza nulla cambierebbe rispetto al sistema attuale. Il potere di scioglimento difficilmente potrebbe essere esercitato. A suo avviso il premier dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo; solo introducendo tale sistema si giustifica l'attribuzione di determinati poteri al premier accompagnati dai necessari bilanciamenti. Il governo di minoranza deve essere previsto, ma solo a condizione di un'elezione diretta del premier. Il relatore non ha previsto l'ipotesi di dimissioni, per la quale si potrebbe pensare ad un vicepremier. Rileva, altresì, che l'istituto della sfiducia costrittiva non appare coerente con l'ipotesi do governo del premier. Quanto all'ipotesi del semi presidenzialismo, rileva che tale sistema può subite temperamenti, ma non può essere snaturato. In particolare sul potere di scioglimento del Presidente della Repubblica si dichiara favorevole al sistema francese che prevede il potere di scioglimento, ma non nei primi dodici mesi di vita dell'Assemblea.

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) desidera premettere che a suo modo di vedere il semipresidenzialismo non è un sistema antidemocratico, anche se teme che, analizzandone le implicazioni e approfondendo gli adattamenti imposti dalla realtà italiana, diverrebbero palesi alcuni effetti indesiderati.

D'altro canto considera antistorica la tesi sostenuta dal deputato Cossutta, secondo cui il popolo elegge solo il Parlamento.

È invece favorevole alla ipotesi b) di Governo del premier precisata quest'oggi dal relatore. In particolare ritiene accettabile nella loro stesura attuale il punto 1 e il punto 3 dell'ipotesi. Circa il Governo di minoranza rileva che non esiste probabilmente alcun sistema in grado di garantire comunque che dalle elezioni emerga una maggioranza, salvo a prevedere la possibilità che il numero dei componenti del Parlamento possa essere aumentato in modo molto significativo per assicurare la piena efficacia del premio di maggioranza. In altri termini considera che la legge elettorale, pur non potendo garantire l'assetto bipolare del sistema politico italiano, sia in grado di rendere meno probabile l'ipotesi del Governo di minoranza. Per questo motivo ritiene che tale ipotesi venga comunque disciplinata in Costituzione, secondo le indicazioni della lettera a) del punto 1.

Riguardo alla sfiducia costruttiva, valuta che ad essa si possa far ricorso in due casi: allorchè la maggioranza abbia compiuto un errore politico nello scegliere il suo *premier* politico e quando si verifichi un cambiamento di maggioranza in ambito parlamentare. In questo secondo caso si produrrebbe un conflitto tra la volontà del corpo elettorale e la volontà del Parlamento.

Il Primo ministro, a sua volta, può adeguarsi al voto parlamentare ovvero può imporre, attraverso lo scioglimento, un ritorno al corpo elettorale. In questi termini quindi sfiducia costruttiva e potere di scioglimento in capo al Primo ministro possono coesistere.

Quanto all'affermazione secondo cui l'ipotesi del Governo del *premier* indicate dal relatore comporta che il corpo elettorale si limita a ratificare le scelte operate dai partiti, si domanda se vi sia qualcuno che ipotizza un meccanismo di candidatura diretta da parte del popolo ovvero altre modalità di selezione del personale politico, diverse da quelle che vedono il coinvolgimento – a suo modo di vedere insostituibile – delle organizzazioni partitiche. Ritiene anzi che nelle ipotesi del relatore il cittadino sia chiamato ad un'assunzione diretta di responsabilità, poichè deve scegliere sia i rappresentanti in Parlamento sia il Primo ministro.

Rileva infine che il dibattito non ha affrontato adeguatamente il tema dell'elezione del Presidente della Repubblica (che egli vorrebbe disciplinata secondo l'opzione *b*) del punto 5) e soprattutto dei poteri attribuiti al Capo dello Stato.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) giudica poco comprensibile per il cittadino medio il sistema di governo del *premier* delineato dal relatore quest'oggi. Il cittadino infatti non saprà esattamente per cosa vota nè cosa sceglie, visto che è chiamato a pronunciarsi, ad

un tempo, su un candidato al Parlamento, su un partito e su un premier. Inoltre, il voto del cittadino ha anche una valenza plurima in riferimento alle funzioni, visto che è diretto a selezionare sia dei rappresentanti sia dei governanti. Si può quindi osservare che in tale ipotesi viene scompaginata – o, per meglio dire, confusa – la tradizionale suddivisione dei poteri dello Stato.

Il cittadino inoltre dovrà dedurre che le sue scelte possono essere stravolte e tradite, visto che il Parlamento (e cioè i partiti che vi sono rappresentati) può, ricorrendo alla sfiducia costruttiva, individuare un premier diverso da quello indicato dagli elettori.

Infine il cittadino non riuscirà a capire se conti di più il Primo ministro che può sciogliere il Parlamento ovvero il Parlamento che può sostituire il Primo ministro.

In definitiva, il modello che emerge dalla ipotesi del relatore è ambiguo o, se si preferisce, ibrido, poichè a seconda delle parti di cui si compone risponde a logiche contrapposte. Non intende peraltro formulare critiche di scarsa eleganza sistematica, bensì avanzare pesanti dubbi sulla funzionalità di un sistema tanto confuso da poter essere definito, come puntualmente accaduto nel dibattito di oggi, in modo del tutto diverso a seconda del punto di vista.

Dichiara pertanto di essere favorevole a un'eventuale proposta di abbandonare l'ipotesi di Governo del premier per passare finalmente all'esame della ipotesi semipresidenzialista.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, si riserva di fissare la data della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,10.

Allegato N. 4

SCHEMA PER LA DISCUSSIONE: IPOTESI DEL GOVERNO DEL PRIMO MINISTRO

Punto di riferimento è la variante *B*) del punto I dello schema sottoposto al Comitato nella seduta del 5 maggio. Per quanto qui non precisato ulteriormente, si fa espresso riferimento allo schema suddetto.

- 1. Dichiarazione preventiva di collegamento tra candidati al Parlamento e candidati alla carica di Primo Ministro, risultante formalmente sulla scheda elettorale. Voto unico da parte dell'elettore.
- 2. Alla proclamazione dei risultati elettorali, il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro il candidato al quale sia collegata la maggioranza dei parlamentari eletti. Ipotesi *a*): anche in caso di maggioranza relativa. Ipotesi *b*), solo in caso di maggioranza assoluta. Se si adotta l'ipotesi *b*), qualora nessun candidato Primo Ministro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede all'elezione del Primo Ministro da parte del Parlamento.
- 3. Il Primo Ministro nomina i ministri e si presenta al Parlamento per illustrare il programma. La fiducia è presunta, ma un determinato numero di parlamentari può chiederne la verifica.
- 4. In caso di presentazione della mozione di sfiducia, che deve contenere l'indicazione del nuovo Primo Ministro, il Primo Ministro *a)* può procedere allo scioglimento del Parlamento; ovvero *b)* può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Parlamento.
- 5. Il Presidente della Repubblica è eletto *a*) dal Parlamento, con *quorum* e procedura da definire; ovvero *b*) da un collegio elettorale più ampio, composto dal Parlamento e da membri aggiuntivi in rappresentanza delle Regioni e delle autonomie, in numero da definire.

SALVI, Relatore.

Allegato N. 5

SCHEMA PER LA DISCUSSIONE: IPOTESI DEL SEMIPRESIDENZIALISMO

Si precisano punti contenuti nello schema sottoposto al Comitato nella seduta del 5 maggio. Per le altre questioni, si fa espresso riferimento allo schema suddetto.

- 1. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto con il sistema dei due turni con ballottaggio. La legge determina le modalità di selezione delle candidature, prevedendo la raccolta di un determinato numero di firme da parte di parlamentari e/o titolari di altre cariche istituzionali.
- 2. Il Presidente della Repubblica dura in carica 5 anni, ed è rieleggibile una sola volta.
- 3. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questi, i ministri. Il Primo Ministro presenta il Governo al Parlamento e ne illustra il programma. Un determinato numero di parlamentari può chiedere la verifica del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento.
- 4. Il Presidente della Repubblica non può dichiarare lo stato di emergenza nè indire referendum; presiede il Consiglio dei ministri *a)* per determinate materie, ovvero *b)* su invito del Primo Ministro. Può sciogliere il Parlamento, ma non nei primi dodici mesi di vita dell'Assemblea. Tale termine è di ventiquattro mesi, se il Parlamento è stato eletto in data successiva all'elezione del Presidente della Repubblica.

SALVI, Relatore.

Allegato N. 6

SCHEMA PER LA DISCUSSIONE: MATERIE COMUNI ALLE DUE IPOTESI DI FORMA DI GOVERNO

Si riportano, per memoria, le questioni, comuni alle due ipotesi di forma di governo, sottoposte al Comitato nella seduta del 5 maggio:

- 1) poteri del Governo in Parlamento;
- 2) statuto dei poteri dell'opposizione;
- 3) parità di condizioni nelle competizioni elettorali, con riferimento alle risorse finanziarie e alle presenze televisive;
- 4) incompatibilità tra cariche di governo e determinate situazioni pubbliche e private (conflitto di interessi);
 - 5) governo e pubblica amministrazione;
 - 6) numero e organizzazione dei ministeri.

SALVI, Relatore.

Allegato N. 7

IPOTESI DEL GOVERNO DEL PRIMO MINISTRO

Al punto 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La legge stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento di un ballottaggio tra i due candidati a Primo Ministro cui risulti collegato il maggior numero di eletti nei collegi uninominali maggioritari. La legge può prevedere l'assegnazione di una quota di seggi al raggruppamento di candidati collegati al candidato alla carica di Primo Ministro che ha ottenuto il maggior numero di voti nel ballottaggio».

CALDERISI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per i Trasporti e la navigazione, Giuseppe ALBERTINI.

La seduta inizia alle ore 12,15.

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (A008 000, B40^a, 0001^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che con lettera in data 9 maggio 1997 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Mario Rigo, in sostituzione del senatore Stelio De Carolis, dimissionario.

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver rivolto parole di saluto, evidenzia il ruolo che la Commissione può assumere nella dialettica Stato-Regioni, in particolare se si riuscirà con l'apporto di tutti a valorizzarne la funzione di iniziativa e di indirizzo. Fa presente, al riguardo, che in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è ritenuto di procedere all'audizione del Ministro Bassanini e, successivamente, degli organi di vertice della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale) nel dichiarare la disponibilità del gruppo di Alleanza Nazionale al programma enunciato dal Presidente, esprime il convincimento che il ruolo della Commissione non possa ridursi alla mera formulazione di pareri ma debba essere di attivo raccordo istituzionale tra Regioni e Stato e di interlocutore della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. In coerenza con ciò ritiene che l'espressione del parere sul disegno di legge di cui trattasi necessiti di congrui tempi di esame, non potendo concludersi nell'odierna seduta.

Il Presidente Mario PEPE precisa che il provvedimento andrà quest'oggi in aula al Senato e che è pertanto indispensabile concluderne oggi l'esame per non far mancare il contributo della Commissione.

Il senatore Vittorio PAROLA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore, dopo avere ricordato che il parere della Commissione è previsto dall'articolo 40 del regolamento del Senato, fa presente che si limiterà a riferire solo sugli aspetti essenziali del provvedimento, assai articolato. Sottolinea che i due obiettivi della semplificazione e della velocizzazione delle procedure sono effettivamente stati perseguiti. Passa rapidamente in rassegna le disposizioni più significative, tra le quali segnala quelle riguardanti le dichiarazioni di nascita, i concorsi, l'accettazione di lasciti, il ruolo dei difensori civici, la riduzione dei pareri obbligatori del Consiglio di Stato, l'istituzione di una nuova sezione consultiva del medesimo. Riguardo a quest'ultimo aspetto informa che la creazione di tale nuova sezione, come da apposito ordine del giorno in via di formulazione nella 1ª Commissione del Senato, dovrà avvenire ad organico invariato e senza ulteriori oneri finanziari. Richiama inoltre l'attenzione sull'art. 17, comma 29, che si riferisce agli articoli che presentano una rilevante complessità, per il quale si avverte la necessità della rubricazione dei commi.

Sottolinea la decisa semplificazione delle politiche dei controlli sugli atti delle regioni e degli enti locali. In merito alla complessa e innovativa disciplina dei segretari comunali dà conto della esigenza emersa nella 1° Commissione del Senato che l'articolazione in classi dei vicesegretari non limiti la facoltà di scelta dei sindaci.

Ritiene, in conclusione, che si debba formulare un parere favorevole, corredato di osservazioni che raccomandino al Governo di inserire in specifici provvedimenti sia le misure relative al decentramento nei comuni con più di 500.000 abitanti sia quelle relative al servizio sostitutivo di leva, che sono state soppresse nel testo approvato dalla Camera. Giudica opportuno che anche sulla disciplina dei segretari comunali debba essere posta in risalto l'esigenza di quegli approfondimenti che emergeranno dalla concreta applicazione della legge.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che il parere debba essere arricchito da una ulteriore osservazione in materia di termalismo, ove si sta profilando il pericolo di una grave frizione tra regioni e comuni.

Il deputato Umberto GIOVINE (gruppo forza Italia) ritiene che se la Commissione intende contribuire al dibattito sul federalismo, bene farebbe a non dare alcun parere sul disegno di legge «Bassanini», che realizza solo una forma di decentramento amministrativo.

Il deputato Giovanni BRUNALE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) manifesta la sua perplessità in ordine alla proposta di non formulare alcun parere, ritenendo che la Commissione debba comunque assolvere i suoi compiti istituzionali. Condivide le preoccupazioni del deputato Migliori sul rischio di un passo indietro in materia di termalismo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), pur riconoscendo che il provvedimento contiene passaggi contrastati, ritiene che si realizzi con esso un reale decentramento «a Costituzione invariata». Evidenzia, in particolare, l'incremento di poteri sovrani che il nuovo semplificato regime dei controlli determinerà a favore di regioni ed enti locali.

Il senatore Vittorio PAROLA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) *relatore*, nel rilevare che i limiti tra regionalismo e federalismo sono assai difficili da tracciare come dimostra l'esempio della Spagna, sottolinea l'importanza che, proprio a partire dalla normativa comunitaria, assume il principio di sussidiarietà.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), riferendosi alla questione del termalismo, rileva che il principio di sussidiarietà impone che la gestione delle terme sia affidata alla competenza dei comuni.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale) precisa che il problema nasce da una formulazione ambigua del testo normativo che parla di trasferimento alle regioni e ai comuni degli stabilimenti termali. Propone, quindi, che vi sia un intervento normativo inteso a fare chiarezza sulle rispettive competenze di regioni e comuni.

Il senatore Giorgio SARTO (gruppo verdi-l'Ulivo), nel richiamare l'attenzione sull'istituto della conferenza dei servizi, propone che anche su questo argomento la Commissione si esprima con una specifica osservazione nel parere.

Il senatore Vittorio PAROLA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi, formula conclusivamente la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

rilevato che il disegno di legge n.1034-B costituisce una importante risposta alle istanze di semplificazione burocratica provenienti dai cittadini; considerato che tale provvedimento non solo riduce e semplifica le procedure di controllo sugli atti delle Regioni e degli Enti locali, ma contiene anche numerose e significative misure che si ispirano al principio di sussidiarietà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si impegni il Governo a riprendere in provvedimenti più omogenei per materia sia la questione del decentramento nei comuni con più di 500.000 abitanti sia le disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva;

si impegni il Governo, altresì, ad approfondire l'innovativa disciplina dei segretari comunali e provinciali sulla base delle esperienze che emergeranno dall'applicazione concreta delle norme;

si impegni il Governo al riordino del sistema termale pubblico del nostro Paese, con un apposito provvedimento, tenendo conto delle funzioni e delle competenze che spettano rispettivamente alle Regioni e ai Comuni;

si impegni, altresì, il Governo a rendersi disponibile per approfondire e rivedere in successivi provvedimenti legislativi la materia che regola la Conferenza dei servizi».

La Commissione approva.

PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 2, commi 48, 49 e 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma dell'aviazione civile

(Parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, C08^a, 0003^o)

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra lo schema di decreto in esame, con il quale, al fine di razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, si dispone l'istituzione di un'unica struttura, costituita da un nuovo Ente pubblico, sottoposta all'indirizzo ed al controllo del Ministero dei trasporti. Al nuovo Ente vengono affidate le funzioni amministrative e tecniche, nonchè quelle relative ai controlli tecnici di sicurezza sugli aeromobili ed alla tenuta degli albi e del registro del personale di volo, affidate ora al Registro Aeronautico Italiano (R.A.I) ed all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria (E.N.G.A.).

La istituzione del nuovo Ente e l'affidamento al medesimo di un'ampia sfera di autonomia operativa mirano a conseguire la necessaria efficienza e funzionalità che contraddistinguono una moderna gestione dei servizi pubblici. Lo schema in esame affida allo strumento del contratto di programma la funzione di raccordare il nuovo Ente al Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale restano affidati, oltre ai poteri di indirizzo e di programmazione, funzioni di controllo e vigilanza sull'Ente medesimo.

Il provvedimento consta di 14 articoli, che regolamentano l'istituzione e l'organizzazione del nuovo Ente, i suoi rapporti con il Dipartimento dell'aviazione civile, regolati principalmente dal contratto di programma, la disciplina contabile e la dotazione patrimoniale della nuova struttura. Altre disposizioni concernono la regolamentazione del personale, le funzioni di indirizzo e vigilanza che permangono in capo al Ministero e, da ultimo, le necessarie norme transitorie, volte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa nella fase di passaggio dalle preesistenti alla nuova organizzazione.

Esaminato l'articolato del provvedimento, e valutandolo coerente con gli indirizzi di politica economica e finanziaria del Governo, ritiene che lo schema in esame possa essere licenziato con parere favorevole, con le eventuali integrazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Il sottosegretario Giuseppe ALBERTINI, precisa che la riforma dell'aviazione civile viene realizzata dal provvedimento in esame mediante una nuova articolazione organizzativa imperniata su una struttura centrale, costituita dal Dipartimento dell'aviazione civile presso il Ministero, e su una struttura operativa costituita dal nuovo Ente, tra loro collegate mediante il contratto di programma. Ritiene opportuno sottolineare che nella nuova organizzazione del settore un forte rilievo viene ricoperto dalle società di gestione dei servizi aeroportuali, che verranno costituite presso ciascun aeroporto per l'espletamento delle funzioni gestionali. Il Ministero ritiene che il nuovo assetto organizzativo corrisponda alle nuove potenzialità che vanno manifestandosi, anche nel nostro paese, nel settore del trasporto aereo civile.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale), osserva che il presente provvedimento, nel costituire un primo intervento di riordino della struttura dell'aviazione civile, appare coinvolgere, nei suoi aspetti patrimoniali, territoriali e gestionali, alcune competenze delle regioni e delle autonomie locali, i cui organi rappresentativi non appaiono tuttavia considerati nella nuova organizzazione del settore.

Il senatore Vittorio PAROLA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), pur valutando positivamente il provvedimento, esprime alcune perplessità su alcuni suoi aspetti, relativi in particolare alle funzioni di controllo, a quelle di divieto di intese e posizioni dominanti, nonchè alle funzioni di polizia e di inchiesta attribuite o dall'articolo 2 al Dipartimento dell'aviazione civile. Ritiene inoltre anche egli necessaria la previsione di forme di raccordo con le regioni e le autonomie locali, evidenziando

inoltre che alcune competenze dell'Ente appaiono eccessivamente generalizzate e, pertanto, tali da poter confliggere con quelle attribuite ad altri soggetti istituzionali.

Il senatore Giorgio SARTO (gruppo verdi-l'Ulivo), concorda con le osservazioni ora svolte dal senatore Parola, cui aggiunge ulteriori perplessità circa le effettive capacità del Dipartimento di svolgere la funzione di controllo sul nuovo Ente, secondo quanto dispone l'articolo 11.

Il sottosegretario Giuseppe ALBERTINI ritiene opportuno precisare che in ordine alle competenze delle regioni e delle autonomie locali è in corso di emanazione un differente provvedimento sulle gestioni dei servizi aeroportuali, attuativo dall'art. 10, comma 13, della legge n. 537/1993, che consente una presenza nel settore da parte delle regioni e delle autonomie medesime. Ritiene inoltre che le altre osservazioni avanzate nel corso dei precedenti interventi trovino comunque una soddisfacente soluzione nello schema di decreto in esame.

Il deputato Eugenio DUCA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), valuta negativamente le modalità di inquadramento del personale nel nuovo Ente, come previste dall'articolo 10, i cui effetti consistono in una sostanziale riparametrazione del personale medesimo su livelli e trattamenti più elevati rispetto a quelli in godimento, con possibili ricadute negative – anche in considerazione dei trattamenti corrisposti a coloro che vengono destinati al Dipartimento – sulla complessiva gestione delle risorse umane, nonchè sui conseguenti oneri finanziari.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, valutando quanto emerso nel corso della discussione propone conclusivamente l'espressione del seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per la parti di competenza, lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 2, commi 48, 49 e 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma dell'aviazione civile;

considerato che appare opportuno che nel preambolo del provvedimento sia specificamente indicata l'intervenuta acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come prevede l'articolo 2, comma 52, della predetta legge n. 549/1995,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

appare opportuno precisare e dettagliare ulteriormente la declaratoria delle funzioni dell'istituendo Ente per l'aviazione civile elencate dall'articolo 2; appare altresì opportuno prevedere modalità di raccordi istituzionali con le Regioni, che non risultano considerate nello schema di decreto nonostante che i compiti e le attività del nuovo Ente abbiano riflessi anche nell'ambito delle competenze regionali;

sembra inoltre utile individuare, anche in relazione alla disciplina comunitaria vigente nel settore, le regole sulla sicurezza e sulla prevenzione applicabili nella materia, onde consentire ad un miglior espletamento delle funzioni previste dagli articoli 2 ed 11;

sembra infine necessaria una più attenta valutazione in ordine all'adozione delle tabelle di equiparazione previste dall'articolo 10, con particolare riguardo sia ai costi finanziari per il nuovo Ente che alla necessità di evitare disparità di trattamento e possibili difficoltà gestionali nei confronti del personale interessato».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,30. (A010 000, B53^a, 0001°)

Il Presidente ringrazia per la sua partecipazione alla audizione il dottor Padoa-Schioppa, accompagnato dall'avvocato Corrado Conti, direttore generale.

Il dottor PADOA-SCHIOPPA afferma anzitutto che la richiesta di audizione che gli è stata rappresentata quale Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa costituisce per lui un onore, oltre che un doveroso richiamo e un impegno. Anche come cittadino, si dichiara consapevole del lavoro di grande rilievo che la Commissione antimafia ha svolto, nel corso di più legislature, sui fenomeni della mafia e delle altre associazioni criminali. La collaborazione che la Consob può offrire a questo lavoro si inserisce essenzialmente nel quadro delle indagini sulle modalità di investimento dei capitali di origine illecita attraverso il sistema del credito nazionale, gli intermediari finanziari e le transazioni con i centri finanziari off-shore.

Nel suo intervento illustrerà dapprima alcuni aspetti del rapporto tra criminalità e riciclaggio derivanti anche dalla progressiva internazionalizzazione della finanza. Accennerà poi alle relazioni tra economia illecita, comportamento degli operatori, azione dei pubblici poteri e declino di un sistema economico. Descriverà quindi i poteri di vigilanza e di controllo esercitati dalla Consob. Concluderà con l'illustrazione di alcuni casi segnalati alla magistratura e indicativi di comportamenti sospetti.

Chi ha operato e opera nel controllo pubblico dei sistemi monetari e finanziari non può non interrogarsi sulla relazione tra criminalità, per così dire, primaria e riciclaggio dei proventi di tali attività. Non c'è dubbio che la ripulitura del denaro acquisito con una attività criminale o illecita sia parte integrante di quella stessa attività: se il denaro acquisito fosse inutilizzabile, lo scopo stesso di quell'attività verrebbe meno. Pertanto, lotta al riciclaggio e lotta alla criminalità sono intimamente collegate.

Esse, tuttavia, non sono coincidenti. In primo luogo perchè il fine dell'azione antiriciclaggio è duplice: non solo combattere le attività criminali attraverso le quali si formano le ricchezze da riciclare, ma anche tutelare la buona salute del sistema finanziario. In secondo luogo, perchè l'attività criminale e il riciclaggio dei suoi proventi non necessariamente si svolgono nelle stesse località o paesi. Su questo secondo punto occorre particolarmente soffermarsi.

In un mondo in cui i capitali e le persone si muovono con facilità è ben possibile che la ripulitura del denaro sporco sia fatta lontano da dove esso è stato acquisito. Un paese che fosse molto efficace nella lotta alla criminalità e poco efficace, o addirittura indulgente, in quella al riciclaggio, sarebbe un paese tranquillo per i cittadini, per le imprese, per l'ordine pubblico; ma il suo sistema finanziario, pur arricchito dall'afflusso di capitali illeciti, sarebbe venato dal sospetto – che inevitabilmente si estenderebbe alle sue Autorità pubbliche – di inefficienza o connivenza, dunque sarebbe poco credibile e non meritevole di fiducia. Di converso, non è con la sola lotta al riciclaggio, per quanto efficace, che si elimina da un paese la criminalità primaria: essa continuerà a pesare sulle imprese e sui cittadini, mentre il denaro sporco cercherà all'estero un modo di ripulirsi.

In conclusione: la lotta al riciclaggio in un paese non è sufficiente ad estirpare la criminalità primaria da quel paese; tuttavia essa può soprattutto colpendo il riciclaggio allo stadio della banconota – contribuire a reprimerla; in ogni modo, essa tutela la salute e la credibilità del sistema finanziario.

Per le ragioni ora dette, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha portata e dimensioni transnazionali. Sono note le stime secondo le quali il flusso mondiale annuo di ricchezza di provenienza illecita sarebbe compreso tra i 300 e i 500 miliardi di dollari.

Il carattere transnazionale del fenomeno è stato amplificato dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali e dal notevole grado di sofisticazione raggiunto dagli strumenti finanziari. A tali sviluppi non hanno fatto seguito una idonea armonizzazione delle legislazioni in materia, nè la previsione di un sistema di sanzioni per i paesi che non aderiscono alle regole stabilite in sede internazionale.

Il coordinamento internazionale per la lotta al riciclaggio è stato avviato solo in anni recenti: la prima iniziativa di rilievo, del Comitato di Basilea di vigilanza bancaria, è del dicembre 1988 (Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering). Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio del denaro di provenienza illecita) è stato costituito dai Capi di Stato e di Governo dei 7 maggiori paesi industrializzati e dal Presidente dell'Unione Europea nel luglio del 1989: esso rappresenta l'organismo più importante per la definizione di politiche contro il riciclaggio. Sono seguite poi altre iniziative in campo internazionale, volte a promuovere l'adozione di idonee e coerenti misure di contrasto.

Anche la IOSCO, l'organizzazione internazionale che riunisce le Commissioni di valori mobiliari di oltre 60 paesi, è intervenuta in materia con alcune raccomandazioni nel luglio del 1992. Obiettivo delle raccomandazioni IOSCO era estendere ai propri membri le raccomandazioni del GAFI, al fine di diffondere una cultura fondata su alcune regole basilari, volte a prevenire l'infiltrazione criminale nell'intermediazione mobiliare.

La piena libertà dei movimenti di capitale rappresenta uno dei principi cardine del Trattato sull'Unione Europea e non contrasta con la necessità di opportuni controlli: tanto più incisiva è l'azione preventiva e repressiva sulle attività illecite, tanto più è garantita la libertà dei movimenti dei capitali.

Le attività di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, come è noto, possono essere suddivise in tre momenti:

la fase di «collocamento» (placement), che riguarda l'ingresso nel sistema finanziario di flussi derivanti da attività illecite sotto la forma di denaro contante o di altri strumenti altamente liquidi;

la fase di «occultamento» (layering) vero e proprio, che consiste nel mascherare e dissimulare la provenienza illecita dei fondi, anche tramite una serie di fittizie transazioni finanziarie;

la fase di «integrazione» (integration), durante la quale i fondi sono reinvestiti nel sistema economico.

Lo sforzo del legislatore e delle Autorità di vigilanza deve essere orientato ad intensificare e a rendere più efficaci i controlli preventivi, poichè una volta che il denaro ha superato la fase del «collocamento», ossia è riuscito ad entrare nel circuito e ad assumere una veste legale, diventa molto più difficile verificarne la provenienza illecita.

All'origine, il denaro di provenienza illecita o criminale ha prevalentemente la forma della banconota, non quella della moneta scritturale. La catena del lavaggio inizia dalla banconota. E siccome le attività criminose maneggiano volumi di denaro di dimensioni molto superiori a quelle per le quali un'attività lecita troverebbe conveniente l'uso della banconota, vi è, per così dire, una «riconoscibilità iniziale» sulla quale la lotta al riciclaggio può far leva.

I flussi di «denaro sporco» causano distorsioni nell'allocazione delle risorse: gli operatori «sani» si trovano svantaggiati, in quanto il gioco della concorrenza è turbato da chi dispone di risorse finanziarie ingenti acquisite in modo illecito; i capitali si spostano non alla ricerca del maggior tasso di rendimento atteso, ma verso i punti del globo ove vigono controlli meno severi; i prezzi delle attività finanziarie, i tassi d'interesse e i tassi di cambio ne vengono distorti; il loro contenuto informativo ne risulta indebolito. Fenomeni che provocano «opacità» dei mercati, riducono la fiducia nel sistema finanziario e, in ultima istanza, frenano la crescita dell'economia.

Poichè la sicurezza e la buona salute (safety and soundness) di un sistema finanziario possono essere equiparate a un bene pubblico, esse sono oggetto di tutela da parte dei pubblici poteri. Non per questo è meno necessario, tuttavia, che i partecipanti al sistema assicurino che esso

rimanga trasparente e credibile. Il contributo degli operatori è un momento fondamentale della lotta all'economia illecita, anche quando si confidi nella capacità dello Stato di prevenire e punire i comportamenti illegali. I due momenti, pubblico e privato, interagiscono, rafforzandosi o indebolendosi a vicenda. Le norme e l'azione dei pubblici poteri devono trovare nel tessuto sociale una cultura e comportamenti pronti a recepirli. Ma la cultura e i comportamenti necessitano, per affermarsi e sussistere, della capacità di sanzione dei pubblici poteri.

L'importanza di questo punto di ordine generale venne colta con chiarezza già più di cent'anni or sono proprio nello studio, condotto da Leopoldo Franchetti, sull'economia e la società di una terra, la Sicilia, afflitta dall'economia illecita: norme e consuetudini di mercato devono già costituire patrimonio degli operatori. Quando la natura delle relazioni economiche diventa «complicata», per usare l'espressione di Franchetti, e devono «essere applicate quelle non meno complicate regole di diritto che sono indispensabili per sancirle, garantirne l'esecuzione, insomma renderle possibili» deve già preesistere un sistema di convenzioni: regole informali radicate nei comportamenti non cambieranno per solo effetto di un mutamento nelle regole formali. Per riprendere Franchetti: «La loro importanza (l'importanza delle regole formali di diritto, n.d.r.) per il buon andamento della società non poteva essere intesa; non poteva da un momento all'altro imporsi moralmente». Ma, dice ancora Franchetti, «a far prevalere l'autorità della legge deve essere subordinato ed anche sacrificato ogni altro fine dello Stato, perchè questo è mezzo indispensabile per assicurare gli altri».

Per far prevalere l'autorità della legge è necessario, come dicono gli economisti, accrescere la disutilità della sanzione. Tale disutilità dipende, come è ben noto, dalla severità della sanzione medesima e dalla probabilità che essa venga applicata. La scala che conduce all'effettiva applicazione è costituita da almeno quattro gradini: la decisione di avviare le indagini, la scrupolosità con cui vengono condotte, la possibilità di dimostrare l'effettiva violazione della norma, il grado di certezza che la sanzione erogata sia poi effettivamente scontata. Con altre parole Giovanni Falcone affermò un concetto analogo: non basta introdurre le norme sulle indagini patrimoniali e bancarie; è necessario anche migliorare la capacità e l'organizzazione delle strutture chiamate ad applicarle.

Al nesso tra trasparenza nelle transazioni, efficacia della regolamentazione e sviluppo del mercato mobiliare si richiama l'azione di una Autorità di regolazione e di controllo quale la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

Nell'ambito del mercato finanziario, le Autorità di vigilanza devono operare lungo due linee. In primo luogo, per eliminare dal sistema gli operatori inquinati, ossia quei soggetti che consapevolmente agiscono per conto delle organizzazioni criminali. In secondo luogo, per incentivare gli operatori sani alla collaborazione con le Autorità. A tal fine è importante la disposizione contenuta nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 91/308/CEE, dispo-

sizione che tutela, per fini di interessi collettivo, l'anonimato dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

L'azione antiriciclaggio dei governi è portata innanzitutto a rafforzare i controlli verso il sistema bancario, anche perchè è verso le banche che si dirige il flusso delle banconote. Tuttavia, il riciclaggio del denaro può utilizzare anche altre forme di intermediazione. Da questo punto di vista, appare più che opportuna la disposizione (contenuta nel già citato schema di decreto) con la quale verrebbero assegnate all'Ufficio Italiano Cambi le funzioni proprie di un'agenzia antiriciclaggio che instaura e coordina rapporti di collaborazione con le altre Autorità.

La normativa antiriciclaggio vigente in Italia non assegna alla Consob compiti diretti. L'Istituto esercita la vigilanza sugli intermediari autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di informazione al mercato, di correttezza professionale nei confronti dei risparmiatori, nonchè la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari. A tale scopo, esso può chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie nonchè la trasmissione di atti e documenti, può assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicate o pubblicate. Complementare a questi, è il potere di effettuare ispezioni presso gli stessi intermediari, chiedendo l'esibizione di tutti i documenti e gli atti occorrenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Anche se non investita direttamente dalla legge di funzioni in questo campo, la Commissione è interessata alla lotta al riciclaggio in considerazione del suo compito generale di tutela dei risparmiatori. Inoltre, curando la trasparenza, la Consob promuove il funzionamento di un mercato dove si formino prezzi non alterati da movimenti di denaro sporco.

In considerazione del nesso tra questo suo compito e l'esigenza di contrastare l'infiltrazione della criminalità nel sistema finanziario, la Consob prese una iniziativa contro il riciclaggio già nel 1989. In seguito alla raccomandazione di Basilea del 1988, prima citata, essa emanò una comunicazione indirizzata agli intermediari di borsa (allora solo gli agenti di cambio) volta a contrastare l'intromissione di organizzazioni criminali nei mercati mobiliari. In quella comunicazione la Consob disponeva, tra l'altro, che gli agenti di cambio e le società commissionarie di borsa tenessero apposita evidenza della clientela che effettuava versamenti pari o superiori ai 10 milioni di lire.

Nel 1993, ispirandosi alle stesse considerazioni che la indussero alla comunicazione del 1989, la Consob ha instaurato una collaborazione con l'Ufficio italiano dei cambi (Uic) attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Il protocollo prevede che: gli ispettori Consob, nel corso delle ispezioni di carattere generale, effettuino controlli anche relativamente alle disposizioni della legge n. 197 del 1991; possano effettuarsi ispezioni congiunte Consob/Uic sullo stesso intermediario, ognuno per la parte di propria competenza; possano avvenire scambi di informazioni tra le due Autorità. Nel 1996 l'Uic ha formulato una proposta di integrazione al fine di rendere più intensa la collaborazione fra i due Istituti. Tra le proposte di maggior rilievo vi sono la predisposizione di un piano ispettivo annuale, tale da evitare duplicazioni negli accertamenti e da individuare i soggetti da ispezionare, l'intensificazione dello scambio di informazioni e la formazione di un gruppo di coordinamento tra i rispettivi organi deputati alla vigilanza.

Oggi, dunque, il coinvolgimento diretto della Consob in tema di antiriciclaggio promana essenzialmente dal protocollo d'intesa con l'Uic. In particolare, la vigilanza ispettiva di tipo formale ai sensi della legge n. 197 del 1991 si esplica in quattro punti: rispetto delle regole in materia di organizzazione e controllo interno; istituzione e aggiornamento dell'archivio unico informatico; modalità di acquisizione, archiviazione e conservazione dei dati; predisposizione di procedure interne idonee a consentire l'assolvimento degli impegni di segnalazione all'Uic.

Se le attività dirette sono relativamente circoscritte e derivano, piuttosto che da esplicite disposizioni del legislatore, da iniziative della stessa Commissione o da accordi da essa stipulati, non per questo si deve
sottostimare il contributo che alla lotta al riciclaggio indirettamente viene dalle attività «ordinarie» svolte dalla Consob nei confronti delle società d'intermediazione mobiliare autorizzate a offrire servizi di investimento. Sono attività di controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità di amministratori, sindaci e soggetti controllanti; di vigilanza informativa ed ispettiva sugli intermediari autorizzati ai servizi di investimento; di richiesta di informazioni sulle partecipazioni; di controllo del
regolare svolgimento dell'attività aziendale.

Nello svolgimento di tale attività la Consob effettua anche un controllo dell'operatività in valori mobiliari al fine di individuare operazioni che creino, distruggano o trasferiscano ricchezza; effettua un'analisi dei flussi di denaro da e verso l'intermediario, da e verso clienti particolari, da e verso realtà *off-shore*; effettua infine una verifica delle modalità di versamento e prelevamento di denaro e titoli.

L'articolo 6 del recente decreto Eurosim conferisce alla Commissione, rispetto all'articolo 3 della precedente legge n. 1 del 1991, poteri non più solo formali di verifica dell'intermediario: la predisposizione di un programma concernente l'attività iniziale (comma 1, lettera *e*)); l'esplicitazione del concetto di sana e prudente gestione (comma 2); la verifica, nella fase di autorizzazione all'esercizio dell'attività, dei requisiti di onorabilità e professionalità di amministratori soci e sindaci. In attesa dell'emanazione dei regolamenti da parte del Tesoro, la Consob fa per ora ancora riferimento alla vecchia normativa.

Un altro campo di evidente interesse per la lotta al riciclaggio è l'accertamento di una eventuale presenza di soggetti legati ad attività criminose tra gli azionisti o i controllori di società quotate. Per l'esercizio dei controlli sugli assetti proprietari delle società quotate, la Consob ha creato recentemente, ai sensi della legge n. 216 del 1974, una base informativa sulle partecipazioni delle società quotate. In particolare, dalle comunicazioni ottenute in base a questa legge, essa rileva le partecipazioni superiori al 2 per cento nelle società quotate, risalendo fino al

controllante ultimo, sia esso persona fisica o giuridica. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4-bis della stessa legge, essa può richiedere l'indicazione dei soggetti partecipanti direttamente o indirettamente nelle società quotate.

Tuttavia, sebbene la base informativa sia estesa all'intera mappa delle interessenze societarie, i poteri della Consob di alzare «veli societari» (corporate veils) al fine di scoprire eventuali partecipazioni sottostanti flussi o soggetti di dubbia «liceità» sono limitati. Va infatti ricordato che la condizione necessaria per l'attivazione dei poteri stabiliti dalle norme citate è che vi sia un controllo, di fatto o di diritto: non sono perciò rilevate le partecipazioni «frazionate» ovvero quelle detenute tramite controllo congiunto. Va aggiunto che i partecipanti possono essere di provenienza estera e che in alcuni paesi sono ammesse le azioni al portatore: poichè la Consob non ha poteri in materia di comunicazioni da parti di soggetti non residenti, l'effettiva identità dei controllori di società quotate in Italia può rimanere opaca. Una più stretta cooperazione internazionale potrà rafforzare questo tipo di controlli.

Per avere un'idea dell'impegno della Consob nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, si consideri che negli ultimi tre anni, dal 1994 al 1996, sono state condotte 141 ispezioni nei confronti di intermediari e 27 ispezioni di società quotate e società di revisione. Nello stesso triennio 36 Sim e fiduciarie sono state commissariate; 18 di questi casi si sono tradotti in insolvenze.

Nel corso dell'attività ispettiva svolta dalla Consob, sono state individuate a carico di taluni intermediari (Sim, fiduciarie, agenti di cambio) modalità operative giudicate sospette, alle quali potrebbero essere sottese operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; modalità operative non sempre in aperta violazione della normativa speciale in materia, ma comunque indicative di un comportamento sospetto da parte dell'intermediario. Non sono stati individuati, ad oggi, veri e propri episodi di patologia finanziaria del genere di cui si discute.

Quando, sulla base degli elementi a disposizione, le operazioni sospette presentavano il *fumus* del reato, la Consob ha provveduto a segnalarle all'Autorità giudiziaria e all'Ufficio italiano dei cambi; nei casi di mero sospetto, ha trasmesso la relativa documentazione al solo Uic per le ulteriori attività investigative di competenza. Gli esiti delle ulteriori investigazioni sono comunicati dall'Uic alla Consob per l'eventuale seguito.

Nel quadriennio 1993-1996, la Commissione ha segnalato all'Autorità giudiziaria 2 casi di operazioni sospette riguardanti altrettante Sim e 16 casi di omissione di obblighi di registrazione nell'Archivio unico informatico riguardanti 9 Sim, 2 agenti di cambio, 2 banche, una società fiduciaria iscritta nella sezione speciale dell'Albo delle Sim e una commissionaria ammessa negli antirecinti alle grida di Borsa. In alcuni casi essa ha anche accertato, oltre all'omissione di tali obblighi, la falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale era stata eseguita l'operazione.

Va aggiunto che nel corso di verifiche ispettive svolte nel medesimo periodo in sette casi (riguardanti 4 Sim e 3 agenti di cambio) la

Consob ha riscontrato transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e/o obbligazionari effettuate a prezzi non in linea con quelli di mercato, finalizzate a creare riserve di liquidità presso uno o più dei soggetti coinvolti nelle stesse transazioni. Tale operatività è stata ritenuta «anomala» in quanto caratterizzata anche dalla sistematica imputazione di utili e/o di perdite in capo a determinate controparti, da elementi indicativi di finalità estranee a quelle tipiche dell'attività di intermediazione mobiliare, nonchè dalla consistenza dei risultati positivi conseguiti da alcuni dei soggetti coinvolti. Va sottolineato che l'operatività in questione non evidenzia, in sè e per sè, ipotesi di reato, nè, tantomeno, di riciclaggio. Essa, tuttavia, è stata ritenuta «sospetta» e ha perciò formato oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ambito di rapporti afferenti anche altri fatti di possibile rilevanza penale.

Ricorda da ultimo un caso emerso proprio grazie alla cooperazione internazionale tra autorità. Si tratta di un caso di riciclaggio di denaro di dubbia provenienza, attuato da un'organizzazione internazionale che ha raccolto denaro tra il pubblico in Francia, Spagna, Italia, Belgio e Olanda. Il caso venne alla luce a seguito di specifiche indagini svolte dall'autorità giudiziaria del Belgio.

Quella organizzazione internazionale, la cui attività in Italia era stata segnalata dalla Consob all'Autorità giudiziaria per ipotesi di sollecitazione abusiva del pubblico risparmio e di altri reati finanziari, ha perpetrato frodi nei diversi paesi, riciclando altresì denaro «sporco» attraverso il sistema delle *newsletters*, attività di raccolta di denaro tra il pubblico e altre forme.

Come emerge da questa esposizione, i casi ricordati si segnalano più per la loro tipicità che per la loro numerosità. L'azione della Consob nella lotta al riciclaggio resta collegata soprattutto alla generale tutela e promozione della trasparenza del mercato.

Lo sviluppo di un mercato mobiliare forte, efficiente, nel quale la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono pienamente affermati, costituisce esso stesso un forte presidio contro comportamenti illeciti o criminosi. In questo caso, infatti: in primo luogo il sistema istituzionale premia sempre più le attività di produzione di beni e servizi rispetto alle attività meramente ridistributive e alle attività illegali; in secondo luogo gli operatori del settore finanziario divengono essi stessi attivi difensori della credibilità del settore finanziario; in terzo luogo la fiducia è percepita come un bene comune tanto dai soggetti privati quanto da quelli pubblici. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Consob è pienamente impegnata nel conseguimento di questi obiettivi.

Il Presidente DEL TURCO, dopo aver ringraziato il dottor Padoa-Schioppa per l'esauriente relazione introduttiva, chiede chiarimenti in merito ai limiti e alle difficoltà incontrati dalla Consob nell'individuare i veri soggetti titolari di attività finanziarie, sia in Italia che all'estero, e domanda altresì quali atti di collaborazione internazionale dovrebbe porre in essere lo Stato italiano per giungere ad essere titolare di maggiori poteri di controllo in questo ambito.

Il dottor PADOA-SCHIOPPA afferma che i poteri della Consob riguardano i soggetti residenti in Italia che hanno il controllo delle società, mentre sono esclusi i soggetti aventi una partecipazione molto limitata e i soggetti residenti all'estero. D'altra parte, mentre sarebbe auspicabile la stipulazione di accordi internazionali generalizzati che estendessero il controllo al di fuori dai confini nazionali, l'identificazione dei soggetti aventi una qualsiasi partecipazione societaria è questione assai delicata che s'intreccia con il noto problema della nominatività dei titoli.

Il senatore CURTO, dopo aver sostenuto che i trasferimenti finanziari avvengono con forme del tutto diverse da quelle delle banconote, le quali non sembrano perciò essere più degne di eccessiva attenzione, chiede se un'analisi accurata nelle zone del paese dove vi è una particolare concentrazione delle differenze fra livelli di reddito e livelli dei depositi bancari può condurre a fare maggiore chiarezza sulle partecipazioni societarie e conclude domandando se la lotta al riciclaggio sia più efficacemente condotta con provvedimenti generali o con strumenti investigativi.

Il dottor PADOA-SCHIOPPA sostiene che occorre fare attenzione in particolare agli anomali volumi di trasformazione delle banconote in moneta bancaria poichè molte attività criminose utilizzano originariamente proprio le banconote. Afferma poi di non ritenere che l'identificazione delle anomalie fra reddito e depositi bancari possa portare automaticamente a risolvere le problematiche inerenti alle partecipazioni delle società quotate in borsa, mentre afferma che la Consob giunge normalmente a verificare il livello di violazione delle regole, lasciando ad altre istituzioni più specificamente qualificate l'esecuzione di vere e proprie indagini.

Il senatore MUNGARI chiede se non sia possibile ipotizzare un accordo fra la Consob ed il sistema bancario per l'individuazione dei soggetti caratterizzati da elementi di sospettosità, anche indipendentemente dal limite minimo di partecipazione societaria del 2 per cento.

Il dottor PADOA-SCHIOPPA, replicando più volte alle questioni poste dal senatore Mungari, afferma che, indipendentemente dai rapporti con la Consob, le banche hanno già l'obbligo di segnalazione di operazioni o soggetti sospetti e che ogni indagine di parte bancaria a questo proposito debba essere positivamente considerata. Sostiene tuttavia che, anche attraverso ogni possibile collaborazione fra sistema bancario e Consob, non sarebbe possibile superare il limite minimo del 2 per cento della partecipazione societaria per identificare nominativamente i piccoli azionisti; al momento attuale infatti la normativa giudica evidentemente un controllo troppo stringente e generalizzato tale da scoraggiare il piccolo azionariato con effetti indesiderabili.

Il senatore FIGURELLI, premesso che nella esposizione introduttiva il dottor Padoa-Schioppa ha posto l'accento sulla tipicità più che sul-

la dimensione dei casi oggetto di vigilanza, sollecita a fornire un apprezzamento dei dati numerici: in particolare se possa individuarsi una contraddizione con la dimensione stimata dell'economia criminale. Poichè, inoltre, si è segnalata una iniziativa autonoma da parte della Consob, posta in essere non per diretta attuazione di una disposizione legislativa, il senatore Figurelli chiede se vi sia una carenza nella legislazione vigente e, dunque, quali innovazioni possano essere suggerite. Inoltre, ricordata l'esigenza di intensificare i controlli preventivi, il senatore Figurelli si domanda se non debbano definirsi nuovi strumenti normativi in particolare sotto il profilo del coordinamento delle diverse istituzioni coinvolte, a vario titolo, nella lotta alla criminalità economica.

Notato che nella relazione si dà conto dell'iniziativa della Consob assunta in connessione con operazioni sospette, allorchè presentano il *fumus* del reato, il senatore PELELLA chiede quali episodi abbiano successivamente provato la presenza di capitali provenienti da attività criminale. Inoltre, con riferimento al dato inquietante, segnalato nella relazione, di transazioni che, effettuate a prezzi non in linea con quelli di mercato, possono costituire lo strumento attraverso il quale le organizzazioni criminali normalizzano la loro presenza sul mercato per controllare attività anche di carattere industriale, il senatore Pelella sollecita ulteriori riflessioni sul tipo di controllo che la Consob può esercitare con riguardo allo specifico fenomeno.

Il dottor PADOA-SCHIOPPA, ribadito che i casi segnalati si caratterizzano più per la tipicità che per il numero, fa presente che è difficile valutare la consistenza dei casi rilevanti ai fini del fenomeno del riciclaggio e se questa rifletta la proporzione che c'è tra le dimensioni dell'economia legale e dell'economia illegale. Può darsi che tale proporzione non vi sia in primo luogo perchè l'economia illegale, per una connaturale visibilità inferiore può essere solo oggetto di stime e, in secondo luogo, perchè la Consob non dispone i piani ispettivi dando priorità ai fenomeni di illegalità connessi al riciclaggio. Il fatto che la Consob abbia assunto o partecipato ad iniziative non direttamente prescritte dal legislatore è segno - rileva il dottor Padoa-Schioppa - che quando un istituto pubblico è consapevole del ruolo che è chiamato a svolgere, può operare proficuamente anche oltre ciò che costituisce oggetto di una specifica norma e non sono quindi indispensabili nuovi strumenti legislativi. Se c'è un settore dove è necessario sviluppare un maggiore impegno, esso va individuato nella cooperazione internazionale poichè il riciclaggio è fenomeno particolarmente mobile sul piano internazionale. Rilevato quindi che il coordinamento tra istituzioni preposte al controllo - Consob, Banca d'Italia e UIC - è particolarmente stretto ed è necessario anche per una ragione di economia di risorse nel settore ispettivo, il dottor Padoa-Schioppa dichiara che non sempre gli esiti dei procedimenti giudiziari che traggono origine da segnalazioni della Consob, sono conosciuti, a meno che le ulteriori indagini, compiute dopo la segnalazione, non riguardino profili di specifica competenza della Consob. Infine il dottor Padoa-Schioppa precisa che la Consob, pur non avendo la funzione di impedire cattivi affari, tuttavia segnala quei casi nei quali la transazione è tanto penalizzante da indurre fondati motivi di sospetto sulle ragioni che l'hanno determinata.

Ad un successivo quesito del presidente DEL TURCO, concernente i livelli interno, comunitario ed internazionale nell'adozione di nuovi strumenti normativi, il dottor PADOA-SCHIOPPA, chiarito preliminarmente che le stime del Fondo monetario riportate nella sua relazione riguardano la ricchezza illecita, non solo quella di provenienza criminale, osserva come a livello comunitario vi sia l'esigenza, particolarmente forte, di adottare misure di coordinamento e come, d'altra parte, siano disponibili meccanismi istituzionali che consentono una produzione normativa applicabile nei diversi Stati membri. Meno forte è l'esigenza di coordinamento avvertita a livello internazionale e meno efficaci sono le misure, oggetto di accordi volontari, particolarmente lenti nella stipulazione e dotati di labili sanzioni. Il vertice dei Sette ha tuttavia messo in moto un processo di cooperazione e l'Italia è molto attiva ed ascoltata promotrice di iniziative.

Rispondendo quindi ad un quesito del deputato BORGHEZIO, inteso a conoscere se siano effettuati dalla Consob controlli su capitali che, di provenienza illecita, si inseriscono nei processi di privatizzazioni, il dottor PADOA-SCHIOPPA, dopo aver ricordato la natura delle funzioni di vigilanza svolte dalla Consob ed illustrate nella relazione introduttiva, fa presente che non vi è una specifica attività intesa a verificare il nesso ipotizzato tra capitali di illecita provenienza, operazioni di privatizzazione e riciclaggio. Il dottor Padoa-Schioppa ribadisce che l'azione della Consob è volta all'identificazione di coloro che controllano le società, ma esclude il controllo sulla miriade di piccoli azionisti; osserva, d'altra parte, che il fenomeno del riciclaggio dovrebbe essere aggredito piuttosto nella fase iniziale, allorchè ne sono più identificabili le tracce.

Il deputato MANCUSO, sottolineata l'opportunità che lo svolgimento dei procedimenti giudiziari, generati da una segnalazione della Consob o da altre istituzioni preposte al controllo dei movimenti finanziari, sia comunque seguito, suggerisce che la Consob crei una struttura con il compito di mantenere un costante rapporto con l'autorità giudiziaria, essendo, a suo giudizio, necessario un continuo aggiornamento in ordine agli sviluppi ed agli esiti giudiziari dell'attività di vigilanza.

Dichiarato di apprezzare il suggerimento del deputato Mancuso, il dottor PADOA-SCHIOPPA fa presente che, nell'ambito della Consob esiste una direzione degli affari legali impegnata nello specifico settore e precisa che, attualmente, non sono seguiti quei procedimenti giudiziari che, ad avviso della stessa Consob, non meritano particolare attenzione.

Il presidente DEL TURCO, ringraziato il dottor Padoa-Schioppa del qualificato apporto assicurato ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 20 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: I. audizione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, prefetto Luigi Rossi; II. audizione del Presidente del Comitato del fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni, avvocato Lorenzo Pallesi.

Il PRESIDENTE comunica infine che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per giovedì 15 maggio, alle ore 9.

(R029 000, B53a, 0002°)

La seduta termina alle ore 11,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 21,10.

Modifica nella composizione della Commissione. (A008 000, B14^a, 0001°)

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che in data 8 maggio 1997 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Roberto Barbieri in sostituzione del deputato Roberto Di Rosa, dimissionario.

Schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Pasquini

(Relazione e rinvio della discussione) (R139 b00, B14ª, 0001°)

Il Presidente Salvatore BIASCO fa presente che dopo la relazione non si passerà alla discussione, ma verrà tenuta una riunione dell'ufficio di presidenza per definire il successivo *iter* da seguire per pervenire al voto sul provvedimento nella prossima settimana.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore, evidenzia che con la disciplina degli istituti dell'adesione e della conciliazione giudiziale s'intende rendere più efficace l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e meno vessatorio il rapporto tra fisco e contribuente, nel quadro di una riduzione del carico di contenzioso. Sottolinea che il provvedimento estende a tutte le categorie di contribuenti e a tutti i tipi di imposte la procedura di adesione con una contestuale depenalizzazione di reati finanziari. Non è pregiudicato il potere di accertamento del fisco, in particolare nel caso di acquisizione di nuovi elementi nel presupposto che il maggior reddito accertato sia superiore al 50 per cento di quello definito e comunque non inferiore a 150 milioni.

Il provvedimento realizza una armonizzazione degli istituti della adesione e della conciliazione giudiziale e responsabilizza maggiormente gli uffici finanziari. Altri aspetti salienti sono la graduazione delle misure sanzionatorie per incentivare la sollecita definizione da parte del contribuente e una depenalizzazione (da cui sono esclusi i soli reati di tipo fraudolento) che opera retroattivamente in deroga al principio dell'ultrattività della legge penale tributaria; il tutto inserito in un contesto che propone una semplificazione e delegificazione del quadro normativo.

Passa poi in rassegna i singoli articoli del provvedimento, commentandoli brevemente e soffermandosi su taluni aspetti problematici come l'applicazione dell'istituto della definizione con adesione al cosiddetto «concordato di massa», che richiederà alcuni aggiustamenti formali.

In merito all'articolo 4 avanza perplessità sull'esclusione dei comuni dalla partecipazione alle procedure di accertamento.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento reca all'articolo 8 e all'articolo 17, terzo comma, ipotesi di delegificazione, da valutare positivamente benchè non espressamente contemplate dalla legge delega.

In conclusione, ritiene che lo schema di decreto legislativo dia attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 3 comma 120 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che pertanto possa essere formulata una proposta di parere favorevole con le seguenti osservazioni:

è necessario coordinare l'articolo 1, comma 1, con l'articolo 5, comma 1, perchè l'accertamento con adesione non sia circoscritto al solo ambito della rettifica delle dichiarazioni già presentate;

il comma 2 dell'articolo 1 andrebbe più propriamente inserito nel capo III;

deve essere chiarito il rapporto dell'accertamento con adesione con il concordato di massa;

è inopportuno escludere i comuni dalla procedura di accertamento, trattandosi di deroga alla normativa generale non espressamente prevista dall'articolo 3, comma 120 citato;

in relazione all'articolo 5, comma 3, è necessario che si diano disposizioni esplicite per l'ipotesi di procedimento presso l'ufficio IVA;

in relazione all'articolo 6, comma 4, è opportuno specificare che l'istanza cui si fa riferimento è quella prevista dal comma 2 e non dal comma 1 del detto articolo;

in relazione all'articolo 8, comma 4, che rinvia ad un decreto ministeriale la regolamentazione delle ulteriori modalità di versamento, potrebbe ritenersi opportuna una più dettagliata disciplina nello stesso decreto legislativo.

Il Presidente rinvia la discussione ad altra seduta.

Informa infine la Commissione che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, con lettera in data odierna che sarà portata a conoscenza di tutti i componenti della Commissione, ha escluso che la Commissione medesima possa, in relazione al carattere dell'attività espletata, avvalersi di consulenze esterne in forma stabile. Potrà

peraltro avvalersi, tramite i servizi studi delle due Camere, di contributi scientifici specialistici, nonchè acquisire nel corso di attività conoscitive di tipo informale apporti di esperti esterni.

La seduta termina alle ore 21,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

39^a Seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA

Interviene il ministro dei lavori pubblici Costa.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (Parere su emendamenti alla 4ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DIANA riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando che il 6.0.4, e quelli di contenuto identico, corrispondono sostanzialmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 2287, recante proroga dei termini, assegnato alla 1ª Commissione in sede referente.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole, con la segnalazione indicata dal relatore.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI si sofferma sulle competenze attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,del decreto-legge, rilevando una parziale incoerenza rispetto al riassetto delle competenze amministrative derivanti dalla legge n. 59 del 1997 e anche riguardo al regime giuridico dei beni privati e a quello dei beni ecclesiastici.

Il senatore ANDREOLLI non ritiene che le disposizioni richiamate dal relatore siano incompatibili con la tutela della proprietà e ricorda che in materia di protezione del patrimonio culturale vi sono già normative di analogo tenore.

Concorda la senatrice DENTAMARO, che considera pertinenti le competenze previste dall'articolo 1, comma 2, con le funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La Sottocommissione, infine, pronuncia un parere favorevole, integrato da una segnalazione circa l'esigenza di verificare la compatibilità dell'articolo 1, comma 2, con il regime concordatario inerente alle istituzioni e ai beni ecclesiastici.

(2395) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

- (65) NAPOLI Roberto ed altri Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule
- (238) DI ORIO ed altri. Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Parere su emendamento, alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: non ostativo)

Il relatore DIANA dà conto dell'emendamento trasmesso dalla Commissione bilancio, con il quale si propone di utilizzare una quota dell'accantonamento per la Presidenza del consiglio dei ministri (10 miliardi l'anno) per finanziare una parte degli interventi previsti dalla nuova normativa sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti. Al riguardo, ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

La Sottocommissione consente.

(2124) Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)
(Parere alla 8^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il relatore MAGNALBÒ, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione

- (104) DANIELE GALDI ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- (156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti
- (1070) CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- (1164) MULAS ed altri. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (Parere su testo unificato ed emendamenti alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGGIORE dà conto del testo unificato e dei relativi emendamenti, proponendo un parere non ostativo.

Il presidente DIANA ritiene opportuno coordinare la normativa in esame con la delega legislativa, disposta dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, per il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

La Sottocommissione consente, esprimendo un parere favorevole con l'osservazione indicata dal Presidente.

(2363) SERENA. – Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGGIORE, si conviene di formulare un parere non ostativo in ordine al disegno di legge in titolo.

(2401) Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri

(661) PREIONI. – Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, rammentandone i presupposti. Dopo aver esposto il contenuto normativo delle iniziative, propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1590) DE ANNA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(2150) SALVATO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, rivolti a disciplinare l'attività di informazione scientifica farmaceutica, istituendo un apposito albo. Propone al riguardo di esprimere un parere non ostativo.

Il presidente DIANA rammenta che il 23 luglio 1996 la Sottocommissione ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge n. 478, riguardante la stessa materia.

La Sottocommissione accoglie la proposta avanzata dal relatore.

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che appare conforme ai principi e alle prescrizioni contenuti negli articoli 2, 4, 9 e 32 della Costituzione, in quanto finalizzato a sviluppare l'occupazione in campo ambientale mediante una politica attiva per la tutela dell'ambiente naturale; gli interventi previsti sono rivolti in particolare a integrare le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'ambiente, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali, anche allo scopo di dare concreta attuazione agli impegni assunti in sede internazionale e di realizzare le azioni previste nel quinto programma di azione comunitaria in materia ambientale, diretto al perseguimento dello sviluppo sostenibile. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il presidente DIANA ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito una esigenza di coordinamento con la delega legislativa, disposta dalla legge n. 59 del 1997, per il riordino dei Ministeri e per l'ulteriore sviluppo del processo di riforma del pubblico impiego, avviato con il decreto legislativo n. 29 del 1993.

Conviene la Sottocommissione, esprimendo un parere favorevole integrato con l'osservazione esposta dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,10.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

60^a Seduta

Presidenza del Senatore MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15.20.

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri: Piano nazionale di azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamento alla 1ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge relativo al piano nazionale dell'azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati con parere di nulla osta della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, ha effetti finanziari per ciò che concerne il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia. La copertura degli oneri è riferita all'accantonamento del Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente.

È stato trasmesso altresì l'emendamento 5.1 del Governo che intende trasferire la copertura sull'accantonamento della Presidenza del Consiglio. Tale soluzione consente di non richiedere il parere in difformità alla 3^a Commissione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione che sia approvato l'emendamento 5.1.

(2142) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto

(Parere alla 1^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato il testo del disegno di legge nonchè alcuni emendamenti. Per-

viene ora la riformulazione dell'emendamento 1.5, sul quale la Sotto-commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento è finalizzato a rendere utile ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria la particolare indennità di posizione prevista dall'articolo 1, stimando l'onere annuo in lire 5,75 miliardi. In proposito, occorre acquisire dal Tesoro una conferma sulla congruità della quantificazione, nonchè sulla sussistenza di idonee disponibilità finanziarie sull'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura, che è quella di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 550 del 1995 (relativa alle somme occorrenti per corrispondere miglioramenti economici a particolari categorie di dipendenti pubblici).

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la copertura finanziaria proposta per l'emendamento 1.5 non risulta idonea, ed esprime pertanto parere contrario sull'emendamento stesso.

Il senatore TONIOLLI chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiarisce che l'accoglimento dell'emendamento in questione comporterebbe ripercussioni negative e conseguenti rivendicazioni da parte di altre categorie di personale. Segnala inoltre che la quantificazione della spesa è riferita ad un numero di soggetti, senza indicare se questi ultimi siano stati posti in ausiliaria prima o dopo il 1 gennaio 1996. L'onere non tiene conto, peraltro, dei riflessi che il beneficio comporterebbe sui trattamenti pensionistici degli interessati alla fine del periodo di ausiliaria.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.5 (nuovo testo).

- (100) LISI: Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
- (1383) SALVI ed altri: Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati
- (2107) MAZZUCA POGGIOLINI: Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (Parere alla 2ª Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 1799. Rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge nn. 100, 1383 e 2197)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge n. 1799, sulla nuova disciplina della valutazione di professionalità dei magistrati prevede all'articolo 18 la sostituzione della tabella relativa alle retribuzioni base spettanti per ciascuna qualifica attualmente allegata alla legge n. 27 del 1981. Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che continuano ad applicarsi le altre disposizioni vigenti in materia di trattamento economico del personale di magistratura.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge viene precisato che gli adeguamenti contenuti nella nuova tabella tengono conto degli incrementi triennali intervenuti dal 1981 fino al 1996. Sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulla assenza di oneri finanziari aggiuntivi derivanti da tale riformulazione: ciò, soprattutto, in quanto il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la tabella allegata al disegno di legge riveste carattere puramente ricognitivo degli incrementi retributivi intervenuti dal 1981 al 1996, per cui da essa non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nè si pone la necessità di una relazione tecnica.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di formulare parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1799 e di rinviare l'esame degli altri disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

(2395) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo di collaborazione con la Lituania, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1823) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione nella seduta dello scorso 7 maggio aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su una serie di emendamenti che, modificando la composizione delle commissioni di esame, potevano comportare oneri finanziari aggiuntivi.

Sono stati ora presentati nuovi emendamenti del relatore che integrano il finanziamento per le commissioni di esame di 33 miliardi a decorrere dal 1998, mirando nel contempo a definire tale stanziamento come un tetto di spesa cui ancorare le successive disposizioni amministrative emanate dai ministri competenti. Al riguardo, si osserva che nel testo dell'emendamento 4.2, come integrato dal subemendamento 4.2/1, occorrerebbe indicare il numero massimo dei membri esterni presenti in ogni commissione di esame e che all'emendamento 9.1 la parola «valutato» dovrebbe essere sostituita da quella «determinato». Sarebbe comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulla nuova proposta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2, a condizione che venga approvato il subemendamento 4.2/1 e che le parole «per un 50 per cento da membri interni all'Istituto e per un 50 per cento da membri esterni» siano sostituite da quelle «da non più di 8 membri di cui il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'Istituto». La riformulazione proposta si rende necessaria per armonizzare il testo del provvedimento con il contenuto della relazione tecnica, allo scopo predisposta dall'Amministrazione competente. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.30 e 9.1.

Il sottosegretario SOLIANI sottolinea l'esigenza che il riferimento al numero complessivo dei membri delle Commissioni sia interpretato nel senso di stabilire un numero medio, attesa la necessità di rendere flessibile il numero dei componenti delle Commissioni stesse, in relazione ai diversi tipi di Istituti. Fa presente inoltre che, in ogni caso, la discrezionalità attribuita al Ministro della pubblica istruzione in relazione alla scelta del numero di materie di esame consente di garantire il rispetto di un tetto massimo di spesa.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 4.2/1 che l'emendamento 4.2 venga modificato nei termini suggeriti dal rappresentante del Tesoro, salvaguardando la discrezionalità del Ministro della pubblica istruzione sulla scelta del numero delle materie di esame e che l'emendamento 9.1 sia modificato nei termini suggeriti dallo stesso relatore.

(360-B) LORETO ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati della proroga delle disposizioni concernenti la celebrazio-

ne del Cinquantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica contiene una nuova clausola di copertura riferita al fondo speciale di parte corrente, accantonamento della Presidenza del Consiglio. Su tale utilizzo in difformità dovrebbe esprimersi la Commissione affari costituzionali, anche se, considerato l'oggetto del disegno di legge e l'importo non rilevante dello stanziamento, si potrebbe procedere direttamente alla formulazione del parere.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore MORO, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2206) Interventi nel settore dei trasporti

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il presidente MORANDO, osservando che si tratta di un disegno di legge governativo che prevede vari interventi nel settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 1 riguarda il settore del trasporto aereo, l'articolo 2 quello del trasporto pubblico locale e l'articolo 3 il trasporto rapido di massa e ferroviario. Per quanto di competenza, occorre segnalare che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 4) utilizza accantonamenti di fondo globale collegati ad accantonamenti di segno negativo e non ancora sbloccati. Si tratta, in particolare, della quota relativa agli anni 1998 e 1999 imputata sull'accantonamento dei Trasporti nel fondo globale di parte capitale. Inoltre, si utilizzano in difformità accantonamenti relativi al Ministero del Tesoro, nello stesso fondo globale, e in relazione a ciò la Sottocommissione può valutare l'opportunità di richiedere un parere alla 6ª Commissione.

Segnala inoltre che il comma 5 dell'articolo 1 prevede un piano di pensionamenti anticipati, in relazione al quale la relazione tecnica non fornisce la proiezione decennale dell'onere richiesta dall'articolo 11-*ter*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, limitandosi a stabilire che l'onere a regime è pari a lire 39,7 miliardi annui.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che la quota relativa agli anni 1998 e 1999 dell'accantonamento dei Trasporti nel fondo globale di parte capitale non è ancora stata sbloccata. Sottolinea inoltre che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 sono stati trasferiti nel decreto-legge n. 67 del 1997 e pertanto devono essere soppressi dal disegno di legge in titolo. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, fa presente che l'onere a regime indicato nella relazione tecnica ha carattere costante. Per quanto riguarda infine l'utilizzo di accantonamenti relativi al ministero del Tesoro, fa presente che non si tratta di utilizzo in difformità, in quanto l'onere in questione riguarda la società Alitalia, facente capo al gruppo IRI, di cui il Tesoro è azionista.

Il senatore FERRANTE sottolinea che la sovrapposizione di fonti normative segnalata dal rappresentante del Tesoro potrebbe dar luogo ad equivoci interpretativi, con possibili riflessi anche sulla copertura finanziaria delle norme in questione. Propone quindi, anche alla luce delle osservazioni formulate dal relatore con riguardo all'articolo 4, di rinviare l'esame del provvedimento.

A tale proposta si associa il senatore MORO.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(65) NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di chiedere il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura finanziaria alla Commissione affari costituzionali, la quale, in data odierna, ha formulato avviso favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che, ai fini della valutazione della congruità della copertura finanziaria, occorrerebbe acquisire la specificazione delle quote del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata che devono essere ridotte, per un importo di lire 3 miliardi annui negli anni 1997-1999.

Su proposta del senatore FERRANTE, la Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

(478) NAPOLI Roberto ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce il presidente MORANDO, osservando che il disegno di legge istituisce l'albo degli informatori scientifici del farmaco e prevede attività degli organi di tale albo da cui possono derivare oneri finanziari. L'articolo 25 del disegno di legge precisa che le spese relative al Consiglio nazionale del Collegio degli informatori scientifici sono esclusivamente a carico degli iscritti, mentre non si fa menzione di quelle che

possono scaturire dall'attività dei Consigli provinciali. Per questo, sarebbe opportuno riformulare l'articolo 25 precisando che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) dell'articolo 12 e che è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnalano il 2.5 e il 4.1, che possono determinare oneri finanziari per le Regioni e il 12.4, che amplia la composizione di commissioni ministeriali.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti, nonchè sull'opportunità di condizionare il nulla osta sull'articolo 25 alla riformulazione da lui proposta.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 25 sia riformulato nei termini prospettati dal relatore. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui 2.5, 4.1 e 12.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2395) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

(5^a - Bilancio) (6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 14,30

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).

- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- PIERONI ed altri. Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.
 Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COLLINO e CALLE-GARO. Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BEDIN ed altri. Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Riforma della legge 3 febbraio 1963,
 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SALVI ed altri. Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BERTONI ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali

militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).

- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
 n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali (2286).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).
- II. Esame del disegno di legge:
- SPERONI ed altri. Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FASSONE ed altri. Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SALVATO. Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
 n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri. Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 Cessione a titolo gratuito al Governo del Paraguay della proprietà italiana, costituita da un appezzamento di terreno sito nel Dipartimento di San Pedro (Paraguay), denominata «Colonia Barbero» (1876). Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti o scuole italiane all'estero (2197).

In sede referente

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SPERONI. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993 (1868).
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993 (1869).
- II. Esame del disegno di legge.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (2395) (Approvato dalla Camera dei deputati).

DIFESA (4a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BONFIETTI. Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare (682).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).

- BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92).

ISTRUZIONE (7a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CURTO. Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).

- BRIENZA. Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703)
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente

 Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Interventi nel settore dei trasporti (2206).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia (2340).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Piano di ristrutturazione delle aziende in gestione governativa (n. 93).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10^{a})

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (n. 36).

Procedure informative

- I. Seguito delle comunicazioni, rese nella seduta dell'8 maggio 1997, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla strategia del Governo riguardo al futuro dell'IRI Spa.
- II. Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del dottor Ruggero Cominotti e del professor Sergio Mariotti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

- I. Esame dei disegni di legge:
- ZANOLETTI ed altri. Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BESOSTRI ed altri. Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- SERENA. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SPECCHIA ed altri. Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
- SMURAGLIA. Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BONATESTA ed altri. Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).

- MAGGI ed altri. Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (Doc. XXII, n. 17).
- MULAS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc.* XXII, n. 18).
- MANFROI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc.* XXII, n. 29).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).
- CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PREIONI. Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (661).
- Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (2401) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- NAPOLI Roberto ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- DE ANNA. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
- SALVATO. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NAPOLI Roberto ed altri. Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

Procedure informative

Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 15

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente affare:

 Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.

Procedure informative

Comunicazioni del rappresentante del Ministero degli affari esteri sulla preparazione dell'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 8,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del rappresentante del Ministro degli affari esteri alla Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, ministro plenipotenziario Silvio Fagiolo.

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CORTIANA ed altri. Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1660).
- SERVELLO ed altri. Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping) (1714).
- CALVI ed altri. Norme per la lotta contro il doping (1797).
- DE ANNA ed altri. La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping (1945).
- BETTAMIO. Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- CIONI ed altri Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- NAPOLI Roberto ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).

- CUSIMANO ed altri. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
- MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARPI e DE LUCA Michele. Disciplina dei diritti dei consumatori (227).

- DE LUCA Athos. Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 20

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del Generale C.A. Roberto JUCCI, Presidente della Commissione di studio per la revisione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 20

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

 Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), dell'Unione italiana del lavoro (UIL), della Unione generale del lavoro (UGL), della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 16,30

Procedure informative

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione:

Comunicazioni del Presidente sui lavori dei Comitati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

Mercoledì 14 maggio 1997, ore 14

Elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.